



UFFICIO DEL MASSIMARIO E DEL RUOLO

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

Provvedimenti pubblicati

SETTEMBRE 2022



Indice

SEZIONI UNITE	3
SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA	13
SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA	49
SEZIONE TERZA E SESTA TERZA	63
SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO	100
SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA	111
QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI	141
RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	174

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezioni unite



SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 28468 del 30/09/2022** (Rv. **665681 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Conf.)

B. (CIAVOLA ANTONINO) contro P.

Rigetta, CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ROMA, 22/11/2021

026016 AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO Disciplinare avvocato - Udienza ex art. 59, lett. d), della l. n. 247 del 2012 - Disciplina per l'emergenza Covid - Applicazione - Fondamento.

In tema di giudizi disciplinari degli avvocati, l'art. 59, lett. d), della l. n. 247 del 2012 qualifica come "udienza dibattimentale", e non come semplice riunione, la fase dinanzi al Consiglio dell'Ordine distrettuale e ciò in ragione della funzione giustiziale svolta da tale organo; al relativo procedimento si applica, pertanto, la disciplina per l'emergenza Covid, con sospensione dei termini ex art. 103, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 27 del 2020.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59 lett. D, Decreto Legge 17/03/2020 num. 18 art. 103 com. 5 CORTE COST., Legge 24/04/2020 num. 27 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24896 del 2020 Rv. 659709 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28467 del 30/09/2022** (Rv. **665680 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **ESPOSITO LUCIA**. Relatore: **ESPOSITO LUCIA**. P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

S. (SAVINO SERGIO) contro I. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 30/12/2020

092038 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE Personale docente - Conferimento di deleghe ex art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di personale docente, le controversie sul conferimento di deleghe, ex art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001 (come autenticamente interpretato dall'art. 14, comma 22, del d.l. n. 95 del 2012, conv. dalla l. n. 135 del 2012), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nell'affidamento di compiti specifici a determinati docenti non può ravvisarsi un provvedimento pubblicistico, ma un atto privatistico tipicamente gestionale del rapporto di lavoro, senza che assuma alcun rilievo, ai fini anzidetti, la discrezionalità che, in detto ambito, compete al dirigente scolastico.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 25 com. 5, Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 14 com. 22 CORTE COST., Legge 14/08/2012 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24028 del 2022 Rv. 665454 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 28469 del 30/09/2022** (Rv. **665682 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE.** Estensore: **MAROTTA CATERINA.** Relatore: **MAROTTA CATERINA.**

P. (VON GUGGENBERG RENATE) contro E. (VON WALTHER ANTON)

Rigetta, TRIB.SUP. DELLE ACQUE PUBBLICHE ROMA, 16/04/2020

001018 ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CONCESSIONE - IN GENERE Richiesta di concessione di derivazione di acque pubbliche ex l.p. Bolzano n. 2 del 2015 - Comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 - Necessità - Fondamento.

176146 TRENTINO-ALTO ADIGE - PROVINCE - BOLZANO - IN GENERE In genere.

In tema di derivazioni d'acqua per la produzione di energia elettrica secondo la disciplina della l.p. Bolzano n. 2 del 2015, il preavviso di rigetto, contenente la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio della concessione, è prescritto, a pena di annullabilità del provvedimento finale, per tutti i procedimenti ad iniziativa di parte, salvo che - nel testo dell'art. 10 bis della l. n. 241 del 1990 vigente fino al 16 luglio del 2020 - per le procedure concorsuali ad evidenza pubblica, categoria alla quale non è ascrivibile la prima fase del procedimento concessorio, tesa alla verifica della completezza della documentazione e della compatibilità della domanda con le disposizioni del piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche e del piano di tutela delle acque.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 26/01/2015 num. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 11296 del 2021 Rv. 661138 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28429 del 29/09/2022** (Rv. **665655 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **VINCENTI ENZO.** Relatore: **VINCENTI ENZO.** P.M. **FICHERA GIUSEPPE.** (Conf.)

contro

Cassa e dichiara giurisdizione, TRIBUNALE AMM. REGIONALE ANCONA, 11/04/2022

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

In tema di sospensione dall'esercizio della professione sanitaria per mancata ottemperanza all'obbligo vaccinale introdotto dall'art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, conv., con modif., nella l. n. 76 del 2021, la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che viene in rilievo un diritto soggettivo - ossia continuare ad esercitare la professione sanitaria, nonostante l'inadempimento all'obbligo vaccinale - nei cui confronti la pubblica amministrazione non esercita alcun potere autoritativo correlato all'esercizio di poteri di natura discrezionale, venendo in rilievo esclusivamente limiti e condizioni di previsione legislativa.

Riferimenti normativi: Legge 28/05/2021 num. 76 PENDENTE, Decreto Legge 01/04/2021 num. 44 art. 4 PENDENTE

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 28428 del 29/09/2022** (Rv. **665679 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M.

Cassa e dichiara giurisdizione, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 31/05/2021

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Componente elettivo del CPGT - Delibera di decadenza dalla carica per incompatibilità - Controversia relativa - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.

La controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di decadenza dalla carica di un componente elettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la statuizione adottata nei confronti dell'interessato non integra un provvedimento autoritativo, tale da porre il destinatario al cospetto di un potere, ma un atto meramente ricognitivo dei presupposti legali di applicazione della norma, il quale viene ad incidere sulla pretesa alla continuazione nel "munus" pubblico elettivo e, quindi, alla permanenza del relativo incarico, ossia su una situazione la cui consistenza è di diritto soggettivo perfetto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 545 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 20389 del 2006 Rv. 594782 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28427 del 29/09/2022** (Rv. **665910 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (LORENZON ANGELO) contro G.

Regola giurisdizione

092088 GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - Criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo in cui è avvenuto l'evento - Individuazione - Criteri - Luogo di verifica delle conseguenze pregiudizievoli in capo all'attore - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", ai sensi dell'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001, deve intendersi quello in cui si è verificato il fatto generatore della responsabilità a carico della vittima "primaria" dell'illecito (nella specie, un incidente stradale mortale avvenuto in Germania), senza che rilevi, invece, il luogo ove si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli ai danni dei congiunti che agiscono in giudizio.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 lett. 3, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 22239 del 2009 Rv. 609691 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 28020 del 26/09/2022** (Rv. **665909 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **MAROTTA CATERINA**. Relatore:

MAROTTA CATERINA. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

B. (BRIGANTE ROBERTO ANTONIO) contro I.

Regola giurisdizione

061041 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - GIURISDIZIONE DELLA CORTE - PENSIONI ORDINARIE - PENSIONI A CARICO DELLO STATO E ALTRI ENTI Pensioni dei pubblici dipendenti - Consistenza del monte contributivo - Accertamento - Giurisdizione della Corte dei conti - Fondamento.

092014 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - INDEROGABILITA' In genere.

La controversia concernente l'accertamento della consistenza del monte contributivo rientra nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r.d. n. 1214 del 1934, in quanto funzionale al riconoscimento del diritto alla pensione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 13 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 62, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 all. 1 art. 1 com. 2

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26252 del 2018 Rv. 650873 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 28022 del 26/09/2022** (Rv. **665678 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI**. Relatore:

CONTI ROBERTO GIOVANNI.

I. (CASILLI VALERIO) contro L.

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE Atto amministrativo dell'ASL - Prescrizioni imposte a sportivi professionisti per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 - Giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo - Sussistenza - Giurisdizione esclusiva - Esclusione - Fondamento.

L'impugnazione proposta contro il provvedimento di una ASL che, nell'ambito delle misure discrezionali per contrastare la diffusione del Covid-19, dispone l'isolamento domiciliare degli sportivi professionisti contagiati, anziché il cd. "isolamento in bolla", e si traduce in un divieto al regolare svolgimento dei campionati che solo indirettamente incide sul peculiare assetto degli interessi, individuali e collettivi, coinvolti, non è giustiziabile dal giudice ordinario ma rientra nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, con esclusione della sua giurisdizione esclusiva, ex artt. 133, comma 1, lett. z-septies e 135, comma 1, lett. q-sexies c.p.a., la quale ricomprende solo le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni delle società o associazioni sportive professionistiche, o comunque direttamente incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 135 com. 1 lett. Q-6 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 com. 1 lett. Z-7 CORTE COST., Legge 30/12/2018 num. 145 art. 1 com. 649 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 19/08/2003 num. 220 art. 3, Legge 17/10/2003 num. 280 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3101 del 2022 Rv. 663841 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. **U - , Ordinanza n. 27746 del 22/09/2022** (Rv. **665664 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GARRI FABRIZIA**. Relatore: **GARRI FABRIZIA**. P.M. **SALVATO LUIGI**. (Conf.)

A. (TORCICOLLO GIUSEPPE PIO) contro R. (RIZZO ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 03/05/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo - Ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità - Presupposti - Conseguenze - Fattispecie.

Le decisioni del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza sono soggette al sindacato delle Sezioni Unite sul rispetto dei limiti esterni della giurisdizione nella sola ipotesi in cui ad essere posta in discussione è la stessa possibilità di far ricorso, in una determinata situazione, al giudizio di ottemperanza, essendo, viceversa, inammissibile il ricorso con il quale si censuri il modo in cui il potere di ottemperanza sia stato esercitato dal giudice amministrativo, che attiene ai limiti interni di tale giurisdizione. Ne consegue che, ove le censure mosse alla decisione del Consiglio di Stato riguardino l'interpretazione del giudicato, l'accertamento del comportamento tenuto dalla P.A. e la valutazione di conformità dello stesso rispetto a quello che essa avrebbe dovuto tenere, gli errori nei quali il giudice amministrativo può eventualmente essere incorso, in quanto inerenti al giudizio di ottemperanza, restano interni alla giurisdizione stessa e non sono sindacabili dalla Corte di cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la statuizione del Consiglio di Stato in sede di giudizio di ottemperanza a un giudicato civile, sul presupposto che, nel ritenere che il tribunale avesse condizionato il diritto di alcuni pubblici impiegati ad essere inquadrati nella categoria rivendicata all'effettiva disponibilità dei corrispondenti posti, si fosse mantenuta nell'alveo dell'interpretazione della sentenza, ricostruendo il quadro normativo applicabile al caso concreto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 110

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13699 del 2018 Rv. 649181 - 01

Sez. **U - , Sentenza n. 27419 del 20/09/2022** (Rv. **665663 - 01**)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA**. Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**.

Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA**. P.M. **SGROI CARMELO**. (Parz. Diff.)

C. (SINATRA FLAVIO GIACOMO SALVO) contro P.

Cassa con rinvio, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 23/11/2021

115059 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - IN GENERE Disciplinare magistrati - Rapporti consapevoli di affari con persona sottoposta a procedimento penale - Conclusione del processo - Irrilevanza - Fondamento.

Non esclude l'illecito disciplinare previsto dall'art. 3, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 109 del 2006, disposizione posta a tutela della credibilità del magistrato, la successiva conclusione del processo penale, trattato dall'incolpato, a carico della persona con cui lo stesso ha intrattenuto con abitudine rapporti consapevoli di affari, in quanto la norma non giustifica una simile interpretazione restrittiva.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. B CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 14919 del 2016 Rv. 640611 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Sentenza n. 27418 del 20/09/2022** (Rv. **665908 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** P.M. **FINOCCHI GHERSI RENATO.** (Diff.)

M. (CASSATA NELLO) contro P.

Cassa e decide nel merito, CONSIGLIO SUP.MAGISTRATURA ROMA, 13/01/2022

115064 ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - SANZIONI
Ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare - Esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006 per la "scarsa rilevanza del fatto" - Applicabilità - Criteri - Peculiarità del caso concreto - Rilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, nell'ipotesi di ritardata scarcerazione di indagato sottoposto a custodia cautelare, la necessità di procedere, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 3 bis del d.lgs. n. 109 del 2006, ad una valutazione in misura della singola vicenda disciplinare e dei tratti che la contraddistinguono, impedisce di enucleare in astratto ed in via generale soglie minime e massime di durata della privazione della libertà personale che rendano applicabile o non applicabile l'esimente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso l'applicabilità dell'esimente, anche in virtù di una comparazione con altri giudizi in cui venivano in rilievo fattispecie analoghe, senza tuttavia valutare una pluralità di elementi quali: la grave negligenza del cancelliere, a sua volta sanzionato disciplinarmente, le dichiarazioni rese dall'imputato in merito agli effetti benefici della permanenza presso la struttura riabilitativa, la professionalità dimostrata dal magistrato nell'esercizio delle funzioni).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 bis CORTE COST., Costituzione art. 13, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 1, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 2 com. 1 lett. G

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 17985 del 2021 Rv. 661958 - 01

Sez. U - , **Ordinanza n. 27174 del 15/09/2022** (Rv. **665662 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **SCARPA ANTONIO.** Relatore: **SCARPA ANTONIO.** P.M. **SALZANO FRANCESCO.** (Conf.)

S. (TEDESCHI FELICE ALBERTO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CONSIGLIO DI STATO ROMA, 26/07/2021

100129 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - CONSIGLIO DI STATO Sentenza del Consiglio di Stato - Oggetto - Negazione di tutela giurisdizionale in ragione della presupposizione tra l'atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero e gli atti di esecuzione dell'autorità italiana - Eccesso di potere giurisdizionale - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.

La negazione di tutela alla situazione soggettiva azionata - in ragione della individuazione di un nesso di presupposizione necessaria tra l'atto compiuto "iure imperii" da uno Stato estero (immune dalla giurisdizione) e gli atti amministrativi dell'autorità italiana vincolata a darvi esecuzione - non concreta eccesso di potere giurisdizionale per omissione o rifiuto di giurisdizione così da giustificare il ricorso previsto dall'art. 111, comma 8, Cost., in quanto essa è frutto dell'interpretazione delle norme di diritto e non può integrare di per sé sola la violazione dei limiti esterni della giurisdizione, che invece si verifica nella diversa ipotesi di affermazione, da parte del giudice speciale, che quella situazione soggettiva è, in astratto, priva di tutela per difetto assoluto o relativo di giurisdizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso avverso la sentenza del Consiglio di Stato che - in relazione al procedimento amministrativo

SEZIONI UNITE

delineato dalla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti oltre frontiera di rifiuti pericolosi e sulla loro eliminazione – aveva considerato gli impugnati atti dell'autorità italiana vincolati nel contenuto e consequenziali all'insindacabile esercizio del diritto sovrano della Tunisia di vietare l'entrata o l'eliminazione, sul suo territorio, di rifiuti provenienti dall'estero).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 22/03/1989 art. 2, Tratt. Internaz. 22/03/1989 art. 4, Tratt. Internaz. 22/03/1989 art. 6, Tratt. Internaz. 22/03/1989 art. 9, Costituzione art. 103, Costituzione art. 111 com. 8, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 1, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 32773 del 2018 Rv. 651960 - 01

Sez. U - , Ordinanza n. 26988 del 14/09/2022 (Rv. 665661 - 01)

Presidente: **CASSANO MARGHERITA.** *Estensore:* **DI PAOLANTONIO ANNALISA.**

Relatore: **DI PAOLANTONIO ANNALISA.** *P.M. FILIPPI PAOLA. (Diff.)*

contro

Dichiara inammissibile, TAR SEZ DISTACCATA DI CATANIA, 24/12/2021

092006 GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE Conflitto negativo sollevato dal giudice amministrativo - Presupposti- Difetto di "traslatio iudicii" - Inammissibilità - Conseguenze - Fattispecie.

Il giudice amministrativo può sollevare il conflitto negativo di giurisdizione nella sola ipotesi in cui il processo, a seguito della declinatoria da parte del giudice ordinario, sia stato tempestivamente riassunto dinanzi a sé, sicché, in difetto di "translatio iudicii", il suddetto conflitto è inammissibile, dovendo egli limitarsi a statuire sulla giurisdizione ex art. 9 c.p.a. (Nella specie, relativa all'impugnazione degli atti di una procedura indetta da un ente pubblico economico per il conferimento di un incarico dirigenziale, la S.C. ha dichiarato inammissibile il conflitto di giurisdizione sollevato dal tribunale amministrativo all'esito della statuizione declinatoria resa - peraltro, in sede cautelare - dal giudice ordinario, sul presupposto che si trattasse di giudizi del tutto autonomi e distinti, siccome, tra l'altro, instaurati da diversi partecipanti alla gara).

Riferimenti normativi: Legge 18/06/2009 num. 69 art. 59, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 11, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 9

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 21951 del 2015 Rv. 636916 - 01

Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 01)

Presidente: **CURZIO PIETRO.** *Estensore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *Relatore:* **PERRINO ANGELINA MARIA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)*

E. (D'ERRICO ADDOLORATA) contro D. (PISANI ANGELO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2015

133102 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERESSE AD AGIRE Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Configurazione dell'interesse ad agire - Condizione dell'azione di natura dinamica - Rilevanza al momento della decisione - Dimostrazione dell'interesse nei giudizi pendenti - Necessità e modalità.

SEZIONI UNITE

In tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione; la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorran accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis, Legge 17/12/2021 num. 215 PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Sez. U - , Sentenza n. 26283 del 06/09/2022 (Rv. 665660 - 02)

Presidente: CURZIO PIETRO. Estensore: PERRINO ANGELINA MARIA. Relatore: PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. PEPE ALESSANDRO. (Diff.)

E. (D'ERRICO ADDOLORATA) contro D. (PISANI ANGELO)

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 18/02/2015

177244 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE Cartella di pagamento invalidamente notificata e conosciuta dal contribuente solo attraverso un estratto di ruolo - Autonomia impugnabilità - "Ius superveniens" - Art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 - Giudizi pendenti - Applicabilità - Fondamento - Questioni di legittimità costituzionale della norma - Manifesta infondatezza - Principio enunciato ex art. 363, comma 3, c.p.c.

In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata; sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 12 com. 4, Decreto Legge 21/10/2021 num. 146 art. 3 bis, Legge 17/12/2021 num. 215 PENDENTE, Cod. Civ. art. 100, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 101, Costituzione art. 104, Costituzione art. 113, Costituzione art. 117 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Prot. 1 Conv. Dir. Uomo art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 19704 del 2015 Rv. 636309 - 01

SEZIONI UNITE

Sez. U - , **Ordinanza n. 26033 del 05/09/2022** (Rv. **665659 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **TERRUSI FRANCESCO**. Relatore:
TERRUSI FRANCESCO. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

contro

Regola giurisdizione

092019 GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Controversie relative ad occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione - Giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Condizioni - Carenza o nullità del titolo -
Irrilevanza.

Le controversie risarcitorie relative alle occupazioni illegittime preordinate all'espropriazione, realizzate in presenza di un concreto esercizio del potere autoritativo che si estrinseca nell'adozione della dichiarazione di pubblica utilità, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 205 del 2000, indipendentemente dal fatto che l'apprensione o l'irreversibile trasformazione del fondo abbiano avuto luogo in mancanza di titolo o in virtù di un titolo a sua volta nullo o caducato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23102 del 2019 Rv. 655117 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione prima e sesta prima



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28483 del 30/09/2022** (Rv. **665754 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.** Relatore: **CONTI ROBERTO GIOVANNI.**

M. (MELITA GIUSEPPE) contro C. (MARTINO FELICE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 21/11/2019

082150 FAMIGLIA - MATRIMONIO - DIRITTI E DOVERI DEI CONIUGI - EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E MANTENIMENTO DELLA PROLE - CONCORSO NEGLI ONERI - IN GENERE Sentenza di divorzio - Impugnazione del capo della sentenza relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio - Pronuncia del giudice d'appello sulle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Fondamento.

100015 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - CITAZIONE DI APPELLO - MOTIVI - SPECIFICITA' In genere.

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice d'appello che, a fronte dell'impugnazione della sentenza di divorzio sul capo relativo alla quantificazione dell'assegno di mantenimento per i figli, provveda, in mancanza di una specifica impugnazione sul punto, anche in relazione alle spese di viaggio necessarie a consentire il diritto di visita del genitore non collocatario, atteso che tali spese rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari dei figli e sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, cosicché la questione ad esse relativa deve intendersi tacitamente proposta in necessaria connessione con la domanda espressamente formulata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 337 ter, Cod. Civ. art. 150, Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 316 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 15734 del 2022 Rv. 665101 - 01, N. 379 del 2021 Rv. 660362 - 01, N. 13964 del 2019 Rv. 654088 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022** (Rv. **665810 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **ACIERNO MARIA.** Relatore: **ACIERNO MARIA.**

P. (PAGANO CRISTIANO) contro D. (GIARRUSSO FRANCESCO)

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PALERMO, 20/10/2017

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Provvedimento di riunione e di separazione - Natura ordinatoria e carattere discrezionale - Conseguenze - Non impugnabilità - Insindacabilità in sede di legittimità - Fattispecie.

In tema di connessione di cause, il provvedimento di riunione e di separazione, fondandosi su valutazioni di mera opportunità, costituisce esercizio del potere discrezionale del giudice e ha natura ordinatoria, essendo pertanto insuscettibile di impugnazione e insindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso con il quale era stato censurato il mancato riconoscimento da parte del giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, della connessione tra la domanda riconvenzionale, non eccedente la competenza del giudice adito e la "reconventio reconventionis" che invece era stata trasmessa al giudice competente per valore ex art. 35 c.p.c.).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 273, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8024 del 2018 Rv. 647903 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 24496 del 2014 Rv. 633216 - 01, N. 8446 del 2019 Rv. 653262 - 01, N. 35134 del 2021 Rv. 663037 - 01, N. 12989 del 2010 Rv. 613042 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28371 del 29/09/2022 (Rv. 665752 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: CONTI ROBERTO GIOVANNI. Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI.

B. (TEMPORALI ANTONIO) contro P.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 11/06/2021

002015 ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI D'ETA') - ADOTTANDI - ADOTTABILITA' - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE Decreto dichiarativo dello stato di adottabilità - Soggetto legittimato all'opposizione - Mancata proposizione dell'opposizione da parte dello stesso - Legittimazione alle successive impugnazioni e assunzione del ruolo di litisconsorte necessario - Esclusione - Fondamento.

Nei giudizi d'impugnazione (ricorso in appello e per cassazione) successivi alla pronuncia da parte del tribunale per i minorenni della sentenza sull'opposizione avverso il decreto di adottabilità, assumono la qualità di litisconsorti necessari, tra i soggetti che erano legittimati all'opposizione in quanto destinatari della notificazione del decreto di adottabilità, ai sensi dell'art. 15 della l. n. 184 del 1983 (P.M., genitori, parenti entro il quarto grado, tutore), soltanto coloro che abbiano effettivamente proposto l'opposizione, poiché gli altri non hanno la legittimazione ad impugnare la sentenza del Tribunale, che spetta, ai sensi dell'art. 17 della legge citata, ai soggetti destinatari della notifica di quest'ultima, cioè al P.M., all'opponente ed al curatore.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 15 CORTE COST., Legge 04/05/1983 num. 184 art. 17, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 20071 del 2008 Rv. 604486 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 34714 del 2021 Rv. 663276 - 01, N. 29424 del 2020 Rv. 660189 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022 (Rv. 665753 - 01)

Presidente: DE CHIARA CARLO. Estensore: VANNUCCI MARCO. Relatore: VANNUCCI MARCO.

C. (CALVETTI SERGIO) contro U. (FRANCIA MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2016

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello - Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio - Necessità.

058097 CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100024 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 18, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20170 del 2022 Rv. 665222 - 01, N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 5249 del 2016 Rv. 639021 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 28214 del 28/09/2022 (Rv. 665751 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: PARISE CLOTILDE. Relatore: PARISE CLOTILDE.

C. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 03/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione territoriale - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Mera conferma del giudizio della C.T. - Esclusione - Valutazione delle contestazioni formulate dal ricorrente - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda di un cittadino del Gambia fondata sul timore di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale, si era limitata a richiamare le argomentazioni della Commissione territoriale omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria relativo alla consultazione delle aggiornate fonti di informazione sul paese d'origine e senza esaminare le specifiche contestazioni del ricorrente ed i documenti dallo stesso prodotti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 29943 del 2020 Rv. 660199 - 02

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022** (Rv. **665750 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (VENTURA FRANCESCO) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 05/06/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Omologazione - Presupposti - Verifica dell'idoneità ad assolvere la sua funzione causale - Necessità - Giudizio di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, di cui alla l. n. 3 del 2012, l'omologazione del piano proposto dal consumatore presuppone che esso sia idoneo ad assolvere concretamente la sua funzione causale; a tal fine, il tribunale è tenuto a verificarne la giuridica fattibilità, esprimendo un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 5

Massime precedenti Vedi: N. 11522 del 2020 Rv. 658133 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 28054 del 2008 Rv. 605546 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022** (Rv. **665750 - 03**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (VENTURA FRANCESCO) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 05/06/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore - Conversione del piano non omologato in "accordo" ex art. 14 quater della l. n. 3 del 2012 - Esclusione - Fondamento.

In tema di composizione della crisi da sovraindebitamento, la conversione della procedura di composizione in liquidazione del patrimonio non è consentita ove sia stata denegata l'omologazione del piano del consumatore, poiché tutte le ipotesi di conversione, contemplate dall'art. 14 quater della l. n. 3 del 2012, presuppongono che il piano sia stato omologato.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 quater CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 14 ter CORTE COST., Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28013 del 26/09/2022** (Rv. **665750 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

C. (VENTURA FRANCESCO) contro V.

Rigetta, TRIBUNALE COSENZA, 05/06/2019

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Sovraindebitamento - Piano del consumatore - Rigetto dell'istanza di omologazione - Decreto di rigetto del reclamo - Ricorribilità per cassazione - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI In genere.

Il decreto del tribunale in composizione collegiale, di rigetto del reclamo avverso il diniego del giudice monocratico di omologazione del piano del consumatore, proposto ai sensi dell'art. 12 bis della l. n. 3 del 2012, è impugnabile con ricorso per cassazione, trattandosi di provvedimento avente carattere decisorio e definitivo, in quanto idoneo ad incidere su diritti soggettivi ed a regolamentare in modo incontrovertibile la dedotta situazione di sovraindebitamento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 3, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis com. 3, Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 10095 del 2019 Rv. 653692 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 19117 del 2017 Rv. 645686 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **FIDANZIA ANDREA.** Relatore: **FIDANZIA ANDREA.**

B. (CRITELLI GREGORIO) contro S. (PETRONE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2018

013037 ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 16553 del 2020 Rv. 658802 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27771 del 22/09/2022 (Rv. 665885 - 01)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.**

L. (SIMEONE ALESSANDRO) contro B. (PERGAMI FEDERICO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 013954/2018 64879101

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Conformi: N. 13954 del 2018 Rv. 648791 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022 (Rv. 665644 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

D. (CASSISA FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2021

138044 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità di partecipazione delle parti - Sussistenza - Mera registrazione audiovisiva - Lesione del diritto di difesa - Nullità della consulenza - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinarsi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svolta con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a contemperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 17992 del 2013 Rv. 627314 - 01, N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01, N. 1644 del 2019 Rv. 652624 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27768 del 22/09/2022 (Rv. 665692 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.

C. (ASEGLIO GIANINET MARINELLA) contro L. (DEORSOLA FABIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 30/10/2018

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 027695/2017 64677801

Massime precedenti Conformi: N. 27695 del 2017 Rv. 646778 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 27613 del 21/09/2022** (Rv. **665642 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

A. (MARTUCCI LUCIANO) contro M. (DERAMO ANTONIO LEONARDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/04/2016

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Appalti pubblici - Clausola compromissoria - Costituzione del collegio arbitrale successiva al d.lgs. n. 163 del 2006 - Nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale - Illegittimità - Conseguenze.

In tema di appalti pubblici, ove la costituzione del collegio arbitrale previsto da clausola compromissoria abbia avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, a quest'ultima deve provvedere la camera arbitrale, ai sensi dell'art. 241 dello stesso decreto, nel testo vigente "ratione temporis"; ne deriva che la nomina del terzo arbitro compiuta dal Presidente del tribunale è illegittima, con conseguente irregolare costituzione del collegio, denunciabile in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 241 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 1 lett. 2

Massime precedenti Vedi: N. 28871 del 2020 Rv. 659899 - 01, N. 4719 del 2018 Rv. 647630 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27544 del 21/09/2022** (Rv. **665638 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

K. (VARALI ENRICO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Regime anteriore al d.l. 113 del 2018 - Motivi di salute del richiedente - Obbligo di valutazione del tribunale - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda spiegata da un cittadino del Mali, affetto da un disturbo psicotico, non aveva compiutamente considerato lo stato di salute del ricorrente, la documentata necessità di proseguire nel piano terapeutico elaborato in Italia, nonché le effettive capacità del sistema sanitario del paese d'origine di erogare le cure necessarie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 11 lett. HBIS

Massime precedenti Conformi: N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27555 del 21/09/2022** (Rv. **665639 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **CAMPESE EDUARDO.** Relatore: **CAMPESE EDUARDO.**

O. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro M.

Dichiara inammissibile, GIUDICE DI PACE PARMA, 18/06/2020

100180 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE
Opposizione al decreto prefettizio di espulsione - Ricorso in cassazione - Legittimazione passiva del Prefetto o del Ministero dell'interno - Individuazione.

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA
- STRANIERI In genere.

Il ricorso per cassazione, avverso il provvedimento emesso all'esito del giudizio di opposizione al decreto prefettizio di espulsione del cittadino straniero, va proposto nei confronti dell'autorità che ha emanato il decreto impugnato e notificato presso la stessa, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Interno e ad esso notificato presso l'Avvocatura generale dello Stato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 18 com. 6

Massime precedenti Conformi: N. 22694 del 2021 Rv. 662348 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 24582 del 2020 Rv. 659666 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 27692 del 2018 Rv. 651449 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 15141 del 2001 Rv. 550716 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27599 del 21/09/2022** (Rv. **665640 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

G. (POSTERARO IVON) contro G. (PANUCCIO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA, 20/11/2018

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI -
ABITAZIONE Separazione dei coniugi - Assegnazione della casa familiare - Rilevanza ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento del coniuge - Comproprietario dell'immobile -
Sussistenza - Fondamento.

082310 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI -
ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE In genere.

Nella quantificazione dell'assegno di mantenimento, a seguito della separazione dei coniugi, deve attribuirsi rilievo anche all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela esclusiva della prole e del suo interesse a conservare il proprio habitat familiare, rappresenta un'utilità suscettibile di apprezzamento economico, come del resto espressamente precisato dall'art. 337 sexies c.c., anche nel caso in cui il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia comproprietario, perché il suo godimento del bene non trova fondamento nella comproprietà dell'abitazione, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della propria quota immobiliare e si

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

traduce in un pregiudizio economico, anch'esso valutabile ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 sexies com. 1

Massime precedenti Conformi: N. 20858 del 2021 Rv. 661830 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 20452 del 2022 Rv. 665228 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27600 del 21/09/2022 (Rv. 665641 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

T. (LONGARONI UMBERTO) contro T.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PER I MINORENNI ROMA, 20/08/2021

002043 ADOZIONE - ADOZIONE INTERNAZIONALE (DI MINORI) - IN GENERE Provvedimento straniero in materia di adozione - Dichiarazione di efficacia pronunciata dal tribunale per i minorenni - Decreto - Natura sostanziale di sentenza - Ricorso in appello - Necessità - Ricorso in cassazione - Inammissibilità - Competenza del Tribunale per i minorenni in unico grado - Non sussiste - Attitudine al giudicato - Sussiste - Ricorso straordinario per Cassazione - Esclusione.

La pronuncia del tribunale per i minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisivo e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante l'appello e non direttamente con il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 35 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 6079 del 2006 Rv. 587794 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 16990 del 2018 Rv. 649691 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27615 del 21/09/2022 (Rv. 665643 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

I. (CAPONNETTO VINCENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2018

013020 ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale - Divieto di patto commissorio - Nozione di ordine pubblico - Insussistenza - Conseguenze.

In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2744, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3255 del 2022 Rv. 664011 - 01, N. 14405 del 2022 Rv. 664688 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27670 del 21/09/2022 (Rv. 665884 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: NAZZICONE LOREDANA. Relatore: NAZZICONE LOREDANA.

I. (CICATIELLO MARIAROSARIA) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 15/04/2019

081089 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - INIZIATIVA - ISTANZA DEL P.M. Iniziativa del Pubblico ministero - Legittimazione - Notizia dell'insolvenza appresa da relazione ex art. 33 l.fall. - Notizia ricavata dagli atti relativi a procedimento penale per bancarotta depositati in sede di reclamo - Utilizzabilità.

In tema di iniziativa per la dichiarazione di fallimento da parte del pubblico ministero, quest'ultimo può richiedere il fallimento, ai sensi dell'art. 7 l.fall., quando abbia appreso la "notitia decoctionis" nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, attingendola dalla relazione prevista dall'art. 33 l.fall. o ricavandola dagli atti relativi ad un procedimento penale per bancarotta, i quali possono essere legittimamente depositati per la prima volta anche in sede di reclamo ex art. 18 l.fall.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 7, Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge Falliment. art. 33

Massime precedenti Vedi: N. 26407 del 2021 Rv. 662508 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27449 del 20/09/2022 (Rv. 665883 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: CAMPESE EDUARDO. Relatore: CAMPESE EDUARDO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Conf.)

B. (MOSTARDA MARCO) contro D. (POTERE GIOVANNI)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 30/10/2017

054011 CONTO CORRENTE (CONTRATTO DI) - EFFETTI DELL'ANNOTAZIONE IN CONTO - CREDITI VERSO TERZI Assegno circolare - Accredito salvo buon fine - Art. 1829 c.c. - Applicabilità - Inadempimento del terzo obbligato - Successivo storno - Legittimità.

In tema di assegno circolare, la clausola "salvo buon fine" o "salvo incasso" costituisce condizione sospensiva del trasferimento di proprietà delle somme portate dal titolo, in attesa che l'incarico conferito alla banca per la realizzazione del credito sia adempiuto con l'effettivo pagamento dell'importo, sicché qualora per l'avvenuto fallimento degli ordinatari la banca emittente non dia seguito al pagamento, la banca negoziatrice, nel restituire il titolo di credito al correntista, ha il diritto di eseguire un'operazione di storno, per il cui tramite l'ammontare indicato dall'assegno viene posto contabilmente a debito del cliente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1829 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11395 del 2019 Rv. 653916 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 26617 del 2007 Rv. 601099 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 27451 del 20/09/2022** (Rv. **665691 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **TRICOMI LAURA**. Relatore: **TRICOMI LAURA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Conf.)

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 09/12/2014

114097 OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITA' DEI LAVORI - RISERVE
Appalto pubblico - Riserve dell'appaltatore - Nozione - Tempestiva iscrizione - Formalità -
Contestazione da parte della P.A. - Onere della prova.

In tema di appalto di opere pubbliche, l'appaltatore che intenda contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'Amministrazione e avanzare pretese di maggiori compensi, indennizzi o danni a qualsiasi titolo dovuti, è tenuto, a pena di decadenza, ad iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità, o in altri documenti, secondo le modalità di cui all'art. 31 del d.m. n. 145 del 2000; ne consegue che, in caso di contestazione da parte dell'amministrazione appaltante, che può essere sollevata senza necessità di specificare nel dettaglio i requisiti formali omessi, spetta invece all'impresa appaltatrice l'onere di dimostrare la tempestività delle riserve, perché formulate nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 19/04/2000 num. 145 art. 31, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7805 del 2018 Rv. 647902 - 01, N. 4718 del 2018 Rv. 647629 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022** (Rv. **665881 - 02**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

S. (FERRANDO MAURO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2021

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE Giudizi separativi - Affidamento dei figli -
Valorizzazione delle relazioni del coordinatore genitoriale - Ammissibilità - Fondamento.

138228 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE -
IN GENERE In genere.

Nei giudizi di separazione fra coniugi, ai fini della statuizione sull'affidamento dei figli il giudice può legittimamente valorizzare il contenuto delle relazioni del coordinatore genitoriale, unitamente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, poiché nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura che imponga la tassatività dei mezzi di prova ed è pertanto consentito il ricorso alle prove atipiche.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Massime precedenti Vedi: N. 17392 del 2015 Rv. 636702 - 01, N. 3689 del 2021 Rv. 660319 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27348 del 19/09/2022** (Rv. **665881 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO**. Estensore: **FALABELLA MASSIMO**.

Relatore: **FALABELLA MASSIMO**.

S. (FERRANDO MAURO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 03/05/2021

082006 FAMIGLIA - FILIAZIONE - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 028244/2019 65608801

Massime precedenti Conformi: N. 28244 del 2019 Rv. 656088 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022** (Rv. **665882 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (PORQUEDDU VANESSA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/01/2018

138127 PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Scrittura privata prodotta dalla parte che ne disconosce la sottoscrizione - Onere della controparte di chiederne la verifica - Insussistenza.

Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli 214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si allega la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 24539 del 2016 Rv. 642806 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022** (Rv. **665882 - 02**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (PORQUEDDU VANESSA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/01/2018

056033 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Rapporto di conto corrente - Giudizio con domande contrapposte della banca e del correntista - Validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici - Rideterminazione del saldo a debito del cliente - Oneri probatori - Mancanza di alcuni estratti conto - Conseguenze.

In tema di rapporti di conto corrente bancario, ogni qualvolta sia accertata la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, la proposizione di contrapposte domande della banca e del correntista implica che ciascuna di esse sia onerata della prova della propria pretesa, sicché, in assenza di elementi di prova suscettibili di consentire l'accertamento del saldo del conto nel periodo non documentato, e in mancanza di allegazioni delle parti che permettano di ritenere pacifica l'esistenza di un credito o di un debito di un certo importo con riferimento a tale arco

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

temporale, deve procedersi alla determinazione del rapporto di dare e avere, con riguardo al periodo successivo per il quale constano gli estratti conto, procedendosi all'azzeramento del saldo iniziale del primo di detti estratti conto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2967

Massime precedenti Vedi: N. 23852 del 2020 Rv. 659438 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27301 del 16/09/2022 (Rv. 665943 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

P. (DEFILIPPI CLAUDIO) contro E.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE PARMA, 13/10/2015

100172 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - DECRETI Sovraindebitamento - Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti - Decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale confermato in sede di reclamo - Ricorribilità per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, non è proponibile il ricorso straordinario per cassazione avverso il decreto che, in sede di reclamo, abbia confermato la dichiarazione di inammissibilità della proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, insuscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun "vulnus" al diritto di difesa, dal momento che non è preclusa la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), l. n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo solo se il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 6, Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST., Costituzione art. 111, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 30534 del 2018 Rv. 651654 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4451 del 2018 Rv. 647424 - 01, N. 17836 del 2019 Rv. 654542 - 01, N. 28013 del 2022 Rv. 665750 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27323 del 16/09/2022 (Rv. 665637 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: TRICOMI LAURA. Relatore: TRICOMI LAURA.

T. (LIPERA GIUSEPPE) contro T. (D'APARO ALFREDO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 04/07/2019

082304 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CONSENSUALE Condizioni economiche contenute negli accordi di separazione consensuale - Impugnazione per vizio del consenso - Ammissibilità - Violenza morale - Differenza dal "metus ab intrinseco" - Fattispecie.

L'azione di annullamento delle pattuizioni di contenuto economico contenute negli accordi di separazione consensuale omologata può essere esercitata, integrando un vizio della volontà, nel caso di violenza morale, che si verifica qualora uno dei coniugi subisca una minaccia

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del negozio, di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso l'accordo, a differenza del caso in cui la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni, ovvero da personali valutazioni di convenienza. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nell'escludere la configurabilità della violenza morale, non aveva adeguatamente valorizzato l'esistenza di minacce da parte dell'ex coniuge, seppur giudizialmente accertate in sede penale, né la loro efficacia a coartare la volontà della ricorrente).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 158 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1427, Cod. Civ. art. 1441, Cod. Civ. art. 1434

Massime precedenti Vedi: N. 24321 del 2007 Rv. 601199 - 01, N. 17902 del 2004 Rv. 576717 - 01, N. 12058 del 2022 Rv. 664389 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27303 del 16/09/2022 (Rv. 665945 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

S. (IANNETTI GIANLUIGI) contro F. (BATTISTELLA MARIO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 17/02/2016

081293 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI Interventi di sostegno pubblico alle imprese - Restituzioni - Privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998 - Ambito applicativo - Riferimento in contratto alla specifica normativa - Necessità - Esclusione.

In tema di ripartizione dell'attivo fallimentare, l'art. 9, comma 5, d.lgs. n. 123 del 1998, recante disposizioni di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione, ivi compresa la risoluzione negoziale del rapporto; a tal fine spetta comunque al giudice verificare che si tratti di uno degli interventi regolati dal d.lgs. n. 123 del 1998, anche se nel contratto di finanziamento non vi è alcun riferimento a tale normativa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 7, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 123 art. 9, Legge Falliment. art. 111 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2745, Preleggi art. 12

Massime precedenti Vedi: N. 28892 del 2020 Rv. 659900 - 01, N. 9926 del 2018 Rv. 648259 - 01, N. 6508 del 2020 Rv. 657486 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27302 del 16/09/2022 (Rv. 665944 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: ABETE LUIGI. Relatore: ABETE LUIGI.

F. (MORINI SILVIA) contro F.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PAVIA, 24/03/2016

081161 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CREDITI DI LAVORO Opposizione stato passivo - Finanziamento assistito da

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

cessione del quinto dello stipendio - Datore di lavoro fallito ammesso al trattamento di CIGS per alcuni lavoratori - Legittimazione passiva - Condizioni.

113077 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE In genere.

In tema di opposizione allo stato passivo proposta dal finanziatore del lavoratore dipendente, nei confronti del fallimento del datore di lavoro, quando il finanziamento sia assistito da cessione del quinto dello stipendio ed il datore di lavoro abbia ottenuto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) per un determinato numero di lavoratori, quest'ultimo è tenuto al pagamento dell'importo oggetto della cessione se il dipendente finanziato non è ricompreso tra i lavoratori destinatari del trattamento di integrazione salariale, mentre in caso contrario la legittimazione spetta all'INPS, quale ente erogatore, per il tempo di durata della CIGS.

Riferimenti normativi: DPR 05/01/1950 num. 180 art. 55 CORTE COST., DPR 05/01/1950 num. 180 art. 52, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27074 del 14/09/2022 (Rv. 665880 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

F. (BOCCAGNA ROBERTO) contro B. (BELLONI ROBERTO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 06/02/2015

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Rimesse effettuate dal terzo datore di pegno sul conto corrente del debitore poi fallito - Irrevocabilità - Condizioni - Fondamento.

In tema di azione revocatoria fallimentare, non è suscettibile di revoca la rimessa effettuata nel conto corrente del debitore, poi fallito, da parte del terzo datore di pegno con denaro proveniente dalla vendita di beni costituiti in garanzia, ove quest'ultimo non abbia esercitato la rivalsa prima dell'apertura del concorso, poiché - a differenza di quanto accade nel caso in cui la rimessa riguardi il ricavato della vendita di beni dati in pegno dallo stesso debitore - tale atto non lede la "par condicio creditorum", trattandosi di un pagamento che, in quanto eseguito dal terzo in adempimento di una propria obbligazione e mediante l'utilizzazione di denaro proprio, non spiega alcuna incidenza sul patrimonio del fallito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2903 del 2016 Rv. 638462 - 01, N. 18234 del 2009 Rv. 609636 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27070 del 14/09/2022 (Rv. 665879 - 01)

Presidente: CRISTIANO MAGDA. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

R. (MARAN PAOLO) contro G.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 14/10/2014

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

081193 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDATARIE - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE Azione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.fall. - Prova della "scientia decoctionis" - Ricorso a presunzioni - Valutazioni del giudice - Contenuto.

In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23650 del 2021 Rv. 662337 - 01, N. 6686 del 2012 Rv. 622494 - 01, N. 29257 del 2019 Rv. 655636 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022** (Rv. **665636 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO**. Estensore: **MELONI MARINA**. Relatore: **MELONI MARINA**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

F. (LORENZONI FABIO) contro C. (LEONE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/05/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Proscioglimento definitivo nel giudizio di responsabilità contabile - Obbligo per l'amministrazione di rimborsare all'assessore le spese di giudizio ex art. 1720, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

Il diritto al rimborso delle spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale o amministrativa a carico di dipendenti di amministrazioni statali o di enti locali, per fatti connessi all'espletamento del servizio o comunque all'assolvimento di obblighi istituzionali, conclusi con l'accertamento dell'esclusione della loro responsabilità, non compete all'assessore comunale, non essendo configurabile tra quest'ultimo e l'ente un rapporto di lavoro dipendente, bensì un rapporto avente natura onoraria, né potendo trovare applicazione la disciplina privatistica in tema di mandato, stante la sua incompatibilità con la funzione pubblica rivestita, improntata ad autonomia e responsabilità anche politico-istituzionale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1720 com. 2, DPR 13/05/1987 num. 268 art. 67, Decreto Legge 25/03/1997 num. 67 art. 18 CORTE COST., DPR 01/06/1979 num. 191 art. 16, Legge 23/05/1997 num. 135 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20193 del 2014 Rv. 632090 - 01, N. 2366 del 2016 Rv. 639052 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26863 del 13/09/2022** (Rv. **665635 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.**

n. (MAGLIARISI GIANLUCA) contro U.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 22/03/2021

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Opposizione - Normativa emergenziale legata al Covid - Pendenza del procedimento di emersione del lavoro irregolare - Conseguenze.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, laddove il ricorrente, nell'impugnazione del provvedimento espulsivo, prospetti la pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modifiche, con l. n. 77 del 2020, al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell'inoltro della dichiarazione prevista e non anche di compiere una prognosi sull'esito della domanda di sanatoria, del tutto estranea alla sua competenza; ne consegue che, per effetto del comma 17 dell'art. 103 del d.l. citato, dopo la presentazione della dichiarazione, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5254 del 2013 Rv. 625363 - 01, N. 16272 del 2018 Rv. 649787 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26895 del 13/09/2022** (Rv. **665636 - 02**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.** P.M. **CENICCOLA ALDO.** (Conf.)

F. (LORENZONI FABIO) contro C. (LEONE SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 25/05/2016

061025 CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITA' - IN GENERE Proscioglimento definitivo del dipendente pubblico - Obbligo per l'amministrazione di appartenenza di rimborsare al dipendente proscioltto le spese di giudizio ex art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 639 del 1996 - Applicabilità ai soli giudizi di responsabilità iniziati successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 543 del 1996 - Irretroattività della norma - Sussistenza.

In tema di giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica, la norma di cui all'art. 3, comma 2 bis, del d.l. n. 543 del 1996 - convertito con modifiche dalla l. n. 639 del 1996 - la quale stabilisce, novellando l'art. 1, comma 1, della l. n. 20 del 1994, che in caso di definitivo proscioglimento le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza, non ha efficacia retroattiva e si applica, pertanto, ai soli giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/10/1996 num. 543 art. 3 com. 2 CORTE COST., Legge 20/12/1996 num. 639 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15054 del 2007 Rv. 598388 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26800 del 12/09/2022** (Rv. **665632 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.** P.M. **FICHERA GIUSEPPE.** (Diff.)

C. (URAS ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/08/2016

133060 PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 bis, Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13015 del 2018 Rv. 648758 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26801 del 12/09/2022** (Rv. **665633 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **MELONI MARINA.** Relatore: **MELONI MARINA.**

D. (RUSSO MAURIZIO) contro I. (FIORENTINO GIUSEPPE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 23/11/2016

118005 PATRIMONIO DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI - DESTINAZIONE Dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali - Domanda dell'acquirente per il rimborso della quota di prezzo - Abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 - Valore di stima o prezzo pagato comprensivo di riduzione concordata con i sindacati degli inquilini - Modalità applicative.

In tema di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, nella determinazione del maggior prezzo pagato che l'ente è tenuto a rimborsare agli acquirenti che ne facciano richiesta, il coefficiente di abbattimento ex art. 1 del d.l. n. 41 del 2004 (per il Comune di Napoli pari al 24,05%) deve ritenersi applicabile all'importo effettivamente versato, già comprensivo della riduzione dei valori di stima nella misura dell'8%, concordata dall'ente con i sindacati degli inquilini, trattandosi di benefici che operano su piani distinti, in quanto la norma nazionale opera a livello generale ed ha lo scopo di ricondurre ad equità situazioni di disparità dovute ai ritardi della pubblica amministrazione nella conclusione del procedimento di stima, mentre l'accordo locale è destinato ad incidere sul prezzo anche in ragione delle condizioni manutentive dell'immobile.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/2004 num. 41 art. 1, Legge 23/04/2004 num. 104 art. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 3728 del 2016 Rv. 638502 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26803 del 12/09/2022** (Rv. **665634 - 01**)

Presidente: **CAMPANILE PIETRO.** Estensore: **REGGIANI ELEONORA.** Relatore: **REGGIANI ELEONORA.**

R. (PEZZUTO RICCARDO) contro V. (MESSINESE DANTE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 28/07/2016

080041 ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Indennità ex art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Delega ad altro soggetto del compimento degli atti espropriativi - Soggetto obbligato al pagamento dell'indennità - Comune - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.

In tema di indennità spettante ai sensi dell'art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001, il soggetto tenuto al pagamento di tale indennità è l'ente espropriante che sia anche beneficiario dell'espropriazione, non anche il concessionario dell'opera pubblica, che abbia stipulato una convenzione non traslativa con il concedente e che risulti delegato al compimento degli atti espropriativi, senza alcuna espressa assunzione con efficacia esterna degli obblighi indennitari, a prescindere da quanto concordato tra concedente e concessionario nella convenzione, che non influisce sui rapporti con i soggetti estranei alla stessa; ne deriva che, ove l'ente espropriante e beneficiario dell'espropriazione sia il Comune, quest'ultimo sarà unico legittimato passivo al pagamento dell'indennità di cui si tratta, non potendo la società concessionaria dell'opera essere chiamata alla sua corresponsione, né in via esclusiva né in solido con il predetto ente territoriale.

Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 6 com. 8, DPR 08/06/2001 num. 327 art. 44, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 35 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 60

Massime precedenti Vedi: N. 14780 del 2020 Rv. 658245 - 01, N. 7104 del 2017 Rv. 644754 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26616 del 09/09/2022** (Rv. **665942 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **IOFRIDA GIULIA.** Relatore: **IOFRIDA GIULIA.**

P. (PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO MILANO) contro F. (CONTINISIO ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 09/08/2021

122009 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - IDENTITA' PERSONALE - IN GENERE Parto anonimo - Diritto alla conoscenza delle proprie origini - Morte della madre biologica - Trattamento dei dati acquisiti - Limiti e cautele - Bilanciamento con i diritti di eredi e discendenti della donna - Recessività di questi ultimi - Conseguenze.

Il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni concernenti le proprie origini e a conoscere l'identità della madre biologica, che alla nascita abbia dichiarato di non volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del d.P.R. n. 396 del 2000, sussiste anche quando quest'ultima sia deceduta, dovendo comunque essere esercitato in modo corretto e lecito, circondato da cautele a protezione del nucleo familiare e relazionale costituito dopo l'esercizio del diritto all'anonimato della donna; nel bilanciamento dei valori, tuttavia, stante l'ampiezza che deve essere riconosciuta al diritto all'accertamento dello "status" di figlio, la tutela dei diritti degli eredi e dei discendenti della madre non può che recedere di fronte alla tutela del diritto del figlio che rivendica il proprio "status", sicché, venuta meno l'esigenza di salvaguardare la vita e la salute di quest'ultima, non vi sono più elementi ostativi non soltanto per la conoscenza del rapporto di

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

filiazione ma anche per la proposizione dell'azione di accertamento dello "status" di figlio naturale.

Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 28 com. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 93, Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 art. 177 CORTE COST., DPR 03/11/2000 num. 396 art. 30 com. 1, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19824 del 2020 Rv. 658976 - 01, N. 22838 del 2016 Rv. 641857 - 01, N. 15024 del 2016 Rv. 641021 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26671 del 09/09/2022 (Rv. 665542 - 01)

Presidente: ACIERNO MARIA. Estensore: ACIERNO MARIA. Relatore: ACIERNO MARIA.

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Integrazione lavorativa - Situazione del paese d'origine del richiedente - Giudizio di comparazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare che la documentazione lavorativa prodotta a la situazione di estrema povertà, degrado umano e violenza del paese di origine del ricorrente costituiscono elementi idonei a fondare una condizione di vulnerabilità riconducibile nell'alveo dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla vita privata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19466 del 2022 Rv. 665333 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26574 del 09/09/2022** (Rv. **665541 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

B. (VASSALLO GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE CATANIA, 12/04/2016

081206 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - LOCAZIONE Provvedimento del giudice delegato ex art. 80, commi 3 e 4 l.fall. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 5 del 2006 - Reclamabilità ex art. 26 l.fall. - Fondamento.

In tema rapporti pendenti nel fallimento, il provvedimento adottato dal giudice delegato ai sensi dell'art. 80, comma 3, l.fall. (nella versione successiva alla riforma ex d.lgs. n. 5 del 2006), al fine di determinare, nel dissenso tra le parti, la misura dell'equo indennizzo per l'anticipato recesso del curatore dal contratto di locazione, è impugnabile, in mancanza di una previsione "ad hoc", con il reclamo ex art. 26 l.fall., in quanto mezzo ordinario di impugnazione dei decreti del giudice delegato quando "non sia diversamente disposto".

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 80, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST.

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26463 del 08/09/2022** (Rv. **665690 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **ABETE LUIGI.** Relatore: **ABETE LUIGI.**

S. (CAVICCHI EDOARDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26501 del 08/09/2022** (Rv. **665540 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **CROLLA COSMO.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

S. (MOSCA CATERINA) contro G. (MARINUCCI ENRICO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 28/06/2017

159388 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE Liquidazione della quota del socio uscente - Partecipazione agli utili e alle perdite inerenti ad "operazioni in corso" ex art. 2289, comma 3 c.c. - Riferibilità a sopravvenienze attive e passive già esistenti - Occupazione abusiva di un terreno della società astrattamente idonea a far sorgere

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

un credito indennitario - Riconducibilità al concetto di "operazioni in corso" - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione della quota del socio receduto da società di persone, l'art. 2289, comma 3, c.c., nel porre a favore ed a carico di detto socio, rispettivamente, gli utili e le perdite inerenti ad "operazioni in corso" alla data del recesso, si riferisce alle sopravvenienze attive e passive che trovino la loro fonte in situazioni già esistenti a quella data. Esso, pertanto, non è applicabile alla situazione di fatto rappresentata dall'occupazione di un terreno di proprietà della società da parte di una porzione di fabbricato appartenente ai soci di essa, situazione che solo astrattamente è idonea a far sorgere un credito indennitario in capo all'ente, ma che non costituisce all'attualità una componente attiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2289 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 8233 del 2016 Rv. 639465 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26279 del 06/09/2022 (Rv. 665878 - 01)

Presidente: **ACIERNO MARIA.** Estensore: **CASADONTE ANNAMARIA.** Relatore: **CASADONTE ANNAMARIA.**

A. (VOLTAGGIO ANTONIO) contro F.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 12/07/2021

082336 FAMIGLIA - POTESTA' DEI GENITORI Affidamento eterofamiliare - Accertamento dei presupposti - Espletamento di una c.t.u. - Necessità - Esclusione - Valutazione multidisciplinare operata fuori dal processo - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.

L'adozione di un provvedimento di affido eterofamiliare non richiede necessariamente che sia prima disposta una consulenza tecnica d'ufficio per valutare le capacità genitoriali e individuare le migliori modalità di affidamento, essendo sufficiente l'acquisizione di una valutazione multidisciplinare non risalente, operata da professionisti competenti e terzi rispetto alle parti, che abbia ad oggetto fatti concreti rilevanti ai fini della decisione, accertati nel contraddittorio delle parti e direttamente apprezzabili dal giudice, oltre che caratterizzanti le relazioni del minore con i genitori. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva disposto l'adozione della menzionata misura, fondandola sulla valutazione di un'equipe multidisciplinare della Asl, soggetto terzo rispetto ai Servizi sociali che avevano in carico il minore, svolta, previo ascolto dello stesso, in un arco temporale molto ampio in quanto ritenuta in grado di offrire comprovate garanzie di competenza e terzietà rispetto alle parti del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 333 CORTE COST., Cod. Civ. art. 337 ter

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26202 del 06/09/2022 (Rv. 665749 - 01)

Presidente: **DE CHIARA CARLO.** Estensore: **VANNUCCI MARCO.** Relatore: **VANNUCCI MARCO.**

B. (FAVA ANTONIO) contro B. (COLOMBO CLAUDIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 22/02/2017

033001 BORSA - IN GENERE Dovere informativo a carico dell'intermediario - Violazione - Risarcimento dei danni - Interessi compensativi e rivalutazione monetaria - Decorrenza dalla sottoscrizione delle obbligazioni - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di risarcimento del danno cagionato dall'intermediario per violazione dei doveri informativi previsti dal d.lgs. n. 58 del 1998, spettano al cliente danneggiato la rivalutazione monetaria del credito da danno emergente e gli interessi compensativi del lucro cessante, a decorrere dal giorno della sottoscrizione delle obbligazioni (giorno di verifica dell'evento dannoso), poiché, in assenza di risoluzione del contratto, l'obbligazione di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce, al pari dell'obbligazione risarcitoria da responsabilità aquiliana, un debito di valore, e non di valuta, tenendo luogo della materiale utilità che il creditore avrebbe conseguito se avesse ricevuto la prestazione dovutagli.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226

Massime precedenti Vedi: N. 6545 del 2016 Rv. 639519 - 01, N. 1627 del 2022 Rv. 663638 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26222 del 06/09/2022 (Rv. 665689 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **VELLA PAOLA.** *P.M.* **VITIELLO MAURO.** (Conf.)

I. (POZZI MASSIMO) contro L. (RAPPAZZO GIUSEPPE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

138245 PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Procedimento ex art. 263 c.p.c. - Ordine del giudice di presentazione del conto - Presupposti - Non contestazione di tale obbligo - Necessità - Fattispecie.

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 263, comma 2, c.p.c., in quanto il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito del rendiconto, senza procedere all'accertamento della permanenza del rapporto da cui tale obbligo discendeva e del quale era stata eccepita l'intervenuta estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Massime precedenti Conformi: N. 4765 del 2007 Rv. 595000 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26071 del 05/09/2022 (Rv. 665536 - 01)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** *Estensore:* **AMATORE ROBERTO.** *Relatore:* **AMATORE ROBERTO.** *P.M.* **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

G. (DELFINO ROBERTO MARCELLO) contro L. (DI SARNO ALESSANDRA)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 29/11/2017

159403 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - SOCI ACCOMANDANTI - IN GENERE Comunicazione annuale del bilancio ai soci accomandanti - Obbligo

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

dell'amministratore ex art. 2320, comma 3, c.c. - Richiesta degli aventi diritto - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di società in accomandita semplice, la comunicazione dei bilanci ai soci accomandanti costituisce un adempimento imposto all'amministratore dall'art. 2320, comma 3, c.c. che prescinde da una richiesta avanzata dai soci, in quanto risponde al più generale dovere di diligenza nella conduzione della gestione sociale anche nei rapporti interorganici, consentendo, da un lato, l'esercizio del potere di controllo e di critica dei soci sull'operato dell'accomandatario, dall'altro, di ritenere consolidato l'esercizio, in mancanza di impugnazione. (Fattispecie in tema di revoca del socio accomandatario).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2320 com. 2

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26149 del 05/09/2022** (Rv. **665539 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE.** Estensore: **ZULIANI ANDREA.** Relatore: **ZULIANI ANDREA.** P.M. **SANLORENZO RITA.** (Diff.)

F. (VENERONI MARIA ELENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazioni di fatti persecutori o del rischio di un danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio negativo sulla credibilità intrinseca - Controllo della credibilità estrinseca - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca – che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito – poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 35, Costituzione art. 10, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

Massime precedenti Vedi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26076 del 05/09/2022** (Rv. **665537 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.** Relatore: **D'ORAZIO LUIGI.** P.M. **CARDINO ALBERTO.** (Conf.)

A. (MARTIELLI VITO ANTONIO) contro F. (SOGGIA MARIO)

Rigetta, TRIBUNALE TARANTO, 27/05/2019

081220 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - VENDITA DI IMMOBILI - MODALITA' Opzione del curatore per la procedura competitiva ex art. 107, comma 1, l.fall. - Avviso di vendita - Natura di "lex specialis" - Conseguenze - Previsione della decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo del prezzo entro il termine indicato - Prorogabilità "ex post" in assenza di causa non imputabile - Esclusione - Fondamento.

In tema di liquidazione dell'attivo fallimentare, qualora il curatore opti per una procedura competitiva deformalizzata ex art. 107, comma 1, l.fall., l'avviso di vendita costituisce nondimeno la "lex specialis" di essa, fissando regole inderogabili di trasparenza e correttezza anche a salvaguardia della parità fra gli offerenti, il che postula che, ove lo stesso preveda la decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo nel termine indicato, non sia concedibile una proroga "ex post", a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per causa non imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 107 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 21007 del 2022 Rv. 665231 - 01, N. 22383 del 2019 Rv. 655028 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022** (Rv. **665686 - 02**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **D'ORAZIO LUIGI.**

S. (TEGAS TONINO) contro S. (CORRAINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/07/2017

159470 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - RAPPORTI TRA SOCI - AMMINISTRAZIONE - IN GENERE Socio amministratore - Irregolarità o illecità nella gestione - Esclusione dalla società - Ammissibilità - Fondamento.

Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illecità commesse dall'amministratore determinino non solo la revoca del mandato e l'esercizio dell'azione di responsabilità, ma anche l'esclusione da socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell'ente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2293, Cod. Civ. art. 2318

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26133 del 05/09/2022** (Rv. **665688 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **AMATORE ROBERTO.** Relatore: **AMATORE ROBERTO.**

C. (DIFONZO PASQUALE) contro C. (GIANCASPRO GIROLAMO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 15/03/2018

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

159445 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IRREGOLARE E DI FATTO - IN GENERE Domanda di riconoscimento di socio di fatto - Successiva proposizione di una domanda di riconoscimento di socio accomandante occulto - Novità della domanda - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

La proposizione della domanda di riconoscimento della qualità di socio accomandante occulto rispetto a quella di riconoscimento della qualità di socio di fatto, originariamente proposta, non integra una inammissibile domanda nuova, poiché la "causa petendi" è costituita in entrambi i casi dall'accertamento del rapporto sociale, indipendentemente dalla sua esteriorizzazione nei confronti dei terzi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere il vizio di ultrapetizione nella sentenza di appello che aveva affermato la sussistenza di una società di fatto, laddove la parte attrice aveva, in primo grado, allegato l'esistenza di una società convenzionalmente occultata mediante la dissimulazione di una impresa individuale intestata ad uno dei soci).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2247, Cod. Civ. art. 2251, Cod. Civ. art. 2297, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Conformi: N. 7776 del 2017 Rv. 644832 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 6854 del 2017 Rv. 643374 - 01, N. 8981 del 2016 Rv. 639539 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26060 del 05/09/2022** (Rv. **665687 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA**. Estensore: **CATALLOZZI PAOLO**. Relatore: **CATALLOZZI PAOLO**.

I. (TOLA ANTONIO PAOLO) contro G. (ODDO DAVIDE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/05/2017

159010 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 008962/2019 65356801

Massime precedenti Conformi: N. 8962 del 2019 Rv. 653568 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 26121 del 05/09/2022** (Rv. **665538 - 01**)

Presidente: **SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE**. Estensore: **ZULIANI ANDREA**. Relatore: **ZULIANI ANDREA**. P.M. **SANLORENZO RITA**. (Conf.)

Z. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste,

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda di un cittadino pakistano volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione di una situazione di conflitto armato, aveva esaminato solo il rapporto EASO pubblicato un mese dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare altre COI specificamente indicate dalla difesa nell'atto di appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26059 del 05/09/2022 (Rv. 665686 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

S. (TEGAS TONINO) contro S. (CORRAINI ANTONIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 04/07/2017

159389 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - NORME APPLICABILI - IN GENERE Delibera di esclusione del socio accomandatario che abbia l'amministrazione della società - Conseguenze.

In tema di amministrazione nella società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l'amministratore non può che essere un socio accomandatario, l'eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta "ipso iure" anche la cessazione dalla carica di amministratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2286, Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2315, Cod. Civ. art. 2318, Cod. Civ. art. 2319

Massime precedenti Conformi: N. 18844 del 2016 Rv. 641828 - 02

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25927 del 02/09/2022 (Rv. 665874 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: D'ORAZIO LUIGI. Relatore: D'ORAZIO LUIGI.

R. (SPADA ANTONINO) contro I. (DE BENEDICTIS MARCO)

Rigetta, TRIBUNALE SIRACUSA, 07/12/2016

159494 SOCIETA' - DI PERSONE FISICHE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SOCIETA' SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - ESCLUSIONE - AD OPERA DEGLI ALTRI SOCI - IN GENERE Clausola compromissoria statutaria - Attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio - Esclusione - Devoluzione della controversia sull'opposizione alla delibera ex art. 2287 c.c. - Sussistenza - Fondamento.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di esclusione del socio dalla società di persone, la presenza nello statuto di una clausola compromissoria, non comporta l'attribuzione agli arbitri del potere di decidere l'esclusione del socio, ma solo la devoluzione a questi ultimi della cognizione sulla controversia conseguente all'adozione della delibera di esclusione, poiché la previsione di tale clausola è cosa ben diversa dalla deroga alle disposizioni di legge che, come nel caso dell'art. 2287 c.c., attribuiscono alla maggioranza dei soci determinati poteri nei confronti della minoranza, regolandone l'esercizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2287, Cod. Civ. art. 2286, Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 5 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 5019 del 2009 Rv. 618178 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 25966 del 02/09/2022** (Rv. **665877 - 01**)

Presidente: **GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.** Estensore: **MERCOLINO GUIDO.**

Relatore: **MERCOLINO GUIDO.**

F. (SCARSELLI GIULIANO) contro G. (TOZZI IACOPO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/05/2020

082323 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO Inosservanza dell'obbligo di fedeltà - Tolleranza dell'altro coniuge - Rilevanza ai fini dell'esclusione dell'addebito - Insussistenza - Limiti.

In tema di addebito della separazione personale per inosservanza dell'obbligo di fedeltà, ai fini dell'esclusione del nesso causale tra la relativa condotta e l'impossibilità della prosecuzione della convivenza, non assume rilievo la tolleranza dell'altro coniuge, non essendo configurabile un'esimente oggettiva, che faccia venire meno l'illiceità del comportamento, né una rinuncia tacita all'adempimento dei doveri coniugali, aventi carattere indisponibile, anche se la sopportazione dell'infedeltà altrui può essere presa in considerazione, unitamente ad altri elementi, quale indice rivelatore del fatto che l'"affectio coniugaliis" era già venuta meno da tempo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 5762 del 1997 Rv. 505521 - 01, N. 19450 del 2007 Rv. 598941 - 01

Sez. 1 - , **Sentenza n. 25924 del 02/09/2022** (Rv. **665535 - 01**)

Presidente: **SCALDAFERRI ANDREA.** Estensore: **VELLA PAOLA.** Relatore: **VELLA PAOLA.** P.M. **DE MATTEIS STANISLAO.** (Conf.)

W. (FABIANI MASSIMO) contro E. (PARENTE GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 29/10/2015

081133 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - IN GENERE Proposta del terzo - Liberazione immediata del fallito - Debiti tributari - Art. 8 Statuto del contribuente.

In tema di concordato fallimentare, alla proposta concordataria formulata dal terzo con liberazione immediata del fallito ai sensi dell'art. 137, comma 7, l.fall., non si applica il divieto di accollo liberatorio del debito di imposta previsto dall'art. 8, comma 2, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente).

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 137 com. 2, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 8 com. 2

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25854 del 01/09/2022 (Rv. 665685 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO.

P. (IRTUSO ANTONELLO, EMANUELE, SAVERIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO

067015 DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONVENZIONI E TRATTATI INTERNAZIONALI Sentenza straniera di condanna per il pagamento degli alimenti in favore di minori - Potere di azione del Ministero dell'Interno - Prova della "legitimatio ad causam" - Contenuto - Mancato adempimento - Rilievo d'ufficio - Necessità - Fattispecie.

133181 PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE (POTERI DEL GIUDICE) - AD CAUSAM In genere.

Il Ministero dell'interno, quale autorità intermediaria ai sensi della convenzione di New York del 20 giugno 1956 sul riconoscimento all'estero degli obblighi alimentari, quando agisce in giudizio in qualità di sostituto processuale del titolare del credito, ex art. 81 c.p.c., deve provare la sua "legitimatio ad causam" - intesa come prova della specifica investitura proveniente dal soggetto creditore - mediante la produzione in giudizio della richiesta presentata dal titolare del credito, allegando e provando l'identità dell'istante ed anche il conferimento dell'autorizzazione, ove eventualmente prescritta, non potendosi ritenere sufficiente a legittimare la proposizione della domanda giudiziale, la mera designazione del Ministero dell'Interno come organismo abilitato ad esercitare la funzione d'istituzione intermediaria, compiuta dallo Stato ai sensi dell'art. 2, par. 1 della Convenzione, dovendo il giudice del merito, in mancanza di tale prova, sollevare la questione d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice d'appello che aveva ritenuto che l'onere di contestare specificamente l'assenza di una valida richiesta indirizzata al Ministero da parte dell'avente diritto incombesse al debitore e che la mancata contestazione in primo grado da parte sua, dovesse far ritenere la questione ormai incontestata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 112, Tratt. Internaz. 20/06/1956 art. 3, Tratt. Internaz. 20/06/1956 art. 3 com. 3, Legge 23/03/1958 num. 338, Cod. Civ. art. 433

Massime precedenti Vedi: N. 1992 del 1996 Rv. 496278 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 25855 del 01/09/2022 (Rv. 665876 - 01)

Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO. Estensore: MERCOLINO GUIDO.

Relatore: MERCOLINO GUIDO.

B. (FERRI PAOLO) contro C. (CEI MARIA TERESA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 23/06/2020

037003 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - CAPACITA' DI AGIRE - IN GENERE Amministrazione di sostegno - Decreto di apertura - Modifica - Specificazione degli atti o delle categorie di atti

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

che richiedono l'intervento dell'amministratore - Audizione personale del beneficiario e ministero del difensore - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di amministrazione di sostegno, il decreto di modifica che specifichi gli atti o le categorie di atti che devono essere compiuti con l'intervento dell'amministratore non richiede l'audizione personale del beneficiario, prevista dall'art. 407, comma 2, c.c. soltanto per la nomina dell'amministratore, né il ministero del difensore, necessario solo qualora il giudice ritenga di emettere un provvedimento che, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze analoghi a quelli stabiliti dalla legge per gli interdetti o gli inabilitati. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto non necessario il ministero del difensore e l'audizione del beneficiario in relazione alla modifica officiosa del decreto nel quale era stata aggiunta, oltre alla già prevista necessità di rappresentanza dell'amministratore di sostegno per tutti gli atti di straordinaria amministrazione, anche che il beneficiario non potesse liberamente disporre, se non in misura limitata a 400,00 euro mensili, delle somme depositate su di un conto corrente a lui intestato).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 405 CORTE COST., Cod. Civ. art. 407 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 7241 del 2020 Rv. 657558 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28333 del 29/09/2022 (Rv. 665897 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** Estensore: **FALABELLA MASSIMO.** Relatore: **FALABELLA MASSIMO.**

P. (DE BENEDETTO PIETRO) contro T. (DONVITO PAOLA ANTONIA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI TARANTO, 27/02/2019

037094 CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - POTESTA' DEI GENITORI (TITOLARITA') - DECADENZA - PROCEDIMENTO Procedimenti "de potestate" - Nomina del curatore speciale - Impugnabilità con ricorso straordinario per cassazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di procedimenti instaurati per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. non è ricorribile per cassazione poiché è privo sia del requisito della definitività (essendo revocabile e modificabile in ogni tempo ex art. 742 c.p.c.) sia di quello della decisorietà (in quanto pur attenendo a posizioni di diritto soggettivo, non risolve conflitti su diritti contrapposti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Costituzione art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 11947 del 1998 Rv. 521095 - 01, N. 22566 del 2015 Rv. 637692 - 01, N. 38883 del 2021 Rv. 663536 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27963 del 23/09/2022 (Rv. 665896 - 01)

Presidente: **MELONI MARINA.** Estensore: **CARADONNA LUNELLA.** Relatore: **CARADONNA LUNELLA.**

P. (ACQUILINO SERGIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 25/03/2021

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

082331 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - RICONCILIAZIONE E TRANSAZIONE Riconciliazione dei coniugi dopo la separazione - Onere della prova - Valutazione del giudice di merito - Sindacato in sede di legittimità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

Il coniuge che ha interesse a far accertare l'avvenuta riconciliazione, dopo la separazione, ha l'onere di fornire una prova piena e incontrovertibile della ricostituzione del consorzio familiare, che il giudice di merito è chiamato a verificare, compiendo un apprezzamento insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una motivazione adeguata ed esaustiva. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile, perché attinente al merito, la censura contro la sentenza che aveva ritenuto non provata la riconciliazione in base alle risultanze istruttorie, dalle quali era emerso soltanto che i coniugi avevano continuato a frequentarsi conservando una conflittualità tale da far escludere il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la convivenza).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20323 del 2019 Rv. 654966 - 02, N. 1630 del 2018 Rv. 647784 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27843 del 22/09/2022 (Rv. 665711 - 02)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (GIOCONA SANTI PIERPAOLO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 18/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Piano del consumatore sovraindebitato - Creditore privilegiato - Sorte della parte incapiente - Previsione di ulteriore soddisfacimento - Necessità.

In tema di sovraindebitamento, il creditore privilegiato di cui, ai sensi dell'art. 7 della l. n. 3 del 2012, il piano del consumatore prevede il pagamento parziale nei limiti di capienza del valore periziato del bene, non cessa di essere creditore per la parte degradata in chirografo, per cui su questa stessa parte gli spetta necessariamente un ulteriore soddisfacimento, nella misura prevista per gli altri creditori chirografari.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17834 del 2019 Rv. 654540 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27843 del 22/09/2022 (Rv. 665711 - 01)

Presidente: FERRO MASSIMO. Estensore: DI MARZIO MAURO. Relatore: DI MARZIO MAURO.

B. (GIOCONA SANTI PIERPAOLO) contro T.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE RAGUSA, 18/02/2021

081001 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - IN GENERE Omologazione piano del consumatore sovraindebitato - Disciplina anteriore al d.l. n. 137 del 2020 conv. in l. n. 176 del 2022- Valutazione di meritevolezza - Necessità - Onere della prova.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di sovraindebitamento, l'art. 12-bis, comma 3, della l. n. 3 del 2012, nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.l. n. 137 del 2000, conv. in l. n. 176 del 2020, richiede al giudice, in sede di omologazione del piano del consumatore, la valutazione della meritevolezza del sovraindebitato, al quale spetta l'onere di provare di aver assunto le proprie obbligazioni con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e di essere ricorso al credito in misura proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, non riuscendo poi a fronteggiarle a causa di eventi sopravvenuti non imputabili.

Riferimenti normativi: Legge 27/01/2012 num. 3 art. 12 bis, Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 4 ter CORTE COST., Legge 18/12/2020 num. 176 art. 1

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27378 del 19/09/2022 (Rv. 665710 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

B. (PANARITI PAOLO) contro M.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 30/08/2021

057001 CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Intermediazione finanziaria - Risoluzione del contratto di negoziazione - Mancata adesione all'o.p.s. del Governo argentino - Fatto colposo del danneggiato ex art. 1227, comma 2, c.c. - Esclusione - Fondamento.

In caso di risoluzione del contratto di negoziazione di obbligazioni argentine, la mancata adesione all'offerta pubblica di scambio del governo argentino - pur determinando per il risparmiatore il mantenimento di titoli privi di valore, anziché la consegna in concambio di titoli aventi valore superiore - non rappresenta una condotta rimproverabile ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., posto che tale adesione comporta la novazione del rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento; inoltre, la disciplina del fatto colposo del danneggiato si applica solo alle fattispecie relative al risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1458, Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19891 del 2022 Rv. 664975 - 01, N. 13994 del 2018 Rv. 649165 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27379 del 19/09/2022 (Rv. 665895 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

B. (BONNI ALESSANDRO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/08/2021

140032 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE Processo civile telematico - Sottoscrizione telematica - Duplicato informatico e copia informatica - Differenza - Fattispecie.

In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 5, Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11306 del 2021 Rv. 661283 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27267 del 16/09/2022 (Rv. 665709 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **BISOGNI GIACINTO.** *Relatore:* **BISOGNI GIACINTO.**

R. (MANGIAFICO CLAUDIO) contro D. (LANDOLFI PASQUALE)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 27/07/2021

122028 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - RISERVATEZZA - IN GENERE Diffusione di riprese filmate eseguite contro la volontà della paziente ospedaliera - Responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e responsabilità solidale extracontrattuale dell'emittente televisiva - Configurabilità - Fondamento.

La diffusione di riprese filmate eseguite contro la volontà di una paziente ospedaliera è suscettibile di comportare la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, per violazione degli specifici obblighi di protezione dei pazienti rispetto alle potenziali lesioni provenienti da terzi, e quella solidale dell'emittente televisiva, per violazione del generale principio del "neminem laedere", postulando l'art. 2055 c.c., ai fini dell'imputazione a più persone di un fatto dannoso per titoli di responsabilità diversi, soltanto l'unicità del fatto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Massime precedenti Vedi: N. 22741 del 2021 Rv. 662351 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27226 del 15/09/2022 (Rv. 665708 - 01)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO.** *Estensore:* **BISOGNI GIACINTO.** *Relatore:* **BISOGNI GIACINTO.**

S. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.
Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Scarsa credibilità del racconto dell'asilante desunto dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione - Irrilevanza - Accertamento officioso - Valutazione complessiva

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

- Necessità - Condizione femminile nel Paese di origine - Rischio di esposizione alla tratta di esseri umani - Vulnerabilità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, la valutazione di scarsa credibilità del racconto offerto dal richiedente non può essere desunta dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione, atteso che la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" deve essere globale nel considerare sia l'esistenza che il grado di deprivazione dei diritti umani nell'area di provenienza della richiedente, sia nel valutare i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre la richiedente ad un'oggettiva vulnerabilità personale, quando risultino dedotti fenomeni di aggressione ai diritti della popolazione femminile e il rischio concreto di sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2021 Rv. 662166 - 01, N. 30402 del 2021 Rv. 662725 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27113 del 14/09/2022 (Rv. 665707 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: MERCOLINO GUIDO. Relatore: MERCOLINO GUIDO.

R. (CARPINO SALVATORE) contro F.
Rigetta, TRIBUNALE RAGUSA, 02/03/2021

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Eccezione di prescrizione sollevata dal curatore davanti al giudice delegato - Successiva contumacia in sede di opposizione - Onere del curatore di riproporre un'eccezione in senso stretto accolta nella fase sommaria - Esclusione.

Qualora in sede di verifica del passivo sia stata accolta dal giudice delegato un'eccezione in senso stretto, quale quella di prescrizione, della stessa non è precluso il riesame nel successivo giudizio di opposizione, quand'anche il curatore rimanga in esso contumace, non avendo quest'ultimo l'onere di riproporla in tale sede.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938

Massime precedenti Conformi: N. 6522 del 2017 Rv. 644596 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26612 del 09/09/2022 (Rv. 665573 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

N. (GASPARIN DANIELA) contro M.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Sentenza di patteggiamento - Ragione ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

SEZIONE PRIMA E SESTA PRIMA

In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 27, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01, N. 677 del 2022 Rv. 663488 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione seconda e sesta
seconda



Sez. 2 - , **Sentenza n. 28133 del 27/09/2022** (Rv. **665702 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

P. (ANTONELLI MARIA) contro C. (GALLETTO TOMASO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 03/12/2019

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE Illecito ex art. 147, comma 1, lett. a), della l. n. 89 del 2013 - Condotta tenuta in ambito privato e pubblico - Rilevanza - Esclusione - Lesione del decoro del notaio e della classe notarile - Sufficienza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, la fattispecie di cui all'art. 147, comma 1, lett. a) della l. n. 89 del 2013 è integrata ogniqualvolta il notaio pone in essere una condotta idonea a ledere la propria dignità e reputazione all'interno della collettività in cui opera e a compromettere il decoro e il prestigio della classe notarile, senza che rilevi la sfera privata o pubblica nella quale tale condotta si è estrinsecata, dal momento che egli non è solo un libero professionista, ma riveste anche la qualità di pubblico ufficiale a cui sono delegate funzioni pubbliche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto illecito disciplinare, ai sensi della predetta disposizione, l'omesso versamento da parte del notaio delle imposte e dei contributi previdenziali ricadenti nell'ambito della propria sfera personale, trattandosi di condotta anomala per un pubblico ufficiale avente il compito di riscuotere le imposte indirette).

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 30 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 10872 del 2018 Rv. 648829 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 28132 del 27/09/2022** (Rv. **665701 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **GIANNACCARI ROSSANA**. Relatore: **GIANNACCARI ROSSANA**. P.M. **DE RENZIS LUISA**. (Diff.)

P. (MAZZOLI PAOLO) contro C. (CACIA GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 07/02/2020

112017 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - SANZIONI PER LE CONTRAVVENZIONI E VIOLAZIONI - IN GENERE Oblazione ex art. 145-bis della legge n. 89 del 1913 - Applicabilità - Infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria" - Nozione - Sanzione concretamente applicata - Irrilevanza - Sanzione astrattamente applicabile - Rilevanza - Infrazione punibile con la sospensione - Ammissibilità dell'oblazione - Esclusione.

In tema di responsabilità disciplinare dei notai, l'art. 145 bis della l. n. 89 del 1913, introdotto dall'art. 28 del d.lgs. n. 249 del 2006, prevedendo l'oblazione in caso di infrazione "punibile con la sola sanzione pecuniaria", ha riguardo alla sanzione applicabile in astratto e non a quella applicata in concreto; pertanto, l'oblazione non è consentita per le infrazioni punibili con la sospensione, anche se per esse sia stata irrogata una sanzione pecuniaria a seguito della concessione delle attenuanti.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 145 bis, Decreto Legisl. 01/08/2006 num. 249 art. 28

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Conformi: N. 4720 del 2012 Rv. 622115 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 28147 del 27/09/2022 (Rv. 665703 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.
F. (FERRARI GIUSEPPE FRANCO) contro N. (COLLINI MAURO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 27/04/2018

136138 PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE Distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate - Finestra di una parete che non fronteggia l'altra parete - Estensione - Adesione delle due pareti su tutto il fronte e su tutta l'altezza con assenza di interstizi e intercapedini - Esclusione.

L'obbligo di rispettare una distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, previsto dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, vale anche quando la finestra di una parete non fronteggi l'altra parete (per essere quest'ultima di altezza minore dell'altra), tranne che le due pareti aderiscano in basso l'una all'altra su tutto il fronte e per tutta l'altezza corrispondente, senza interstizi o intercapedini residui.

Riferimenti normativi: DM Lavori pubblici 02/04/1968 art. 9

Massime precedenti Vedi: N. 24471 del 2019 Rv. 655256 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27996 del 26/09/2022 (Rv. 665700 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.
B. (PANARITI PAOLO) contro M. (COSSEDDU ANTONIO MARIA)
Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SASSARI, 21/07/2017

082308 FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE Assegnazione della casa familiare - Omessa trascrizione del provvedimento di assegnazione - Alienazione della casa familiare - Azione di simulazione proposta dall'assegnatario - Legittimazione - Sussistenza - Fondamento.

Il difetto di trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare legittima l'assegnatario ad agire in giudizio ex art. 1415, comma 2, c.c. per far valere la simulazione di atti di alienazione relativi alla casa familiare, indipendentemente dalla circostanza che al medesimo non debba essere rimproverato un atteggiamento di inerzia nella trascrizione del provvedimento di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1415 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 29923 del 2020 Rv. 660119 - 02

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022 (Rv. 665699 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO.
B. (BARDINI ALBERTO) contro R. (BATTAGLIA EMILIO)
Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

133214 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - Esclusività - Limiti - Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione - Sussistenza - Conseguenze - Pluralità di difensori - Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario - Fondamento.

La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02, N. 6781 del 2016 Rv. 639339 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27977 del 23/09/2022** (Rv. **665698 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **PAPA PATRIZIA**. Relatore: **PAPA PATRIZIA**. P.M. **MISTRI CORRADO**. (Diff.)

F. (BORTOLATO TITO) contro G. (CARRICATO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2016

100206 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Condanna del garantito - Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Accettazione del garante - Necessità - Fondamento.

In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l'estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell'unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l'estensione al garante della legittimazione a contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 16590 del 2019 Rv. 654293 - 01, N. 12174 del 2020 Rv. 658074 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27975 del 23/09/2022** (Rv. **665697 - 01**)

Presidente: **D'ASCOLA PASQUALE**. Estensore: **COSENTINO ANTONELLO**. Relatore: **COSENTINO ANTONELLO**. P.M. **DELL'ERBA ROSA MARIA**. (Conf.)

D. (MICALI ALESSANDRA) contro C. (SCAGLIA CARLO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO GENOVA, 11/02/2019

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

254003 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - ATTI DI ACCERTAMENTO Illeciti a carattere permanente - Cessazione della permanenza - Data dell'accertamento - Sussistenza - Data della irrogazione della sanzione - Esclusione - Fattispecie.

In materia di sanzioni amministrative, in caso di illeciti a carattere permanente (come, nella specie, quello previsto dall'art. 124 d.lgs. n. 152 del 2006 per gli impianti di trattamento dei reflui urbani privi del prescritto provvedimento autorizzativo provinciale), la cessazione della permanenza coincide con la data dell'accertamento e non con quella dell'irrogazione della sanzione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 124, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 133 com. 2, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14592 del 2019 Rv. 654232 - 01, N. 18592 del 2012 Rv. 623977 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27517 del 20/09/2022 (Rv. 665696 - 01)

Presidente: BERTUZZI MARIO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

D. (GEREMIA RINALDO) contro M. (DE MICHELE ENRICO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BARI, 11/10/2016

113075 OBBLIGAZIONI IN GENERE - APPARENZA DEL DIRITTO Costituzione di servitù ad opera del rappresentante - Forma scritta "ad substantiam" della procura - Necessità - Difetto - Applicabilità del principio dell'apparenza in favore del titolare del fondo dominante privo di colpa - Esclusione - Ragioni.

157015 SERVITU' - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU' VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE In genere.

In tema di diritti reali, la costituzione di una servitù da parte del rappresentante del proprietario del fondo servente, postula che i poteri di quest'ultimo trovino titolo in una procura avente la medesima forma scritta "ad substantiam" prescritta, a pena di nullità, per tale tipo di contratti, a nulla rilevando che, in suo difetto, il terzo abbia confidato, senza sua colpa, nella sussistenza di una situazione apparente, atteso che, per i contratti soggetti a vincolo di forma non può trovare applicazione il principio dell'apparenza del diritto, sussistendo per essi un onere legale di documentazione della procura.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1350 lett. 1, Cod. Civ. art. 1392, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1192 del 2017 Rv. 642563 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27399 del 20/09/2022 (Rv. 665694 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: COSENTINO ANTONELLO. Relatore: COSENTINO ANTONELLO.

D. (TOSCANO NICOLA ROBERTO) contro P.
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 16/02/2017

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

042090 COMMERCIO - INTERNO - INDIRIZZO DEGLI SCAMBI - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Sanzioni amministrative - Detenzione di provette scadute - Nozione di "messa in servizio" - Limitazione all'"uso qualificato" - Esclusione - Estensione all'"uso generico" - Sussistenza.

254002 SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE In genere.

In tema di sanzioni amministrative, integra la c.d. "messa in servizio" ex art. 1, comma 1, lett. j, d.lgs. n. 332 del 2000, la detenzione di provette non più in corso di validità, essendo a tal fine irrilevante la distinzione tra "uso qualificato", ossia quello effettuato dal laboratorio diagnostico che procede all'esame dei campioni biologici, e "uso generico", ossia quello effettuato dall'operatore che procede alla raccolta dei suddetti campioni, in ragione dell'assenza di distinguo contenuti nella norma e in ossequio al senso comune della parola "utilizzazione". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse pronto per l'utilizzazione l'inserimento, da parte dell'infermiere, di un campione biologico medico-diagnostico "in vitro" scaduto da inviare in laboratorio per la sua analisi).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/09/2000 num. 332 art. 1 com. 1 lett. J, Decreto Legisl. 08/09/2000 num. 332 art. 3 com. 1, Decreto Legisl. 08/09/2000 num. 332 art. 19 com. 3, Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 3, Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 24/02/1997 num. 46 art. 23 com. 8 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 1 com. 2 CORTE COST.

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27401 del 20/09/2022 (Rv. 665695 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA.

Relatore: GIANNACCARI ROSSANA.

D. (ARENA ANTONINO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE TERMINI IMERESE, 26/04/2018

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Contestazione immediata delle infrazioni - Fermo del veicolo a tali fini - Deroga in riferimento a determinate strade individuate da provvedimento prefettizio ex art. 4 del d.l. n. 121 del 2002 - Valutazioni alla base di detto provvedimento - Caratteri - Merito dell'attività amministrativa - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Sindacato da parte dell'autorità giudiziaria (ordinaria o amministrativa) - Esclusione.

In materia di circolazione stradale, l'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 168 del 2002, nel demandare al prefetto l'individuazione delle strade (o di singoli tratti di esse), diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, nelle quali non è possibile il fermo di un veicolo, ai fini della contestazione immediata delle infrazioni, senza che venga recato pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico od all'incolumità degli agenti operanti o dei soggetti controllati, subordina tale provvedimento a una pluralità di valutazioni non solo strettamente tecniche, ma anche ampiamente discrezionali, che, in quanto attinenti al merito dell'attività amministrativa, non sono suscettibili di sindacato da parte dell'autorità giudiziaria, ordinaria od amministrativa, il cui potere di valutazione, ai fini della disapplicazione per l'una o l'annullamento per l'altra, è limitato all'accertamento dei soli vizi di legittimità dell'atto.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4242 del 2010 Rv. 611901 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27177 del 15/09/2022 (Rv. 665888 - 01)

Presidente: MOCCI MAURO. Estensore: OLIVA STEFANO. Relatore: OLIVA STEFANO.

D. (COLLI GIUSEPPE) contro B. (CLERICI ALESSANDRA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 15/09/2017

187048 VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISARCIMENTO DEL DANNO
Vendita beni di consumo - Difetto di conformità manifestatosi oltre il termine di 6 mesi dalla consegna - Sussistenza del vizio al momento della consegna o dell'occultamento da parte del venditore - Onere della prova - A carico dell'acquirente.

In materia di vendita di beni destinati al consumo, qualora il difetto di conformità si manifesti oltre il termine di sei mesi dalla consegna, di cui all'art. 132, comma 3, del d. lgs. n. 206 del 2005, spetta all'acquirente dimostrare, con gli ordinari mezzi di prova, che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore. Pertanto, ove sia accertato che al momento della consegna il bene era regolarmente funzionante, la responsabilità del venditore può essere configurata a condizione che sia dimostrato l'occultamento di un vizio.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 132 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 14775 del 2019 Rv. 654097 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27181 del 15/09/2022 (Rv. 665889 - 02)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

D. (DI PORTO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017

112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Responsabilità disciplinare del notaio - Illecito disciplinare ex art. 28 l. n. 89 del 1913 e violazione dell'art. 42 del codice deontologico - Concorso tra due distinte condotte illecite - Esclusione - Fondamento.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, l'illecito disciplinare di cui all'art. 28 l. n. 89 del 1913 (che vieta al notaio di ricevere atti espressamente proibiti dalla legge) e la violazione dell'art. 42 del codice deontologico (che impone al notaio di proporre ai clienti la scelta negoziale più adeguata alle loro decisioni, di accertarne legalità e reciproca congruenza, di svolgere le attività preparatorie e di formare l'atto in modo da assicurare la sua completa efficacia e la stabilità del rapporto che ne deriva) non costituiscono due illeciti distinti, ma si pongono l'uno in rapporto di specialità rispetto all'altra, atteso che, in caso di ricezione di atto nullo, la condotta sanzionata dalla norma deontologica rientra già nella previsione della legge notarile.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28

Massime precedenti Vedi: N. 24730 del 2016 Rv. 642079 - 01

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27181 del 15/09/2022** (Rv. **665889 - 01**)

Presidente: **MANNA FELICE**. Estensore: **TEDESCO GIUSEPPE**. Relatore: **TEDESCO GIUSEPPE**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

D. (DI PORTO ANDREA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/11/2017

112003 NOTARIATO - ATTO PUBBLICO NOTARILE - IN GENERE Responsabilità disciplinare del notaio - Atto di trasferimento di diritti reali non di garanzia su immobili urbani - Dichiarazione di conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie - Omissione - Nullità dell'atto - Conseguenze - Responsabilità del notaio ex art. 28 l. n. 89 del 1913 - Rilevanza della successiva conferma dell'atto - Esclusione.

112014 NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE In genere.

In tema di responsabilità disciplinare del notaio, la dichiarazione richiesta dall'art. 19, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento di diritti reali non di garanzia su unità immobiliari urbane, riguarda la conformità allo stato di fatto non della sola planimetria dell'immobile, ma anche dei dati catastali, costituendo essi gli elementi oggettivi di riscontro delle caratteristiche patrimoniali del bene, rilevanti ai fini fiscali, sicché la sua omissione, stante la finalità pubblicistica di contrasto all'evasione fiscale perseguita dalla norma, determina la nullità assoluta dell'atto, da cui consegue la responsabilità disciplinare del notaio rogante, ai sensi dell'art. 28, comma 1, l. n. 89 del 1913, senza che rilevi, a questo fine, l'eventuale successiva conferma dell'atto, ove ritenuta ammissibile dal legislatore e, "a fortiori", l'astratta possibilità di conferma del medesimo, essendo sufficiente la sola ricezione dell'atto vietato dalla legge.

Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 28, Legge 16/02/1913 num. 89 art. 138 com. 2, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Legge 27/02/1985 num. 52 art. 29 com. 1, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 14, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 8611 del 2014 Rv. 630678 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 5061 del 2021 Rv. 660757 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022** (Rv. **665947 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **CRISCUOLO MAURO**. Relatore: **CRISCUOLO MAURO**.

D. (FUSCHINO MARIO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/03/2018

056038 CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - PLURIMA INTESTAZIONE DEL CONTO CORRENTE Cointestazione di conto corrente bancario - Presunzione di contitolarità del saldo attivo - Superamento - Alimentazione del conto da parte solo di uno dei correntisti - Sufficienza - Esclusione.

La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298 com. 2, Cod. Civ. art. 1823, Cod. Civ. art. 1854

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Massime precedenti Vedi: N. 29324 del 2021 Rv. 662563 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 26982 del 14/09/2022** (Rv. **665946 - 01**)

Presidente: **MOCCI MAURO.** Estensore: **FORTUNATO GIUSEPPE.** Relatore: **FORTUNATO GIUSEPPE.**

L. (VULPETTI VALENTINO) contro P. (FERRARIO ISABELLA LUIGIA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 14/06/2017

081064 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE Concordato preventivo con "cessio bonorum" - Appello della società per ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme - Liquidatore giudiziale - Legittimazione ad intervenire in giudizio quale litisconsorte necessario o rappresentante degli aventi causa - Esclusione - Fondamento.

100045 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE In genere.

Nel giudizio d'appello proposto da una società in concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, volto ad ottenere la risoluzione di un contratto di fornitura, il risarcimento del danno e la restituzione di somme, il liquidatore giudiziale non è legittimato a intervenire in qualità di litisconsorte necessario o in rappresentanza dei creditori concordatari, atteso che la sua legittimazione processuale è limitata alle sole controversie liquidatorie e distributive, e che egli non è successore a titolo particolare nel diritto controverso, in quanto subentrante alla società nella sola gestione dei beni ceduti e nelle questioni liquidatorie.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105, Cod. Proc. Civ. art. 344

Massime precedenti Vedi: N. 16534 del 2012 Rv. 623756 - 01, N. 23520 del 2019 Rv. 655060 - 01, N. 17748 del 2009 Rv. 609833 - 01

Sez. 2 - , **Ordinanza n. 27065 del 14/09/2022** (Rv. **665887 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO.** Estensore: **CRISCUOLO MAURO.** Relatore: **CRISCUOLO MAURO.**

S. (PACINI MASSIMO) contro B. (DOLCE PANCALDI ARCANGELA GABRIELLA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/02/2019

168175 SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI - AZIONE DI RIDUZIONE (LESIONE DELLA QUOTA DI RISERVA) - IN GENERE Futuri legittimari - Opposizione alla donazione ex art. 563, comma 4, c.c. - Periodo antecedente all'apertura della successione - Necessità del previo esercizio dell'azione di simulazione - Sussistenza - Limiti alla prova ex art. 1417 c.c. - Esclusione - Fondamento.

In tema di successioni, il coniuge o i parenti in linea retta del simulato alienante che, prima dell'apertura della successione dello stesso, intendano notificare un'opposizione alla donazione ai sensi dell'art. 563, comma 4 c.c., sono tenuti ad esperire previamente l'azione di simulazione, onde accertare che le parti abbiano inteso effettivamente realizzare una donazione, nei cui confronti soltanto l'opposizione è prevista. Ne consegue che ad essi, in quanto terzi, non si applicano le limitazioni alla prova della simulazione dettate dall'art. 1417 c.c. per le parti del

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

contratto, essendo tale azione funzionale alla tutela di un'aspettativa di diritto riconosciuta al futuro legittimario.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 563 com. 4

Massime precedenti Vedi: N. 4523 del 2022 Rv. 663831 - 01, N. 536 del 2018 Rv. 647378 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 27028 del 14/09/2022 (Rv. 665873 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore: GIANNACCARI ROSSANA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (MALANDRINO GIANLUIGI) contro U. (CORBO' FILIPPO MARIA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 12/06/2017

113132 OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - NOVAZIONE - OGGETTIVA - IN GENERE Novazione oggettiva - Natura - Elementi essenziali: "animus novandi" e "aliquid novi" - Sussistenza in caso di regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della prestazione preesistente - Esclusione - Fattispecie.

La novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di far sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove ed autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall' "animus novandi", consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e dall' "aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità di svolgimento della preesistente prestazione produca novazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, senza accertare l'effettiva presenza di un "animus novandi", aveva ritenuto estinta un'obbligazione del soggetto preponente verso uno dei suoi coagenti solo perché il rapporto di agenzia, già facente capo a questi, era continuato con un soggetto costituito in forma societaria)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1742, Cod. Civ. art. 1231, Cod. Civ. art. 1230 com. 1, Cod. Civ. art. 1230 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 7194 del 2019 Rv. 653632 - 02

Sez. 2 - , Sentenza n. 26850 del 13/09/2022 (Rv. 665886 - 01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (PEPE ELISA) contro A. (MELOGLI SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/04/2017

100037 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Domanda riconvenzionale - Eccezione di tardività spiegata dall'attore - Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di rito - Onere per l'attore in primo grado di proporre appello incidentale - Sussistenza - Sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Esclusione.

Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 276 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 25840 del 2021 Rv. 662488 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25926 del 02/09/2022 (Rv. 665593 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

A. (TOLOMEI VIERI DOMENICO) contro G. (CIOLINO MICHELE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/08/2016

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata - Natura - Acquisto a titolo derivativo - Conseguenze in tema di applicazione dell'art. 111 c.p.c.

L'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20608 del 2017 Rv. 645107 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25900 del 02/09/2022 (Rv. 665592 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: FORTUNATO GIUSEPPE. Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE.

S. (SECHI LORETTA) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 26/10/2016

046115 COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - PROVVEDIMENTI PER LE SPESE - DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA Costituzione di un fondo cassa - Assenza di determinazioni in merito all'impiego dei residui attivi di gestione - Ammissibilità - Condizioni.

La costituzione di un fondo cassa da parte dell'assemblea condominiale, ancorché non venga disposto in merito all'impiego dei residui attivi di gestione nell'esercizio di riferimento, non viola la necessaria dimensione annuale della gestione condominiale, essendo sufficiente che questi possano, anche solo implicitamente, desumersi dal rendiconto, ai fini della loro rilevanza nei conti individuali dei singoli condòmini e della conseguente riduzione, per compensazione, delle quote di anticipazione dovute dagli stessi condòmini per l'anno successivo.

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1105 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1135, Cod. Civ. art. 1136

Massime precedenti Vedi: N. 8167 del 1997 Rv. 507271 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 25934 del 02/09/2022 (Rv. 665595 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

P. (SCIAUDONE ANTONIO) contro I. (ACTIS GIOVANNI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2020

133108 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Deposito di seconda comparsa di risposta - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18127 del 2020 Rv. 658962 - 01, N. 8552 del 2020 Rv. 657901 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 25929 del 02/09/2022 (Rv. 665594 - 01)

Presidente: MANNA FELICE. Estensore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO. P.M. DELL'ERBA ROSA MARIA. (Conf.)

L. (PISANTI AMEDEO) contro E. (ANGELONI FRANCESCA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 14/09/2018

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE Qualificazione come rifiuto di una sostanza o di un oggetto ex art. 183, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 152 del 2006 - Classificazione chimica nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 - Sufficienza - Esclusione - Requisiti necessari.

In tema di sanzioni amministrative, ai fini della qualificazione di una sostanza o di un oggetto come "rifiuto", alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la mera classificazione chimica del medesimo nell'ambito delle tabelle allegate al d.lgs. n. 152 del 2006 non costituisce condizione sufficiente, essendo invece necessario sia che la sostanza costituisca un residuo di produzione sia che non presenti un elevato grado di probabilità di riutilizzo, economicamente conveniente nel medesimo processo di produzione, senza operazioni di trasformazione preliminare.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 6 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 183 com. 1 lett. A CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 15/07/1975 num. 442, Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 98

Massime precedenti Vedi: N. 28137 del 2017 Rv. 646952 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022 (Rv. 665714 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

B. (TINAGLI SIMONE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE , 13/01/2021

138221 PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità alla contestazione del fatto allegato - Esclusione -
Fondamento.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva deciso applicando il principio di non contestazione in relazione alla dedotta inapplicabilità di una polizza assicurativa all'evento lesivo denunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21403 del 2022 Rv. 665184 - 02

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27834 del 22/09/2022 (Rv. 665713 - 01)

Presidente: ORILIA LORENZO. Estensore: GIANNACCARI ROSSANA. Relatore:

GIANNACCARI ROSSANA.

P. (VICIDOMINI PIERLUIGI) contro M. (MAISTO ALESSANDRO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 25/02/2021

136076 PROPRIETA' - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA' - REGOLAMENTO DI CONFINI
(NOZIONI, DISTINZIONI) - PROVA Elementi utilizzabili - Vendita a corpo - Estensione del bene
venduto - Rilevanza ai fini della identificazione del bene - Sussistenza - Conseguenze.

Nel caso di vendita di un immobile a corpo, anziché a misura, l'irrilevanza dell'estensione del fondo vale soltanto in relazione alla determinazione del prezzo, secondo il diverso regime di cui agli artt. 1537 e 1538 c.c., ma non alla identificazione del bene effettivamente venduto. Ne consegue in tal caso che, qualora le parti, nel contratto di compravendita, abbiano identificato la porzione di immobile che ne formava oggetto facendo specifico riferimento ai dati catastali e al tipo di frazionamento, il giudice deve tener conto necessariamente di tali elementi, che, per espressa volontà delle parti, perdono l'ordinaria natura di elemento probatorio di carattere sussidiario per assurgere ad elemento fondamentale per l'interpretazione dell'effettivo intento negoziale delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1537, Cod. Civ. art. 1538

Massime precedenti Vedi: N. 14592 del 2021 Rv. 661353 - 02

SEZIONE SECONDA E SESTA SECONDA

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022** (Rv. **665712 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

G. (SOLAZZI GIOVANNI) contro V. (LUCCHETTI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/04/2021

133144 PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza.

L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunciato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 773 del 2013 Rv. 625137 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7443 del 2008 Rv. 602192 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210 - 01

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022** (Rv. **665841 - 01**)

Presidente: **ORILIA LORENZO**. Estensore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**. Relatore: **DONGIACOMO GIUSEPPE**.

V. (FAIULO VITO) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE BRINDISI, 17/12/2020

040084 CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE Circolazione stradale - Contestazione differita a mezzo di autovelox - Infrazione commessa su strada extraurbana principale - Indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di autorizzazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In caso di contestazione differita a mezzo di autovelox relativa ad infrazione commessa su strada extraurbana principale, non è necessaria l'indicazione nella motivazione del decreto prefettizio di ricomprensione della strada tra quelle su cui è possibile l'accertamento differito della violazione, atteso che, ex artt. 210, comma 1 quater, del codice della strada, e 4, comma 2, del d.l. n. 121 del 2002 (conv. con modif. dalla l. n. 168 del 2002), le ragioni che esimono gli accertatori dalla contestazione immediata sono direttamente evincibili dalle disposizioni di legge che le reputano in via generale sussistenti in base alle caratteristiche della circolazione, mentre solo per le strade diverse da quelle extraurbane principali non possono che essere desumibili dal decreto prefettizio che autorizza su di esse l'accertamento differito tramite autovelox.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 210 com. 1, Decreto Legge 20/06/2002 num. 121 art. 4 com. 2 CORTE COST., Legge 01/08/2002 num. 168 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24214 del 2018 Rv. 650642 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione terza e sesta terza



Sez. 3 - , **Sentenza n. 28394 del 29/09/2022** (Rv. **665954 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **RUBINO LINA**. Relatore: **RUBINO LINA**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

C. (NARDELLA COSTANTINO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/09/2018

148002 RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE Obbligo dell'amministrazione carceraria di tutela della salute dei detenuti - Sussistenza - Contenuto - Diritto del detenuto all'informazione sulle proprie condizioni di salute - Mancato rispetto degli obblighi informativi - Conseguenze - Lesione del diritto alla salute e all'autodeterminazione - Fondamento - Fattispecie.

L'amministrazione carceraria ha l'obbligo di tutelare la salute del singolo detenuto - indipendentemente dalle richieste da questo provenienti o dal suo disinteresse alle proprie condizioni di salute - attraverso periodici accertamenti medici, il cui esito gli deve essere comunicato; ne consegue che la lesione del diritto del detenuto all'informazione può essere fonte di responsabilità risarcitoria dell'amministrazione sia per il danno non patrimoniale inferto alla salute, sia per il pregiudizio, autonomamente risarcibile, cagionato all'autodeterminazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato la domanda di un detenuto di risarcimento danni per l'omessa informazione, da parte dell'amministrazione penitenziaria, riguardo alla sua accertata sieropositività all'HIV, per la pretesa mancanza di un nesso causale tra la condotta omissiva dell'amministrazione e il successivo aggravamento del suo stato di salute per la contrazione dell'AIDS).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 04

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27847 del 22/09/2022** (Rv. **665953 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

I. (DI GRAVIO PAOLO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/07/2019

133068 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Consapevolezza della carenza di qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Irrilevanza - Ragioni.

159372 SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 16225 del 2022 Rv. 664903 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17360 del 2021 Rv. 661475 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1392 del 2020 Rv. 656536 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022 (Rv. 665930 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (MONTAGNA NICOLA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/04/2019

149026 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Mutuo ipotecario fondiario - Azione esecutiva promossa dall'istituto di credito - Nei confronti del terzo proprietario - Omissione della notifica del titolo contrattuale esecutivo - Applicabilità.

In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5906 del 2006 Rv. 592235 - 01, N. 2755 del 1992 Rv. 476106 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022 (Rv. 665930 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (MONTAGNA NICOLA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/04/2019

079200 ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Termine di efficacia del precetto - Sospensione a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Durata.

In virtù del rinvio all'art. 627 c.p.c., da parte dell'art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino alla definizione del giudizio di legittimità.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2007 Rv. 598821 - 01, N. 8251 del 1991 Rv. 473293 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27677 del 21/09/2022 (Rv. 665907 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (SIROLI MARIA) contro F. (GIALLORETO GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2016

079082 ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Aggiudicazione di un bene oggetto del pignoramento - Contestazione delle parti del processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Azione autonoma - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

Le parti del processo esecutivo hanno l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento, essendo inammissibile l'autonoma azione da esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'azione di rivendicazione, proposta nei confronti dell'aggiudicatario da parte di un soggetto che assumeva di essere comproprietario del bene pignorato il quale, pur avendo preso parte al processo esecutivo, aveva ommesso di proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2920

Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2021 Rv. 661619 - 01, N. 22854 del 2020 Rv. 659410 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA.

Relatore: GORGONI MARILENA.

O. (ANDO' ANTONIO) contro F. (SURIA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/05/2019

100061 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.

Il giudice d'appello che dichiara la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 258 del 1997 Rv. 501697 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 704 del 2010 Rv. 610871 - 01, N. 8159 del 2011 Rv. 617543 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27479 del 20/09/2022 (Rv. 665906 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

T. (CASELLATO ADRIANO) contro C. (VENETTONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2019

140070 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di pagamento di un importo - Riduzione d'ufficio della somma - Ammissibilità - Conseguenze.

Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 28660 del 2013 Rv. 629223 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27475 del 20/09/2022 (Rv. 665952 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO.

Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (CIPOLLA EUGENIO) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/01/2019

133208 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Onere della prova - In capo all'appellato - Smarrimento del fascicolo di parte di primo grado - Irrilevanza - Ragioni.

Nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'onere della prova circa il regolare perfezionamento della stessa incombe sull'appellato (attore in primo grado), senza che assuma rilievo la circostanza dello smarrimento del fascicolo di parte di primo grado, che può - al più - legittimare quest'ultima a chiedere al giudice l'autorizzazione alla relativa ricostruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 21403 del 2022 Rv. 665184 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022** (Rv. **665905 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

P. (MAURIELLO GIACOMO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/11/2019

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità - Interesse ad impugnare solo le statuizioni d'inammissibilità - Sussistenza.

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27381 del 19/09/2022** (Rv. **665929 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO.** Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.** Relatore: **GUIZZI STEFANO GIAIME.**

A. (PALMIERO CARLO MARIA) contro R. (PUORTO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2019

079150 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 28874 del 2019 Rv. 656092 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12892 del 2012 Rv. 623474 - 01, N. 5941 del 1980 Rv. 409732 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27392 del 19/09/2022** (Rv. **665951 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**. P.M. **SOLDI ANNA MARIA**. (Conf.)

S. (MICIELI GIUSEPPA) contro F. (OTTAVIANO GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/09/2019

125032 POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE Esecuzione forzata ex artt. 612 e ss. c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze - Contestazioni sull'attuazione - Procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 669 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 6621 del 2008 Rv. 602618 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022** (Rv. **665949 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

D. (DAL MONTE DANIEL) contro R.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/06/2019

140069 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ' Appello avverso sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.

Per "norme sul procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello fondato sulla violazione dell'art. 553 c.p.c., sul presupposto che tale norma era stata presa in considerazione, dal giudice di pace, al solo fine di statuire sulla insussistenza del diritto di credito azionato in giudizio nei confronti del convenuto, siccome non oggetto di una precedente ordinanza di assegnazione, già azionata nei confronti del "debitor debitoris").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 769 del 2021 Rv. 660123 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27387 del 19/09/2022** (Rv. **665904 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **TATANGELO AUGUSTO.**

Relatore: **TATANGELO AUGUSTO.**

P. (FONTANA CARLO) contro A.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/03/2019

100219 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE Presupposto - Soccombenza sostanziale - Rilevanza.

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8326 del 2004 Rv. 572533 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27389 del 19/09/2022** (Rv. **665950 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

S. (SASSANI BRUNO NICOLA) contro V. (TAURINI STEFANO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 25/07/2019

152015 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - CRITERI EQUITATIVI "Fermo tecnico" di veicolo - Danno "in re ipsa" - Esclusione - Prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo - Necessità - Sufficienza - Ragioni.

Il danno da "fermo tecnico" di veicolo incidentato non è "in re ipsa" ma dev'essere provato, essendo sufficiente, a tal fine, la dimostrazione della spesa sostenuta per il noleggio di un mezzo sostitutivo, la cui derivazione causale dall'illecito è possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 5447 del 2020 Rv. 657289 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27075 del 14/09/2022** (Rv. **665901 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO.** Estensore: **RUBINO LINA.** Relatore: **RUBINO LINA.**

P.M. **TRONCONE FULVIO.** (Diff.)

U. (ROMAGNOLI MAURIZIO) contro H. (TASSONI SARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/05/2019

018047 ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE MARITTIMA ED AEREA - OGGETTO - AREA: PASSEGGERI - ABBONAMENTO Risarcimento di più soggetti ex art. 141 c. ass. - Assicuratore del vettore - Rivalsa nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile - Superamento del massimale - Condizioni - Conseguenze.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati, l'assicuratore del vettore che, dopo aver risarcito i trasportati ed i loro congiunti, agisca in rivalsa contro l'assicuratore del veicolo responsabile, si surroga nei diritti dei creditori indennizzati, partecipando al concorso con gli altri; pertanto, l'assicuratore del responsabile potrà essere condannato a pagare il credito in rivalsa nei limiti del massimale, ovvero anche oltre il medesimo, a seconda che abbia adempiuto o meno agli obblighi posti a suo carico dall'art. 140 c.ass., adoperandosi per assicurare la presenza in giudizio di tutti i potenziali danneggiati, restando l'onere di attivarsi nei confronti dei creditori già soddisfatti, per recuperare quanto pagato in eccesso, nel primo caso a carico dell'assicuratore del vettore, e nel secondo di quello del responsabile.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/07/2005 num. 209 art. 140 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 14255 del 2020 Rv. 658315 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27014 del 14/09/2022 (Rv. 665766 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

I. (DEL ROSSO MARIA GABRIELLA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/07/2019

129173 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - RISARCIMENTO Danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio - Prescrizione - Decorrenza - Fondamento - Fattispecie.

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da illegittima cancellazione dalle liste di collocamento obbligatorio decorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, poiché è in tale momento che insorge il danno che segna il perfezionamento della fattispecie legale e la conseguente insorgenza del credito risarcitorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva individuato il "dies a quo" della prescrizione nel momento dell'erronea cancellazione del lavoratore dagli elenchi del collocamento obbligatorio, anziché in quello del manifestarsi della conseguenza pregiudizievole, rappresentata dal trattamento pensionistico deteriore a seguito del mancato accumulo del capitale contributivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2012 Rv. 620510 - 01, N. 20827 del 2013 Rv. 628282 - 01, N. 21255 del 2013 Rv. 628699 - 01, N. 26020 del 2011 Rv. 620328 - 01, N. 3314 del 2020 Rv. 656891 - 06

Sez. 3 - , Sentenza n. 27015 del 14/09/2022 (Rv. 665928 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

I. (CIPRIANI GIUSEPPE) contro V. (DELL'AGNESE MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 03/01/2019

127024 PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE Modifica della disciplina normativa - Prolungamento o abbreviazione - Applicabilità al termine già iniziato a decorrere - Differenze - Fondamento.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

La legge che modifica il termine di prescrizione di un diritto, in assenza di apposita disciplina transitoria, è applicabile anche ai diritti già sorti al momento della sua entrata in vigore (e non ancora estinti) ove preveda un termine più lungo del precedente e non anche se ne introduca uno più breve, tenuto conto che il principio di irretroattività non osta all'applicazione della legge sopravvenuta ai rapporti sorti anteriormente che non abbiano ancora esaurito i loro effetti, ma soltanto all'elisione degli effetti già verificatisi o in corso di verifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 8236 del 1994 Rv. 488046 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1251 del 2002 Rv. 551987 - 01, N. 16039 del 2016 Rv. 641670 - 01, N. 3202 del 1976 Rv. 381989 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27076 del 14/09/2022** (Rv. **665902 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **SCRIMA ANTONIETTA.** Relatore: **SCRIMA ANTONIETTA.** P.M. **D'OVIDIO PAOLA.** (Conf.)

A. (FERRONI SIMONE) contro F. (VANZ FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 12/12/2017

113079 OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - CEDIBILITA' DEI CREDITI - IN GENERE Imputazione ex art. 1193 c.c. - Presupposti - Pluralità di debiti tra le stesse parti - Necessità - Applicabilità ai canoni di un contratto di locazione - Esclusione - Fondamento.

La disciplina in tema di imputazione del pagamento di cui all'art. 1193 c.c. è applicabile solo a una pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non, dunque, al pagamento di più canoni relativi a un unico contratto di locazione, in ragione del dato testuale del primo comma dell'art. 1193 c.c. e della stessa "ratio" che presiede alla risoluzione del contratto, altrimenti consentendosi al conduttore di sottrarsi alle conseguenze della mora.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1193, Cod. Civ. art. 1571

Massime precedenti Vedi: N. 18002 del 2020 Rv. 659012 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27016 del 14/09/2022** (Rv. 665988 - 02)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

L. (GAGLIEGA MANUELA) contro M. (PIPERNO PAOLO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

152007 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Pronuncia sull'"an debeatur" - Presupposti - Conseguenze pregiudizievoli - Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisoria sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01, N. 20444 del 2016 Rv. 641848 - 01, N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 03)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

L. (GAGLIEGA MANUELA) contro M. (PIPERNO PAOLO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

152004 RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO Violenza sessuale - Iniziale consenso della vittima - Efficacia concausale rispetto alla successiva perpetrazione del reato - Esclusione.

In tema di violenza sessuale, l'iniziale consenso prestato dalla vittima non riveste alcuna efficienza concausale rispetto alla condotta dell'autore dell'illecito, allorquando ad esso abbia fatto seguito un successivo dissenso, degradando, in tal caso, il consenso iniziale a mera occasione, eziologicamente irrilevante rispetto alla condotta medesima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227

Massime precedenti Vedi: N. 5679 del 2016 Rv. 639388 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27078 del 14/09/2022 (Rv. 665903 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO.

Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

S. (PENNACCHIA CRISTIANO) contro U. (BASCIANI GIUSEPPE ANDREA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 04/09/2019

018151 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - LITISCONSORTI NECESSARI Terzo trasportato danneggiato dal sinistro - Azione diretta ex art.141 c.ass. - Litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 144 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 4665 del 2021 Rv. 660603 - 01, N. 7755 del 2020 Rv. 657502 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022** (Rv. **665900 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BALLATORE BENEDETTA)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/12/2020

062011 COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO
Accertamento giudiziale di un credito - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro credito tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Fattispecie.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del compenso per il noleggio di attrezzature necessarie per l'effettuazione di intercettazioni ambientali in favore di una serie di uffici della Procura della Repubblica, aveva ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla natura privatistica del rapporto - con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 -, sul presupposto che la diversità della pretesa creditoria fatta valere non inficiasse l'identità del detto rapporto rispetto a quello oggetto di un precedente giudizio tra le stesse parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 11314 del 2018 Rv. 648245 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14242 del 2020 Rv. 658330 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15896 del 2006 Rv. 591155 - 01, N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 02

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27016 del 14/09/2022** (Rv. 665988 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **GORGONI MARILENA.** Relatore: **GORGONI MARILENA.** P.M. **VITIELLO MAURO.** (Diff.)

L. (GAGLIEGA MANUELA) contro M. (PIPERNO PAOLO DAVIDE)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

089001 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzabilità alla stregua di argomento di prova ex art. 117 c.p.c. - Conseguenze.

Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01, N. 8066 del 2009 Rv. 607625 - 01, N. 10268 del 2002 Rv. 555756 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26811 del 12/09/2022 (Rv. 665705 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

A. (TARABELLA LEONARDO) contro B. (NERI LORENZO)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 23/01/2019

062018 COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - SOGGETTIVI (LIMITI RISPETTO A TERZI) Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Assoluzione del medico, in sede penale, "perché il fatto non sussiste" - Opponibilità nel successivo giudizio civile risarcitorio contro la struttura - Condizioni - Fondamento.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Nella controversia civile promossa dal danneggiato al fine di ottenere la condanna di una struttura sanitaria al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1228 c.c., per il fatto colposo dei medici dei quali la stessa si sia avvalsa nell'adempimento della propria obbligazione di cura, la sentenza penale irrevocabile - pronunciata, all'esito di dibattimento, nel processo al quale abbia partecipato (o sia stata messo in condizione di partecipar) il solo danneggiato come parte civile - che abbia assolto i medici con la formula "perché il fatto non sussiste", in virtù dell'accertamento dell'insussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e l'evento iatrogeno, sulla base dei medesimi fatti oggetto del giudizio civile risarcitorio, esplica, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., piena efficacia di giudicato, ostativo di un diverso accertamento di quegli stessi fatti, ed è opponibile all'attore danneggiato, ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c., da parte della struttura sanitaria convenuta (debitrice solidale con i medici assolti in sede penale), ove la relativa eccezione sia stata tempestivamente sollevata in primo grado e successivamente coltivata.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1228, Cod. Civ. art. 1306 com. 2, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Massime precedenti Vedi: N. 18325 del 2019 Rv. 654774 - 01, N. 29001 del 2021 Rv. 662914 - 01, N. 4775 del 2004 Rv. 570910 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26810 del 12/09/2022 (Rv. 665704 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

L. (TRIOLO GIACOMO) contro B. (ZIINO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/01/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

100257 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notificazione della sentenza d'appello - A mezzo PEC - Esito negativo - Per fatto imputabile al destinatario - Oneri del notificante - Notificazione presso la cancelleria - Condizioni.

133205 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato "extra districtum" non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6 CORTE COST., Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26806 del 12/09/2022 (Rv. 665899 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 14/03/2019

081174 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DIVIETO DI ESECUZIONI INDIVIDUALI - IN GENERE Concordato fallimentare - Successiva azione esecutiva contro il debitore tornato "in bonis" - Ammissibilità - Pregressa insinuazione al passivo - Necessità - Esclusione - Ragioni.

Nei confronti del debitore tornato "in bonis" all'esito di un concordato fallimentare è ammissibile la proposizione di un'azione esecutiva individuale anche per crediti sorti anteriormente al concordato medesimo, senza che sia necessaria la pregressa insinuazione al passivo, in quanto il divieto delle suddette azioni, di cui all'art. 51 l.fall., e l'obbligo di insinuazione al passivo ex art. 52 l.fall., sono volti unicamente a realizzare il concorso dei creditori e non comportano, quindi, che la mancata partecipazione a tale concorso determini l'estinzione del titolo esecutivo di cui il creditore sia munito nei confronti del fallito.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST., Legge Falliment. art. 135

Massime precedenti Vedi: N. 13447 del 2011 Rv. 618362 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26618 del 09/09/2022 (Rv. 665653 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

B. (BENOZZATI MASSIMO) contro U. (MASCIOCCHI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 21/01/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

104314 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE Esercizio del diritto - Condizioni - Gravi motivi - Nozione - Necessaria specificazione - Indicazione di cessazione dell'attività - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.

In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello abitativo, ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso, che presuppone la specificazione del grave motivo per cui il conduttore intende cessare anticipatamente il rapporto, non è sufficiente la mera indicazione di cessazione dell'attività esercitata nei locali locati, poiché, non esternando la ragione giustificativa della cessazione, ne impedisce la riconduzione ad un fatto estraneo alla volontà del conduttore, unico idoneo a giustificare l'interruzione dell'impegno al rispetto del sinallagma.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1373

Massime precedenti Vedi: N. 549 del 2012 Rv. 620955 - 01, N. 13368 del 2015 Rv. 635800 - 01, N. 23639 del 2019 Rv. 655170 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26624 del 09/09/2022 (Rv. 665654 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

Q. (PROIETTI LUPI MASSIMO) contro Q. (MAZZAMUTO SALVATORE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 25/01/2019

079043 ESECUZIONE FORZATA - CONSEGNA O RILASCIO (ESECUZIONE PER) - RILASCIO - IN GENERE Occupazione "sine titolo" di immobile non accatastato - Onere di indicazione dei dati catastali ex art. 19, comma 15, del d.l. n. 78 del 2010 - Rilevanza - Esclusione.

In tema di occupazione "sine titolo" di immobile non identificato catastalmente, l'omessa indicazione dei dati catastali da parte del proprietario è irrilevante ai fini della domanda di rilascio del bene, poiché l'art. 19, del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, che onera i titolari di diritti reali su beni immobili non accatastati a procedere alla dichiarazione di aggiornamento catastale, si riferisce ai contratti di locazione, sanzionando la mancata indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione dei predetti, e non trova applicazione nelle ipotesi di occupazione senza titolo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 18 com. 8, Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 19 com. 15, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Sez. 3 - , Sentenza n. 26504 del 08/09/2022 (Rv. 665898 - 02)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.

Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

U. (DI TORO MARICA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2019

105057 MANDATO - "POST MORTEM" - SPEDIZIONE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SPEDIZIONIERE - VETTORE Contratto di spedizione - Assunzione della qualità di vettore da parte

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

dello spedizioniere ex art. 1741 c.c. - Ritiro della cosa presso il mandante - Rilevanza - Ragioni - Fattispecie.

Al fine di integrare la fattispecie della cd. "spedizione-trasporto" ex art. 1741 c.c. - con conseguente acquisizione, da parte dello spedizioniere, degli obblighi e della responsabilità del vettore - assume rilevanza qualificante la circostanza che lo spedizioniere abbia ritirato presso il mittente l'oggetto spedito, perché tale attività implica il trasferimento di cose da un luogo all'altro e, cioè, la prestazione tipica che è oggetto dell'obbligazione del vettore ex art. 1678 c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, per escludere la responsabilità contrattuale dello spedizioniere, aveva ritenuto che il ritiro presso il mittente del plico - contenente la documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica, dalla quale il mittente era stato escluso a causa della ritardata consegna - costituisse una semplice "operazione accessoria" ex art. 1737 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1741, Cod. Civ. art. 1737, Cod. Civ. art. 1678

Massime precedenti Vedi: N. 14089 del 2014 Rv. 631759 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 (Rv. 665447 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CASSARINO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/06/2018

100225 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26504 del 08/09/2022** (Rv. **665898 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.

Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

U. (DI TORO MARICA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2019

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Azione risarcitoria nei confronti di due convenuti - Domanda di garanzia, subordinata all'eventuale soccombenza, proposta da un convenuto nei confronti dell'altro - Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto - Condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite dell'altro - Impugnazione del soccombente sui capi relativi alla responsabilità e alle condanna alle spese - Impugnazione incidentale tardiva dell'attore sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'altro convenuto - Ammissibilità - Ragioni.

Nel caso in cui uno dei due convenuti in una causa di risarcimento del danno abbia avanzato verso l'altro una domanda di garanzia subordinata all'eventuale soccombenza sulla istanza principale e la sentenza abbia accolto la domanda principale nei soli confronti dell'altro condannandolo alla rifusione delle spese anche nei confronti del primo convenuto, l'impugnazione principale del convenuto soccombente sulla sua responsabilità e sulla condanna alle spese - imponendo l'individuazione dei profili di soccombenza e vittoria all'interno del rapporto processuale sorto a seguito della domanda di garanzia condizionata - rende ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'attore in relazione al parziale rigetto della domanda risarcitoria originariamente rivolta ad entrambi i convenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 10263 del 2016 Rv. 639904 - 01, N. 9013 del 2022 Rv. 664555 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 26493 del 08/09/2022** (Rv. **665667 - 02**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

D. (LA FAUCI BELPONER CARMELO) contro P. (FUNDARO' ANTONINA)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2018

104001 LOCAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) Locazione immobiliare - Tardiva registrazione del contratto da parte del conduttore - Effetti sui contratti registrati dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 al 16 luglio 2015 - Sanatoria "ex tunc" - Ragioni.

Il contratto di locazione immobiliare tardivamente registrato dal conduttore dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 sino al 16 luglio 2015 (coincidente col deposito della sentenza n. 169 del 2015 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014) è valido ed efficace in quanto la tardiva registrazione integra una sanatoria "ex tunc" della nullità sancita dall'art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004; il canone o l'indennità di occupazione dovuti per il suddetto periodo corrispondono a quelli stabiliti dall'art. 13, comma 5, l. n. 431 del 1998, senza che a ciò osti la sentenza n. 87 del 2017 della Corte costituzionale, la quale ha escluso che la citata norma abbia sancito la validità del contratto tardivamente registrato secondo la disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, ma non gli effetti della tardiva registrazione ai sensi dell'art. 1, comma 346, della l. n. 311 del 2004.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 3 com. 9 CORTE COST., Decreto Legge 28/03/2014 num. 47

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

art. 5 CORTE COST., Legge 09/12/1998 num. 431 art. 13 com. 5 CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 59 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 4921 del 2018 Rv. 647361 - 02, N. 23637 del 2019 Rv. 655369 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 23601 del 2017 Rv. 645468 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26493 del 08/09/2022 (Rv. 665667 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Diff.)

D. (LA FAUCI BELPONER CARMELO) contro P. (FUNDARO' ANTONINA)
Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO PALERMO, 24/05/2018

104190 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - CONTROVERSIE RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE, ALL'AGGIORNAMENTO ED ALL'ADEGUAMENTO DEL CANONE - MOROSITA' DEL CONDUTTORE - IN GENERE Inadempimento - Sussistenza al momento della domanda di risoluzione del contratto - Necessità - Morosità in pendenza del giudizio - Irrilevanza - Fattispecie.

Le cause di risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore debbono preesistere al momento in cui la controparte propone la domanda giudiziale, con la conseguenza che - per quanto sia consentito al giudice, in una considerazione unitaria della condotta della parte, trarre elementi circa la colpevolezza e la gravità dell'inadempimento dalla morosità che si sia protratta nel corso del giudizio - egli non può mai prescindere dall'indagine primaria sulla sussistenza dell'inadempimento al momento della domanda. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che aveva confermato la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento del conduttore - il quale, fino all'intimazione dello sfratto per morosità, aveva corrisposto il canone in misura ridotta ex art. 3, commi 8 e 9, d.lgs. n. 23 del 2011, poi dichiarati costituzionalmente illegittimi - attribuendo rilievo, ai fini della richiesta risoluzione, alla complessiva morosità determinatasi anche successivamente alla proposizione della domanda, senza esaminare i profili di imputabilità del pregresso inadempimento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3601 del 1981 Rv. 414211 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26365 del 07/09/2022 (Rv. 665651 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

C. (ORLANDI FRANCESCO) contro N. (OCCHIUTO LUIGI)
Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 17/07/2019

011008 APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - DETERMINAZIONE Da parte del giudice - Presupposti - Mancanza di controversia sulle opere eseguite - Fondamento.

Il potere del giudice di determinare il corrispettivo dell'appalto ex art. 1657 c.c. se le parti non abbiano né pattuito la misura, né stabilito il modo per calcolarlo, e sempre che non possa farsi riferimento alle tariffe esistenti ed agli usi, è esercitabile solo ove non si controverta sulle opere

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

eseguite dall'appaltatore, atteso che, in tal caso, questi deve provare l'entità e la consistenza delle opere, non potendo il giudice stabilire il prezzo di cose indeterminate né consentire all'attore di sottrarsi all'onere probatorio che lo riguarda.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 17959 del 2016 Rv. 640889 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26397 del 07/09/2022 (Rv. 665652 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (DI CARLO FILIPPO) contro T. (BODO GERMANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019

131021 PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE Revoca del decreto ingiuntivo - Effetti del provvedimento - Esclusione - Pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione e correttezza della decisione sull'opposizione - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26275 del 06/09/2022 (Rv. 665623 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: VINCENTI ENZO. Relatore: VINCENTI ENZO.

M. (CUFFARI SALVATORE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 20/12/2019

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA Responsabilità medica - Struttura pubblica - Danni da emotrasfusione - Sangue acquisito tramite il servizio pubblico competente - Esonero da responsabilità contrattuale - Onere della prova - Contenuto - Fattispecie.

Ai fini dell'esonero dalla responsabilità contrattuale derivante da emotrasfusione, la struttura sanitaria inserita nella rete del SSN presso la quale è stato praticato il trattamento con sangue infetto - qualora non abbia provveduto con un proprio autonomo centro trasfusionale ed abbia utilizzato sacche acquisite tramite il servizio pubblico competente - è onerata di provare la propria condotta diligente e, cioè, di essersi concretamente accertata che il sangue trasfuso sia stato sottoposto a controlli preventivi ed effettivi da parte di quel servizio. (In applicazione del

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale di un ospedale in base alla sola considerazione che le sacche di sangue non provenivano da un centro trasfusionale autonomo interno all'ospedale, bensì da un centro ad esso esterno).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 25764 del 2019 Rv. 655373 - 01, N. 7884 del 2018 Rv. 648285 - 01, N. 24073 del 2017 Rv. 645834 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 26208 del 06/09/2022 (Rv. 665622 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

A. (DELL'ORSO LUCIANO) contro G. (ROMA MICHELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 29/10/2018

148028 RESPONSABILITA' CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIU' FATTI COLPOSI In genere

CONFORME A CASSAZIONE ASN 031066/2019 65613701

Massime precedenti Conformi: N. 31066 del 2019 Rv. 656137 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26209 del 06/09/2022 (Rv. 665650 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

B. (BORGHESANI VALERIO) contro A. (DI PAOLO GABRIELE)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 09/10/2019

122050 PERSONALITA' (DIRITTI DELLA) - VITA ED INTEGRITA' FISICA - INTEGRITA' FISICA - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL PROPRIO CORPO - TRASFUSIONI Consenso del paziente ad intervento a rischio emorragico e dissenso all'emotrasfusione - Rifiuto del medico di intervenire - Legittimità - Ragioni - Esecuzione dell'intervento da parte del sanitario - Rispetto del dissenso - Necessità.

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA In genere.

Se il paziente presta il consenso ad un intervento a rischio emorragico e al contempo manifesta un inequivoco dissenso all'esecuzione di trasfusioni di sangue in caso di avveramento di tale rischio, il medico può legittimamente rifiutare l'intervento autorizzato, perché il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; tuttavia, qualora il sanitario opti comunque per l'esecuzione dell'intervento, è tenuto a rispettare il dissenso opposto, diversamente integrandosi la lesione del diritto all'autodeterminazione del paziente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 33, Legge 22/12/2017 num. 219 art. 1 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Massime precedenti Vedi: N. 28985 del 2019 Rv. 656134 - 05, N. 29469 del 2020 Rv. 660087 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26050 del 05/09/2022 (Rv. 665621 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

I. (CELOTTI GIOACCHINO) contro A. (BUONO GIANPAOLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 22/05/2019

104318 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE Mora del conduttore nel rilascio dell'immobile - Configurabilità - Offerta reale dell'indennità di avviamento - Idoneità - Inclusione degli interessi sulla somma dovuta per indennità - Necessità - Esclusione - Fondamento.

104319 LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITA' PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE In genere.

Costituisce valida offerta reale, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 1208 c.c., nonché ai fini della valutazione del risarcimento del danno ex art. 1591 c.c., quella avente ad oggetto l'indennità di cui all'art. 34 della l. n. 392 del 1978, ancorché non includa gli interessi, atteso che il credito per l'indennità di avviamento diviene esigibile solo nel momento in cui avviene il rilascio dell'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1216

Massime precedenti Vedi: N. 4443 del 2014 Rv. 629685 - 01 Rv. 629685 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022 (Rv. 665649 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

N. (MAGGIONI GIULIANO) contro V. (IANNACCHINO GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Estensione ad ogni capo della sentenza - Configurabilità - Impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 6470 del 2012 Rv. 622126 - 01, N. 13651 del 2018 Rv. 649085 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01, N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26136 del 05/09/2022 (Rv. 665446 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Conf.)

A. (PICARIELLO MARIA CARMELA) contro C. (MANGANIELLO BERARDINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/01/2019

058039 CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO Contratto definitivo di compravendita per scrittura privata non autenticata - Interesse della parte alla formazione del titolo per la trascrizione - Azione ex art. 2932 c.c. - Esperibilità - Esclusione - Azione di accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni - Esperibilità - Fondamento - Fattispecie.

Quando è stato concluso un contratto definitivo di compravendita con scrittura privata non autenticata, l'interesse della parte alla documentazione del negozio nella forma necessaria per la trascrizione non trova tutela nel rimedio previsto dall'art. 2932 c.c., che concerne l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto e presuppone, quindi, la stipula di un preliminare, potendo essere soddisfatto, invece, con la pronuncia di una sentenza di mero accertamento dell'autenticità delle sottoscrizioni. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto nuova e dunque inammissibile la domanda proposta in secondo grado ai sensi dell'art. 2932 c.c., nonostante l'attore si fosse limitato, in primo grado, a richiedere una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto acquisto, in suo favore, di un alloggio di edilizia popolare, che costituisse titolo per la trascrizione nei registri immobiliari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2652 com. 1 lett. 3, Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 1553 del 2013 Rv. 624673 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26106 del 05/09/2022 (Rv. 665648 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (POSA MARIA CHIARA) contro I. (CAUSA ABBONDIO)

Rigetta, TRIBUNALE SAVONA, 21/06/2019

140036 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Art. 281 sexies c.p.c. - Istanza di rinvio della discussione ad udienza successiva - Rigetto - Mancata eccezione di nullità dell'invito alla discussione - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione - Fattispecie.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 21216 del 2011 Rv. 620165 - 01, N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 02, N. 22871 del 2015 Rv. 637863 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25884 del 02/09/2022 (Rv. 665948 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.**

C. (CIARAMBINO MARIO ANTONIO) contro A. (VALLEFUOCO BIAGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 10/07/2019

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Sussistenza di più cause possibili ed alternative - Accertamento, da parte del giudice, della causa "più probabile che non" - Criteri.

In tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della "probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218

Massime precedenti Vedi: N. 19033 del 2021 Rv. 661748 - 01, N. 18584 del 2021 Rv. 661816 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 25887 del 02/09/2022 (Rv. 665445 - 01)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** *Estensore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *Relatore:* **PELLECCHIA ANTONELLA.** *P.M. PEPE ALESSANDRO. (Conf.)*

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D. (PARENTE ZAMPARELLI GIOVANNI CARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/03/2019

152011 RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno biologico - Nozione - "In re ipsa" - Esclusione - Risarcibilità - Presupposti - Fattispecie in tema di danno cd. lungolatente.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

152014 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno "in re ipsa", privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex art. 1223 c.c.) tra evento ed effetti dannosi; ne consegue che, in caso di danno c.d. lungolatente (nella specie, contrazione di epatite B, asintomatica per più di venti anni, derivante da trasfusione), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell'infezione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11269 del 2018 Rv. 648606 - 01, N. 20987 del 2007 Rv. 599820 - 01, N. 10527 del 2011 Rv. 618207 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25886 del 02/09/2022** (Rv. **665403 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO**. Estensore: **PELLECCHIA ANTONELLA**. Relatore: **PELLECCHIA ANTONELLA**.

C. (MASSUOLI EMANUELE) contro A. (MORCAVALLO ULPIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PERUGIA, 30/08/2019

133081 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - DETERMINAZIONE DEL "PETITUM" Perdita di "chance" o mancato raggiungimento del risultato sperato - Rispettive domande risarcitorie - Diversità - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.

152018 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - DANNO EMERGENTE E LUCRO CESSANTE In genere.

In tema di lesione del diritto alla salute da responsabilità sanitaria, la "chance" non è una mera aspettativa di fatto, bensì la concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato (nella specie, dedotto come riduzione del rischio di recidiva di ictus) o un certo bene, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, onde la sua perdita configura un danno concreto ed attuale; ne consegue che la domanda risarcitoria del danno per la perdita di "chance" è, per l'oggetto, ontologicamente diversa dalla pretesa di risarcimento del pregiudizio derivante dal mancato raggiungimento del risultato sperato, il quale si sostanzia nell'impossibilità di realizzarlo, caratterizzata da incertezza (non causale, ma) eventistica. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva ritenuto nuova e, dunque, inammissibile la domanda risarcitoria per perdita di "chance" avanzata per la prima volta in appello).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Vedi: N. 13491 del 2014 Rv. 631459 - 01, N. 21245 del 2012 Rv. 624449 - 01, N. 5641 del 2018 Rv. 648461 - 02, N. 28993 del 2019 Rv. 655791 - 01, N. 7193 del 2015 Rv. 635035 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25972 del 02/09/2022** (Rv. **665647 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **PORRECA PAOLO.** Relatore: **PORRECA PAOLO.**

F. (LONGHI SERGIO) contro A. (MIRANDA CATERINA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 12/10/2018

148046 RESPONSABILITA' CIVILE - FATTO DANNOSO DELL'INCAPACE - MINORI DI ETA'
Responsabilità della struttura - Fondamento - Successiva presa in carico del paziente da parte di altra struttura - Persistenza della responsabilità della prima struttura - Esclusione.

La responsabilità contrattuale nei confronti del paziente propria della struttura sanitaria comprende anche l'assunzione del rischio per i danni che al creditore possano derivare dall'utilizzazione di terzi per l'adempimento dell'obbligazione negoziale, ma non è configurabile qualora il pregiudizio consegua alla condotta di un soggetto terzo riferibile ad altra struttura, la quale abbia posto in essere una successiva e distinta presa in carico del medesimo paziente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1228

Massime precedenti Vedi: N. 1620 del 2012 Rv. 621457 - 01, N. 29001 del 2021 Rv. 662914 - 01, N. 18610 del 2015 Rv. 636984 - 01

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25969 del 02/09/2022** (Rv. **665646 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** Relatore: **CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.** P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA.** (Conf.)

M. (FORLANO DOMENICO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/03/2019

100090 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento redatto in formato digitale - Attestazione di conformità della copia analogica - Difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9 CORTE COST., Legge 17/12/2012 num. 221 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4401 del 2021 Rv. 660510 - 01, N. 2445 del 2021 Rv. 660491 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25885 del 02/09/2022** (Rv. **665620 - 01**)

Presidente: **TRAVAGLINO GIACOMO.** Estensore: **ROSSETTI MARCO.** Relatore: **ROSSETTI MARCO.**

B. (INNOCENTE ALFIO) contro A. (CASTAGNI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2019

133203 PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica - Residenza effettiva (dimora o domicilio) del destinatario dell'atto - Contestazione - Prova - Mezzi - Accertamento del giudice di merito.

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiara di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 24416 del 2006 Rv. 593350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4274 del 2019 Rv. 653009 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25823 del 01/09/2022** (Rv. **665615 - 01**)

Presidente: **FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO.** Estensore: **CRICENTI GIUSEPPE.** Relatore: **CRICENTI GIUSEPPE.**

T. (RAMUNDO FRANCESCO) contro M. (VITA ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/05/2018

133099 PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Consulenza tecnica d'ufficio - Contestazioni valutative delle parti - Formulazione nella memoria di replica - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

138037 PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire - ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte - le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 1614 del 2022 Rv. 663635 - 01, N. 98 del 2016 Rv. 637908 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 25826 del 01/09/2022** (Rv. **665645 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **DELL'UTRI MARCO**. Relatore: **DELL'UTRI MARCO**.

C. (DEL PRETE LUIGI) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 13/02/2019

133003 PROCEDIMENTO CIVILE - ATTI E PROVVEDIMENTI IN GENERE - IN GENERE Interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti processuali di parte - Rispettivi criteri - Fondamento - Fattispecie.

In tema di interpretazione dei provvedimenti giurisdizionali si deve fare applicazione, in via analogica, dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 12 e seguenti delle preleggi, in ragione dell'assimilabilità di tali provvedimenti, per natura ed effetti, agli atti normativi, mentre nell'interpretazione degli atti processuali delle parti occorre fare riferimento ai criteri di ermeneutica di cui all'art. 1362 c.c. che valorizzano l'intenzione delle parti e che, pur essendo dettati in materia di contratti, hanno portata generale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva accolto l'eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da emotrasfusione espressa negli atti processuali del Ministero della Salute, così interpretando la volontà del convenuto di voler profittare dell'effetto estintivo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Preleggi art. 12, Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 4205 del 2014 Rv. 629624 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 28518 del 30/09/2022** (Rv. **665957 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **VALLE CRISTIANO**. Relatore: **VALLE CRISTIANO**.

C. (GARGANI BENEDETTO) contro R. (FARAONE VITTORIO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO POTENZA, 01/10/2021

127007 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE Riserva di esigere un importo ulteriore rispetto a quello indicato nel precetto - Idoneità dell'atto all'interruzione della prescrizione - Esclusione.

In tema di interruzione della prescrizione, è priva di efficacia interruttiva la riserva, contenuta nel precetto, di agire per un importo ulteriore rispetto a quello indicato nell'atto di intimazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943

Massime precedenti Vedi: N. 3371 del 2010 Rv. 611605 - 01, N. 25500 del 2006 Rv. 594166 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 28509 del 30/09/2022** (Rv. **665956 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **ROSSETTI MARCO**. Relatore: **ROSSETTI MARCO**.

B. (CICCONETTI GIANLUCA) contro C.

Rigetta, TRIBUNALE BOLOGNA, 27/12/2019

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

133238 PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE Impugnazione del preavviso di fermo amministrativo - Natura - Accertamento negativo del credito - Conseguenze -Sospensione feriale - Applicazione.

254001 SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.

L'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo introduce un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, e non un'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che il giudizio è soggetto alla sospensione feriale dei termini processuali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 86 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 24092 del 2018 Rv. 651364 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15354 del 2015 Rv. 635989 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28327 del 29/09/2022 (Rv. 665955 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

A. (PISCIOTTI FRANCESCO) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 22/04/2021

148025 RESPONSABILITA' CIVILE - CAUSALITA' (NESSO DI) Malattie o menomazioni preesistenti - Incidenza sulla determinazione del grado di invalidità permanente e sulla liquidazione del danno - Concausa - Configurabilità - Menomazioni preesistenti "concorrenti" - Risarcimento del danno - Criteri - Fattispecie.

152021 RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITA' PERSONALE - PERMANENTE In genere.

In tema di risarcimento del danno alla salute, la preesistente malattia del danneggiato costituisce una concausa naturale dell'evento di danno, irrilevante ai fini della determinazione del grado di invalidità; la preesistente menomazione del danneggiato, se "coesistente", è di norma irrilevante rispetto ai postumi dell'illecito apprezzati secondo un criterio controfattuale (cioè, stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato), senza che di essa si debba tenere conto nella determinazione del grado di invalidità permanente e nella liquidazione del danno, mentre, se "concorrente", può costituire concausa dell'evento di danno, assumendo rilievo sul piano della causalità giuridica, in quanto gli effetti invalidanti sono più gravi se associati ad altra menomazione, con la conseguenza che essa va considerata ai fini della sola liquidazione del pregiudizio e non anche della determinazione del grado percentuale di invalidità, da determinarsi, comunque, in base alla complessiva invalidità riscontrata in concreto, senza innalzamenti o riduzioni. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva quantificato il danno ponendo a base del calcolo tabellare una percentuale di invalidità pari alla differenza tra quella effettivamente riscontrata dal c.t.u., per il quale le lesioni conseguenti al sinistro avevano inciso in termini peggiorativi su una preesistente frattura biossea, e quella ascrivibile alle menomazioni preesistenti concorrenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Massime precedenti Vedi: N. 28986 del 2019 Rv. 656174 - 02 Rv. 656174 - 01

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022** (Rv. 665976 - 02)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

S. (CONTI CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 12/02/2021

100213 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Domanda di restituzione delle somme pagate in forza di pronuncia di condanna caducata – Proponibilità in separato giudizio – Erronea qualificazione giuridica da parte dell'attore – Irrilevanza – Ragioni.

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una pronuncia di condanna caducata è proponibile in separato giudizio e al relativo accoglimento non osta l'erronea qualificazione giuridica della stessa operata dall'attore, competendo al giudice il potere-dovere di effettuare autonomamente tale qualificazione nei limiti dei fatti dedotti, né potendosi configurare un giudicato ostativo in ordine alla qualificazione operata dal primo giudice, ove non consti che essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 34011 del 2021 Rv. 662956 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022** (Rv. 665729 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

C. (PUCCI FABIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/04/2021

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione civile – Interruzione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Deposito in cancelleria - Insufficienza - Notifica al debitore ingiunto - Necessità - Ragioni.

Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 24891 del 2021 Rv. 662206 - 01

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022** (Rv. 665976 - 01)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA.** Estensore: **IANNELLO EMILIO.** Relatore: **IANNELLO EMILIO.**

S. (CONTI CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 12/02/2021

100093 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso notificato a mezzo p.e.c. e depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020 – Deposito di copia analogica munita

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

dell'attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994 – Necessità – Esclusione – Fondamento.

Nel caso in cui il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c., venga depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, non è necessario il deposito di copia analogica dello stesso e della relata di notifica telematica, munita dell'attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, trattandosi di adempimenti necessari per il solo caso in cui il difensore non si avvalga della facoltà di deposito telematico degli atti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2000 num. 34 art. 221 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 (Rv. 665728 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/08/2021

100120 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26108 del 2018 Rv. 651434 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27279 del 16/09/2022 (Rv. 665722 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

M. (LONGOBARDI GIANPIERO) contro C.
Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 17/06/2021

148066 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITA' MEDICO-CHIRURGICA RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA - Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento - Onere del sanitario - Contenuto.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

In tema di responsabilità civile derivante dall'esercizio professionale dell'attività medico-chirurgica, a fronte dell'allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all'obbligazione di avergli fornito un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 13, Costituzione art. 32, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19220 del 2013 Rv. 627861 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27289 del 16/09/2022 (Rv. 665725 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

V. (MANZIA CLAUDIO) contro C.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA

149224 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") Danno da reato - Credito risarcitorio - Persona offesa - Legittimazione - Esclusione - Ragioni.

La persona offesa dal reato non è legittimata a proporre l'azione revocatoria nei confronti del responsabile dello stesso, trattandosi di mero "soggetto processuale" (non ancora "parte" del processo penale), dalla cui posizione non è possibile enucleare l'esistenza di un'aspettativa creditoria per il risarcimento del danno, come accade, invece, per la parte civile, che è il soggetto che subisce il danno civile e, pertanto, possiede la legittimazione ad esercitare l'azione civile nel processo penale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Pen. art. 185, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 4212 del 2020 Rv. 657295 - 01, N. 11755 del 2018 Rv. 648706 - 01, N. 4040 del 1999 Rv. 525663 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27290 del 16/09/2022 (Rv. 665730 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

D. (CORRAINI ANTONIO) contro S. (TAGLIANI TIZIANO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 15/09/2021

149223 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Conferimento di beni in s.r.l. unipersonale - Azione revocatoria - Ammissibilità - Fondamento.

L'atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'"eventus damni", tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria - in ragione dell'"alea" tipica di ogni attività imprenditoriale - rispetto a quello dei singoli beni conferiti.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2464, Cod. Civ. art. 2462

Massime precedenti Vedi: N. 1804 del 2000 Rv. 533997 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27286 del 16/09/2022 (Rv. 665723 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (SPOLAORE SANDRA) contro C. (DI PIERRO NICOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 02/05/2020

100074 IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in presenza di una prova testimoniale assunta in primo grado, e verbalizzata in modo così sintetico da impedire la chiara percezione del contenuto delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto di non poterne disporre la rinnovazione officiosa in assenza di istanza di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18468 del 2015 Rv. 636966 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27298 del 16/09/2022 (Rv. 665727 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore:

SCRIMA ANTONIETTA.

S. (GABRIELLI MAURIZIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/10/2021

173017 TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Trascrizione della domanda giudiziale - Cancellazione - Omessa statuizione da parte del giudice di merito - Cancellazione da parte della Corte di cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l'appello l'omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 287 c.p.c., volto ad emendare la sentenza di legittimità che aveva omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non trattandosi di errore materiale ed essendo la relativa questione ormai preclusa nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata nel giudizio di secondo grado).

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2653 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2668 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 287 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 23929 del 2007 Rv. 600374 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27263 del 16/09/2022 (Rv. 665721 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

M. (CLEMENTE MASSIMO) contro A. (FIORINI FERNANDA)
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 18/11/2020

018147 ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE Terzo trasportato - Azione diretta ex art. 141 del d.lgs. n. 209 del 2005 - Necessario coinvolgimento di almeno due veicoli - Necessità - Fattispecie.

Ai sensi dell'art. 141 c.ass., la persona trasportata può avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro soltanto se in quest'ultimo siano rimasti coinvolti ulteriori veicoli, pur in mancanza di un urto materiale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la ricorrenza di tale fattispecie, a fronte della deduzione dell'attore di aver subito lesioni fisiche a causa del malfunzionamento del sedile posteriore dell'autovettura nella quale stava prendendo posto, senza far riferimento alla movimentazione della stessa e alla presenza o meno del conducente).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 141 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 25033 del 2019 Rv. 655176 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01)

Presidente: VALLE CRISTIANO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (BUONO IOLANDA) contro M. (FARINA PIETRO)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2021

133225 PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

162013 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 15860 del 2014 Rv. 632117 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022 (Rv. 665724 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (ABATE EMILIA) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 12/04/2021

138015 PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Referto del Pronto Soccorso di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata - Limiti.

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 18868 del 2015 Rv. 636969 - 01, N. 27471 del 2017 Rv. 646436 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26866 del 13/09/2022 (Rv. 665718 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

G. (MALATESTA FRANCESCO) contro P. (DI IESO PASQUALE)

Rigetta, TRIBUNALE TRIESTE, 31/05/2021

148065 RESPONSABILITA' CIVILE - PROFESSIONISTI - IN GENERE Poste Italiane - Pagamento eseguito in favore di soggetto non legittimato - Diligenza nell'identificazione dell'effettivo beneficiario - Art. 1176, comma 2, c.c. - Integrazione - Prassi operative di cui alla circolare ABI del 7 maggio 2001 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

Nel caso di pagamento di una somma in favore di soggetto non legittimato, non concorre ad individuare il livello di diligenza qualificata, esigibile da Poste Italiane ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., la raccomandazione ABI contenuta nella circolare del 7 maggio 2001 (che prescrive l'identificazione del beneficiario del pagamento attraverso due documenti muniti di fotografia), dal momento che alla stessa non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, né tale regola prudenziale di condotta si rinviene negli "standards" valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto correttamente osservati, da parte di Poste Italiane, gli obblighi di diligenza finalizzati all'identificazione del destinatario di un bonifico domiciliato, sul presupposto che la clausola delle condizioni generali della

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

convenzione intercorsa col cliente ordinante, che faceva riferimento - al plurale - ai "documenti di riconoscimento" presentati dal beneficiario, dovesse essere interpretata non già nel senso dell'obbligo, per quest'ultimo, di esibire due documenti, bensì in quello di escludere la necessità di presentazione di uno specifico documento d'identificazione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176 com. 2, Cod. Civ. art. 1269, Cod. Civ. art. 1362

Massime precedenti Conformi: N. 34107 del 2019 Rv. 656755 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 13152 del 2021 Rv. 661446 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26871 del 13/09/2022 (Rv. 665720 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (CONCILIO GIOVANNI) contro P.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SALERNO, 10/09/2021

058108 CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - CONTRATTO CONCLUSO DAL FALSO RAPPRESENTANTE (RAPPRESENTANZA SENZA POTERI) - IN GENERE Difetto del potere rappresentativo - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Difesa dello pseudo rappresentato nel merito - Ratifica tacita - Equiparabilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di contratto stipulato da "falsus procurator", il potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è un elemento costitutivo della pretesa del terzo nei confronti del rappresentato e, pertanto, il suo difetto è rilevabile anche d'ufficio; tuttavia il comportamento processuale dello pseudo rappresentato che, convenuto in giudizio, tenga un comportamento da cui risulti in maniera univoca la volontà di fare proprio il contratto concluso in suo nome e per suo conto dal "falsus procurator", opera anche sul terreno del diritto sostanziale e vale quale ratifica tacita di tale contratto. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui l'inefficacia di un contratto di noleggio di una tendostruttura, in quanto concluso da un "falsus procurator", era stata eccepita, da parte dell'opponente al decreto ingiuntivo per il pagamento del corrispettivo, solo all'esito della consulenza tecnica grafologica che attestava la falsità di un documento dalla stessa prodotto, a fronte di un'iniziale difesa imperniata sulla diversa qualificazione del contratto alla stregua di compravendita, con deduzione dell'integrale pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1387, Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399

Massime precedenti Conformi: N. 1751 del 2018 Rv. 647153 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26870 del 13/09/2022 (Rv. 665719 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

C. (BONARRIGO SALVATORE) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 19/04/2021

097207 IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI Remunerazione per fornitura di protesi sanitarie - Incrementi tariffari ex art. 2, comma 380, della l. n. 244 del 2007 - Necessità di atti di recepimento regionali - Esclusione.

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

Gli incrementi dovuti ai sensi dell'art.2, comma 380, della l. n. 244 del 2007 sulle somme percepite quale remunerazione per la fornitura dei "dispositivi su misura" di cui al d.m. 27 agosto 1999, n. 332, trovano diretta applicazione in ambito regionale, senza necessità di alcun atto di recepimento, trattandosi di intervento che attiene alla materia di potestà legislativa statale ex art. 117, comma 2, lett. m), Cost..

Riferimenti normativi: Legge 24/12/2007 num. 244 art. 2 com. 380 CORTE COST., Decr. Minist. min. SAL 27/08/1999 num. 332, Costituzione art. 117 com. 2 lett. M

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26543 del 09/09/2022 (Rv. 665717 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO.

R. (FURCI ALESSANDRO) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2020

127008 PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

149227 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13302 del 2012 Rv. 623392 - 01, N. 21929 del 2021 Rv. 662061 - 01, N. 6974 del 2017 Rv. 643385 - 01, N. 1159 del 2018 Rv. 647195 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (BARBIERI GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 02/12/2019

044071 COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente

SEZIONE TERZA E SESTA TERZA

all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

079156 ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all'esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 8214 del 2000 Rv. 537670 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26440 del 08/09/2022 (Rv. 665715 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

T. (GUERRA MARIA CONCETTA) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 21/02/2019

152009 RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Perdita del rapporto parentale - Criterio di liquidazione equitativa secondo tabelle che prevedono un importo variabile tra un minimo e un massimo - Liquidazione inferiore al minimo - Ammissibilità - Condizioni - Circostanze eccezionali e peculiari del caso - Configurabilità - Età della vittima o del superstite e assenza di convivenza tra loro - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, se la liquidazione avviene in base ad un criterio "a forbice", che prevede un importo variabile tra un minimo ed un massimo, è consentito al giudice di merito liquidare un risarcimento inferiore al minimo solo in presenza di circostanze eccezionali e peculiari al caso di specie, tra le quali non si annoverano né l'età della vittima, né quella del superstite, né l'assenza di convivenza tra l'una e l'altro, trattandosi di circostanze che possono solo giustificare la quantificazione del risarcimento entro la fascia di oscillazione della tabella. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che - sulla base della tabella di Milano, criterio non contestato dalle parti - aveva liquidato il risarcimento del danno per la perdita del rapporto parentale in misura inferiore al minimo edittale affermando che, al momento della morte, la madre dei danneggiati era "vecchia e malata" e, di conseguenza, i figli, già adulti e autonomi, si sarebbero dovuti aspettare da un momento all'altro il suo decesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1226, Costituzione art. 29

Massime precedenti Vedi: N. 29495 del 2019 Rv. 655831 - 01, N. 14746 del 2019 Rv. 654307 - 01 Rv. 654307 - 01, N. 7597 del 2021 Rv. 660927 - 01, N. 22859 del 2020 Rv. 659411 - 01, N. 26300 del 2021 Rv. 662499 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione lavoro e sesta lavoro



Sez. L - , **Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022** (Rv. **665734 - 01**)

Presidente: **TRIA LUCIA**. Estensore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**. Relatore: **CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI**.

D. (DI SILVIO ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2020

133073 PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Conseguenze - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta rinuncia alla procura - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata. (Nella specie, la S.C., rilevato che il giudizio di legittimità era stato ritualmente introdotto in base a ricorso recante valida procura, rispetto alla disposizione di cui all'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, rilasciata all'originario difensore, ha considerato influente la rinuncia al mandato di quest'ultimo e la verifica di conformità alla citata disposizione del mandato poi conferito a diverso difensore).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 26429 del 2017 Rv. 647022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3312 del 2022 Rv. 663766 - 01, N. 16336 del 2005 Rv. 584461 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 28330 del 29/09/2022** (Rv. **665732 - 01**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **CINQUE GUGLIELMO**. Relatore: **CINQUE GUGLIELMO**.

D. (GIORGIO FILIPPO MARIA) contro A. (MARESCA ARTURO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 15/06/2020

103302 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI PREAVVISO Nullità del contratto di lavoro - Indennità sostitutiva del preavviso - Spettanza - Esclusione - Fondamento.

Nell'ipotesi di contratto di lavoro nullo, al lavoratore non spetta l'indennità sostitutiva del preavviso che, per sua natura, presuppone la validità del rapporto e, salvo i casi eccezionali espressamente previsti dagli artt. 2118, comma 3, e 2122 c.c., la possibilità della sua continuazione oltre il periodo di recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2122 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Massime precedenti Difformi: N. 3052 del 1988 Rv. 458582 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Massime precedenti Vedi: N. 2476 del 2006 Rv. 587433 - 01, N. 21884 del 2016 Rv. 641592 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28364 del 29/09/2022 (Rv. 665733 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

O. (TASSINARI ROSARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 14/01/2020

140027 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità - Motivazione anche sul merito - Impugnazione concernente sia l'inammissibilità che il merito - Interesse all'impugnazione sul merito - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Conseguenze - Accoglimento del motivo sull'inammissibilità - Assorbimento del motivo attinente al merito - Esclusione - Ragioni.

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430 - 01, N. 10134 del 2004 Rv. 573158 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28295 del 28/09/2022 (Rv. 665677 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO. P.M. MUCCI ROBERTO. (Diff.)

F. (MICELI MARIA BEATRICE) contro A. (MARINELLI MASSIMILIANO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 08/04/2016

102097 ISTRUZIONE E SCUOLE - UNIVERSITA' - PERSONALE - IN GENERE Personale universitario di categoria EP in servizio presso le aziende universitarie ospedaliere - Indennità cd. De Maria - Equiparazione al personale dirigenziale del SSN - Criteri - Fondamento.

Il personale universitario di categoria EP, addetto all'area dei servizi generali tecnici ed ausiliari degli ex ruoli tecnici in servizio presso le aziende universitarie ospedaliere, ha diritto, per il calcolo della cd. indennità De Maria, all'equiparazione, a soli fini retributivi e limitatamente al trattamento fondamentale, al personale dirigenziale del SSN, in base del disposto dell'art. 31 del d.p.r. n. 761 del 1979 e di un'interpretazione evolutiva del decreto interministeriale 9 novembre 1982, nonché, per i rapporti successivi al c.c.n.l. 2002-2005 del comparto Università, in ragione del complessivo sistema di cui all'art. 28 del medesimo c.c.n.l. e della superiorità delle funzioni e mansioni della categoria EP rispetto a quelle del personale collocato in fasce secondo la tabella ivi prevista.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Riferimenti normativi: DPR 20/12/1979 num. 761 art. 31 CORTE COST., Contr. Coll. 27/01/2005 art. 28, Contr. Coll. 09/08/2000 art. 51 com. 1, DM Pubblica Istruzione 09/11/1982

Massime precedenti Vedi: N. 4418 del 2012 Rv. 622082 - 01, N. 13382 del 2015 Rv. 635855 - 01, N. 12952 del 2022 Rv. 664482 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 9279 del 2016 Rv. 639531 - 01, N. 8521 del 2012 Rv. 622472 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 28188 del 28/09/2022 (Rv. 665731 - 01)

Presidente: BERRINO UMBERTO. Estensore: BUFFA FRANCESCO. Relatore: BUFFA FRANCESCO. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

B. (FERA RITA) contro C. (BONURA HARALD MASSIMO)
Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 23/07/2019

135020 PROFESSIONISTI - PREVIDENZA Cassa dei geometri liberi professionisti - Obbligatorietà dell'iscrizione - Presupposti - Iscrizione all'albo professionale - Sufficienza - Conseguenze.

In tema di Cassa dei geometri liberi professionisti, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria; dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta Cassa che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 22 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 7543 del 1993 Rv. 483066 - 01, N. 4568 del 2021 Rv. 660620 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 27854 del 22/09/2022 (Rv. 665668 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FRESA MARIO. (Conf.)

H. (CARBONELLI ANTONIO) contro O.

Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 11/09/2017

103223 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) Contratti di somministrazione a termine - Disciplina - Art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001 - Applicabilità - Esclusione - Proroga del termine - Rinvio al c.c.n.l. del somministratore - Fondamento.

I contratti di lavoro in somministrazione a termine sono regolati dalle norme del contratto di lavoro a tempo determinato, "nei limiti di compatibilità", e dalla direttiva 1999/70/CE sul lavoro a termine; quanto alla disciplina dei limiti di proroga del termine iniziale del contratto di lavoro, l'art. 22, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 esclude espressamente l'applicazione dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, e, nel secondo periodo del medesimo comma, opera un rinvio al c.c.n.l. applicato dal somministratore disponendo che il termine inizialmente posto al

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

contratto di lavoro può essere prorogato, con atto scritto ed il consenso del lavoratore, nelle ipotesi e per la durata prevista dalla contrattazione collettiva applicata dal somministratore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 22 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 22/12/1999 num. 70 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 19/11/2008 num. 104

Massime precedenti Vedi: N. 21390 del 2019 Rv. 655002 - 01, N. 32154 del 2021 Rv. 662666 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 27331 del 16/09/2022 (Rv. 665484 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI. P.M. FRESA MARIO. (Diff.)

C. (MANGANIELLO EMILIO) contro A. (MARESCA ARTURO)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 23/09/2015

103231 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE Pluralità di contratti a termine - Illegittimità del termine - Conversione in un unico contratto - Indennità forfettizzata ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 - Prescrizione ordinaria - Applicabilità - Azione di nullità del termine - Imprescrittibilità.

Nell'ipotesi di pluralità di contratti a termine illegittimamente apposto, con la conseguente conversione in unico contratto a tempo indeterminato, il diritto al pagamento dell'indennità "forfettizzata" e "onnicomprensiva", prevista dall'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, si distingue da quello imprescrittibile a far valere la nullità del termine ed è soggetto al termine di prescrizione ordinario, essendo inapplicabili i termini prescrizionali stabiliti dagli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, c.c.

Riferimenti normativi: Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2955 lett. 2, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 lett. 1

Massime precedenti Conformi: N. 14996 del 2012 Rv. 623963 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14827 del 2018 Rv. 648911 - 01, N. 20918 del 2019 Rv. 654798 - 02

Sez. L - , Sentenza n. 27334 del 16/09/2022 (Rv. 665485 - 01)

Presidente: RAIMONDI GUIDO. Estensore: PONTERIO CARLA. Relatore: PONTERIO

CARLA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

F. (DE MARCHIS CARLO) contro G. (ROMANELLI GUIDO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 28/05/2019

103280 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE Licenziamento - Violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c. - Conseguenze - Nullità - Numero dei dipendenti occupati - Irrilevanza - Fondamento.

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Nel sistema delineato dall'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, il licenziamento intimato in violazione dell'art. 2110, comma 2, c.c., è nullo e le sue conseguenze sono disciplinate, secondo un regime sanzionatorio speciale, dal comma 7, che a sua volta rinvia al comma 4, del medesimo art. 18, quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 19661 del 2019 Rv. 654740 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12568 del 2018 Rv. 648651 - 01

Sez. L - , Sentenza n. 27126 del 14/09/2022 (Rv. 665483 - 01)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO.** *Estensore:* **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.**

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.** *P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)*

A. (TRUGLIO FRANCESCO) contro T. (PERRONE PASQUALE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 21/07/2016

098269 IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - AMMISSIONE ALL'IMPIEGO - IN GENERE Pubblico impiego privatizzato - Dirigente - Conferimento incarico - Atto negoziale di natura privatistica - Società a partecipazione pubblica - Procedure concorsuali - Applicazione - Fondamento.

Nel pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali integra una determinazione negoziale di natura privatistica, per la cui adozione l'amministrazione datrice non è assoggettata al rispetto della regola del concorso pubblico ma è tenuta ad osservare le norme di cui all'art. 19, comma 1, del d.lgs. 165 del 2001; ciò non vale nell'ambito delle società a partecipazione pubblica, atteso che l'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. dalla l. n. 133 del 2008, applicabile "ratione temporis", ha esteso alle predette società le procedure concorsuali e selettive delle amministrazioni pubbliche, imponendo espressamente il rispetto dei principi stabiliti dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. 165 del 2001, non solo per il reclutamento del personale ma anche per il conferimento degli incarichi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 35

Massime precedenti Vedi: N. 6485 del 2021 Rv. 660630 - 01, N. 20782 del 2019 Rv. 654795 - 01, N. 21378 del 2018 Rv. 650213 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26935 del 13/09/2022 (Rv. 665482 - 01)

Presidente: **MANNA ANTONIO.** *Estensore:* **SPENA FRANCESCA.** *Relatore:* **SPENA FRANCESCA.**

C. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro D.

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 12/01/2016

103301 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA' Ministero delle politiche agricole - Soppressione del ruolo del personale

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

degli istituti di ricerca e sperimentazione agrarie - Trasferimento al CRA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura) - Trattamento di fine servizio - Liquidazione - Frazionabilità - Esclusione.

Il rapporto di lavoro del personale trasferito, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 454 del 1999, alle dipendenze del CRA (Consiglio di ricerca e sperimentazione agricoltura), a seguito della soppressione del ruolo del personale degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, è unico, avendo la disciplina legislativa configurato la continuità del rapporto di lavoro ed il mantenimento della anzianità di servizio; ne consegue che anche il trattamento di fine servizio va liquidato unitariamente, ai sensi dell'art. 13 della l. n. 70 del 1975, senza frazionare il periodo di lavoro svolto presso il Ministero, per il quale liquidare l'indennità di buonuscita, da quello successivo alle dipendenze del CRA, per il quale liquidare l'indennità di anzianità.

Riferimenti normativi: DPR 29/12/1973 num. 1032 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 29/10/1999 num. 454 art. 9, Legge 20/03/1975 num. 70 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22800 del 2010 Rv. 614960 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 26820 del 12/09/2022 (Rv. 665481 - 01)

Presidente: MANNA ANTONIO. Estensore: TRICOMI IRENE. Relatore: TRICOMI IRENE.

A. (COCCIOLI ALBERTO) contro S. (GENTILE SERGIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BARI, 04/05/2016

100065 IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER RAGIONI DI GIURISDIZIONI Pubblico impiego contrattualizzato - Domanda unitaria relativa a rapporto di lavoro anteriore e successivo al 30 giugno 1998 - Diniego della giurisdizione in primo grado da parte del giudice ordinario per la parte anteriore al 30 giugno 1998 - Affermazione della stessa in appello - Applicazione dell'art. 353 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

Nelle controversie del pubblico impiego contrattualizzato, qualora il giudice ordinario di primo grado, investito di una domanda unitaria, relativa ad un rapporto di lavoro che abbraccia un arco temporale anteriore e successivo al 30 giugno 1998, rispetto alla quale non rileva il discrimine temporale ex art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, abbia declinato la propria giurisdizione sulla parte di domanda relativa al periodo anteriore al 30 giugno 1998 e deciso nel merito quella relativa al periodo successivo, mentre il giudice di secondo grado affermi la propria giurisdizione anche per il periodo precedente, non ricorre il presupposto di applicazione dell'art. 353 c.p.c., in quanto il primo giudice ha conosciuto anche nel merito della domanda, che rileva nella sua unitarietà, con sostanziale effetto sul periodo anteriore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13722 del 2017 Rv. 644369 - 02, N. 6102 del 2012 Rv. 622307 - 01, N. 11851 del 2016 Rv. 639997 - 01

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

Sez. L - , **Ordinanza n. 26532 del 08/09/2022** (Rv. **665480 - 01**)

Presidente: **DORONZO ADRIANA**. Estensore: **MICHELINI GUALTIERO**. Relatore: **MICHELINI GUALTIERO**.

T. (BECHI VITTORIO) contro M. (CALO' MONICA)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 18/03/2019

103281 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - FORMA Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.

Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 2724 lett. 3, Cod. Civ. art. 2725

Massime precedenti Conformi: N. 11479 del 2015 Rv. 635717 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 18661 del 2017 Rv. 645005 - 01, N. 1024 del 1997 Rv. 502170 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 26246 del 06/09/2022** (Rv. **665514 - 01**)

Presidente: **RAIMONDI GUIDO**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. P.M. **FRESA MARIO**. (Conf.)

P. (COSSU BRUNO) contro A. (CALZI SARA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 18/12/2018

103373 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE Rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come disciplinato dalla l. n. 92 del 2012 e dal d.lgs. n. 23 del 2015 - Regime di stabilità - Esclusione - Conseguenze - Diritti non prescritti al momento di entrata in vigore della predetta legge - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 lett. 4, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 CORTE COST., Legge 04/03/2015 num. 23 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 17989 del 2018 Rv. 649810 - 01, N. 4351 del 2018 Rv. 647452 - 01, N. 7310 del 2002 Rv. 554537 - 01, N. 29774 del 2017 Rv. 646474 - 01, N. 23472 del 2007 Rv. 600298 - 01, N. 27340 del 2019 Rv. 655518 - 01, N. 35676 del 2021 Rv. 662998 - 01, N. 12553 del 2014 Rv. 631042 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 1268 del 1976 Rv. 379956 - 01

Sez. L - , **Sentenza n. 26231 del 06/09/2022** (Rv. **665479 - 01**)

Presidente: **MANNA ANTONIO**. Estensore: **BELLE' ROBERTO**. Relatore: **BELLE' ROBERTO**. P.M. **MUCCI ROBERTO**. (Conf.)

M. (CLEMENTI GIORGIO) contro M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 18/06/2015

102056 ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE Personale docente - "Part time" con contestuale accesso alla pensione anticipata ex art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996 - Attribuzione - Presupposti e condizioni - Esuberato delle domande - Conseguenze - Domande ordinarie di "part time" - Preferenza.

In tema di personale docente della scuola pubblica, ai fini dell'attribuzione del "part time" con contestuale accesso alla pensione anticipata, ex art. 1, comma 185, della l. n. 662 del 1996, accertati i requisiti per il collocamento in pensione e l'assenza di ragioni organizzative contrarie presso l'Istituto scolastico di riferimento, la valutazione della ricorrenza di situazioni di esubero, rispetto alla dotazione organica, che risultano ostative all'accoglimento delle relative domande, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Regolamento di cui al d.m. della Funzione Pubblica n. 331 del 1997, va svolta sulla base dell'organico di diritto, di cui all'art. 2 del d.P.R. n. 81 del 2009, senza che abbia rilievo l'eventuale assegnazione di personale di ruolo in esubero a posti dell'organico di fatto; inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza ministeriale n. 55 del 1998, richiamato dall'art. 39 del c.c.n.l. di comparto 2006-2009, l'esuberato delle domande rispetto ai contingenti fissati dalla normativa vigente comporta la preferenza per le domande ordinarie di "part time", rispetto a quelle presentate ai sensi del citato art. 1, comma 185.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1996 num. 662 art. 1 com. 185 CORTE COST., DPR 20/03/2009 num. 81 art. 2, Contr. Coll. 16/10/2008 art. 39

Massime precedenti Vedi: N. 8652 del 2008 Rv. 602871 - 01

Sez. L - , **Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022** (Rv. **665478 - 02**)

Presidente: **ESPOSITO LUCIA**. Estensore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**. Relatore: **PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI**.

C. (CARONIA FERDINANDO) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 09/08/2018

081279 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCURSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - OPPOSIZIONE ALLO STATO PASSIVO - IN GENERE Cassa integrazione in deroga (CIGD) - Omessa rioccupazione del lavoratore - Pagamento a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione - Fallimento del datore di lavoro - Conseguenze in tema di ammissione allo stato passivo delle quote di TFR.

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI In genere.

Il pagamento della Cassa integrazione in deroga (CIGD) spetta, qualora il lavoratore non sia rioccupato alla cessazione del periodo alle dipendenze del datore di lavoro, al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; con la conseguenza che, in caso di fallimento del datore di lavoro, il dipendente non ha diritto all'ammissione allo stato passivo del credito per le quote di TFR maturate in tale periodo, ma di

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

quelle del periodo anteriore trasferite nel Fondo di Tesoreria, di cui non sia provato il versamento da parte del datore di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 64 CORTE COST., Legge 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 755 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 17501 del 2018 Rv. 649520 - 01, N. 24510 del 2021 Rv. 662550 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 25838 del 01/09/2022 (Rv. 665478 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI.

C. (CARONIA FERDINANDO) contro D.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 09/08/2018

103298 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - INDENNITA' - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - IN GENERE Cassa integrazione in deroga ex art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012 - Previsione di cui all'art. 2120, comma 3, c.c. - Inclusione - Ragioni.

103362 LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI In genere.

La Cassa integrazione in deroga, istituita dall'art. 2, comma 64, della l. n. 92 del 2012, in quanto caso di sospensione totale o parziale in cui è riconosciuta l'integrazione salariale, rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 2120 c.c., prevedendo un periodo di assenza dal lavoro con diritto alla retribuzione, eventualmente soddisfatto in tutto o in parte in forma previdenziale, che figura come periodo di retribuzione normale, anche se la stessa è conservata solo nei limiti di una aliquota percentuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 28/06/2012 num. 92 art. 2 com. 64 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 901 del 2014 Rv. 629313 - 01, N. 4171 del 2002 Rv. 553214 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2020

100218 IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.

L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con

SEZIONE LAVORO E SESTA LAVORO

considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinuncia all'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 6442 del 1998 Rv. 516873 - 01, N. 13888 del 2022 Rv. 664780 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

sezione tributaria e sesta
tributaria



Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28530 del 30/09/2022** (Rv. **665938 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **PICARDI FRANCESCA**. Relatore: **PICARDI FRANCESCA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (COSCARELLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 14/09/2016

100083 IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO
Tempestività dell'impugnazione - Verifica preliminare rispetto alla regolarità del contraddittorio
- "Ratio" - Conseguenze - Accoglimento della questione pregiudiziale - Rimessione delle questioni assorbite al giudice di rinvio - Necessità.

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione, la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata prima della regolare costituzione del contraddittorio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che la tardività dell'appello comporta l'immediata definizione della causa, senza che la rinnovazione della notifica nulla dell'atto introduttivo possa determinare un esito diverso della causa; ne consegue che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, cosicché, in caso di cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19442 del 2022 Rv. 665303 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28392 del 29/09/2022** (Rv. **665937 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA**. Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (PETRAROTA VITO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. BARI, 11/11/2019

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per l'imprenditore di produrre l'attestazione della qualifica di coltivatore diretto - Sussistenza - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento
- Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Limiti.

In tema di agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla l. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l'obbligo di produrre all'Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza, richiedendo tempestivamente la certificazione in tempo utile, e che il superamento del predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti, avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della documentazione

Riferimenti normativi: Legge 06/08/1954 num. 604 art. 4

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Conformi: N. 10406 del 2011 Rv. 617941 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28170 del 27/09/2022 (Rv. 665936 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

Relatore: DELL'ORFANO ANTONELLA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (BOCCUCCIA ANTONIO)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 17/02/2015

179106 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - IN GENERE Area agricola - Qualificazione formale in base allo strumento urbanistico generale - Necessità - Previsione della possibilità di sfruttamento agricolo e di limiti di edificabilità - Insufficienza.

In tema di imposta di registro, non è qualificabile come agricola l'area che lo strumento urbanistico generale non qualifichi formalmente come tale, limitandosi a consentire lo sfruttamento agricolo dei terreni ed a porre, al contempo, limiti di edificabilità in sintonia con gli scopi della pianificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2009 num. 194 art. 2 com. 4, Legge 26/02/2010 num. 25, Preleggi art. 12, Preleggi art. 14

Massime precedenti Vedi: N. 23045 del 2016 Rv. 641891 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 28059 del 27/09/2022 (Rv. 665934 - 01)

Presidente: MANZON ENRICO. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro L.

Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. BARI, 16/12/2014

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Giudizio di ottemperanza - Ordinanza di chiusura ex art. 70, comma 8, d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnabilità - Esclusione - Contenuto modificativo della sentenza d'ottemperanza - Abnormità - Ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost..

In tema di giudizio di ottemperanza, disciplinato dall'art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992, l'ordinanza di chiusura, pronunciata all'esito dei provvedimenti attuativi previsti dal comma 8 della medesima norma, non è impugnabile, salvo che da essa emergano contenuti decisori, modificativi della stessa sentenza di ottemperanza, nel qual caso, per la sua abnormità, essa è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST., Costituzione art. 111

Massime precedenti Conformi: N. 22877 del 2017 Rv. 645646 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 28169 del 27/09/2022** (Rv. **665935 - 01**)

Presidente: **STALLA GIACOMO MARIA.** Estensore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

Relatore: **DELL'ORFANO ANTONELLA.**

R. (VIGNOLA GIANFRANCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 02/02/2015

006117 AGRICOLTURA - PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
Piccola proprietà contadina - Acquisto di terreni agricoli ad opera di una società - Scissione parziale entro cinque anni - Decadenza dalle agevolazioni - Esclusione - Condizioni.

In tema di agevolazioni per la cd. piccola proprietà contadina, non costituisce causa di decadenza l'operazione di scissione parziale effettuata entro cinque anni dall'acquisto dei terreni agricoli, purché permangano, in capo alla società beneficiaria, gli altri requisiti cui risulta subordinato il trattamento agevolativo in questione, concretizzando l'operazione di scissione una vicenda meramente evolutiva del medesimo soggetto, sia pure in un nuovo assetto organizzativo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2506 com. 1, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/05/2011 num. 228 art. 11 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 15905 del 2022 Rv. 664720 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 28018 del 26/09/2022** (Rv. **665918 - 01**)

Presidente: **BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI.** Estensore: **NONNO GIACOMO MARIA.**

Relatore: **NONNO GIACOMO MARIA.** P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Diff.)

E. (DI LUCIANO FRANCESCO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE

154061 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PAGAMENTO DELLE IMPOSTE - CARTELLE Sospensione dell'atto impositivo ex art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Revoca - Interessi per ritardato versamento - Determinazione - Criteri - Tasso del 4,5% - Applicabilità - Decorrenza - Fondamento.

In tema di riscossione coattiva delle imposte, nel caso di sospensione giudiziale dell'atto impositivo, ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, poi revocata, l'amministrazione finanziaria ha diritto a percepire gli interessi conseguenti al ritardato versamento delle somme dovute da calcolarsi nella misura legale, e in quella del 4,5% solo a seguito dell'entrata in vigore del comma 8 bis, aggiunto al menzionato art. 47 dall'art. 9, comma 1, lett. r), n. 4, del d.lgs. n. 156 del 2015.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282 com. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 47 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 156 art. 9 com. 1 lett. R CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 39 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5692 del 2022 Rv. 663975 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27917 del 23/09/2022** (Rv. **665672 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO.** Estensore: **GORI PIERPAOLO.** Relatore: **GORI**

PIERPAOLO. P.M. **MUCCI ROBERTO.** (Conf.)

M. (LEO MAURIZIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ANCONA, 16/02/2015

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178481 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - INTERESSI PASSIVI Imprese di costruzioni edili - Costi per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili - Interessi passivi - Autonomia deducibilità - Esclusione - Deducibilità quale quota di ammortamento del costo di acquisto dei beni ai quali si riferiscono - Sussistenza - Ragioni.

In tema di deduzioni dalla base imponibile, nel quadro normativo delineato dal combinato disposto dell'art. 96 del d.P.R. n. 917 del 1986, come risultante dalla novella apportata dalla l. n. 244 del 2007, disposizione sostanziale non retroattiva che trova applicazione dall'esercizio successivo a quello chiuso al 31 dicembre 2007, e dell'art. 110, comma 1, lett. b), del medesimo d.P.R., per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività di impresa, la deducibilità dal reddito degli interessi passivi sostenuti per l'acquisto, la costruzione o ristrutturazione, può avvenire soltanto attraverso una loro previa capitalizzazione quale costo di fabbricazione, in quanto costo parte integrante del valore del bene iscrivibile in bilancio, essendo gli interessi passivi già compresi nel costo per l'acquisto dei beni strumentali, e per tale ragione non autonomamente deducibili, e rilevando, a tal fine, unicamente all'interno della quota di ammortamento propria del bene al quale direttamente si riferiscono.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/2007 num. 244 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 96, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 110 com. 1 lett. B CORTE COST.

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27709 del 22/09/2022** (Rv. **665671 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **GORI PIERPAOLO**. Relatore: **GORI PIERPAOLO**. P.M. **BASILE TOMMASO**. (Diff.)

F. (ESCALAR GABRIELE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 17/10/2016

177001 TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE Elusione fiscale - Carattere abusivo - Condizioni - Onere della prova a carico dell'Amministrazione fiscale - Sussistenza - Contenuto - Preordinazione "ex ante" della condotta abusiva - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In materia tributaria, l'operazione economica che non trova giustificazione extrafiscale ed è diretta essenzialmente a conseguire un risparmio d'imposta costituisce "condotta abusiva" e la prova del disegno elusivo incombe sull'Agenzia delle Entrate; tale prova non si estende alla dimostrazione della necessaria preordinazione "ex ante" del compimento di tutti i negozi e i fatti giuridici che realizzano la fattispecie, potendo essere sufficiente un accordo stipulato tra le parti che ricostruisce il collegamento teleologico tra tutte le singole operazioni, anteriori e posteriori rispetto alla stipula.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 bis CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 10 bis

Massime precedenti Vedi: N. 27158 del 2021 Rv. 662423 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27713 del 22/09/2022** (Rv. **665673 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Relatore:

PERRINO ANGELINA MARIA. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Parz. Diff.)

E. (CIMETTI MAURIZIO) contro P. (GUERRINI ELIDO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 05/03/2015

154145 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - IN GENERE Obbligazione tributaria solidale - Unica partita iscritta a ruolo con più intestatari - Tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno solo dei coobbligati - Decadenza ex art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 nei confronti dell'altro coobbligato - Insussistenza.

177201 TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTA' TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETA' TRIBUTARIA In genere.

In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1310 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 13248 del 2017 Rv. 644935 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27813 del 22/09/2022** (Rv. **665674 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

H. (COLI FULVIA) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 19/07/2013

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Rimborso - Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria su immobili detenuti in comodato - Titolarità in capo al comodatario - Sussistenza - Condizioni.

In tema di Iva, l'esecuzione, da parte del comodatario, di opere di ristrutturazione e manutenzione sull'immobile detenuto in comodato, indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente stabilito, dà diritto alla detrazione dell'imposta o, in mancanza, all'alternativo diritto al rimborso, allorquando sussista un nesso di strumentalità con l'attività di impresa o professionale, anche se potenziale o in prospettiva, da questi svolta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, DPR 22/12/1986 num. 97 art. 108, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 com. 3 lett. C CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 215 del 2021 Rv. 660227 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27817 del 22/09/2022** (Rv. **665675 - 01**)

Presidente: **MANZON ENRICO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MANGANO NATALE)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. TORINO, 21/02/2013

177216 TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - PENA PECUNIARIA - IN GENERE Sanzioni tributarie per omesso o ritardato versamento delle imposte - Beneficio di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 - Applicabilità - Condizioni.

Nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997, va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, e dall'art. 54 bis, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, ovvero qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva di eventuale rideterminazione in sede di autotutela della somme dovute, a seguito dei suddetti chiarimenti; l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena conseguono solo all'inutile decorso di questi ulteriori trenta giorni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 462 art. 2 com. 2, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis com. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 36577 del 2021 Rv. 663060 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27554 del 21/09/2022** (Rv. **665670 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (RABIOLO PIETRO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 14/06/2016

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Sostituzione da parte dell'amministrazione finanziaria dello studio di settore originariamente applicato - Rinnovazione del contraddittorio - Esclusione - Eventuale prosecuzione - Condizioni.

Qualora l'amministrazione finanziaria, all'esito di un contraddittorio endoprocedimentale correttamente instaurato, proceda alla sostituzione dello studio di settore originariamente applicato, non occorre rinnovare completamente il contraddittorio, che può solo eventualmente proseguire nell'ipotesi in cui il contribuente, anche formulando ulteriori osservazioni conseguenti all'applicazione del nuovo studio di settore, dimostri che siano mutati gli elementi da sottoporre al confronto tra le parti.

Riferimenti normativi: Legge 08/05/1998 num. 146 art. 10, Decreto Legge 30/08/1993 num. 331 art. 62 sexies, Legge 29/10/1993 num. 427 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 14981 del 2020 Rv. 658205 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27439 del 20/09/2022** (Rv. **665669 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro M. (MORBIDELLI ALBERTO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 28/03/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classamento - Carattere rurale di fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (cat. D/10) - Strumentalità all'esercizio di attività agricola - Necessità - Identità della titolarità del fabbricato e del terreno oggetto dell'attività agricola - Necessità - Esclusione.

In tema di classamento, il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10), non può essere negato ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dall'art. 29 del d.P.R. n. 917 del 1986 o anche di quelle aggiunte dall'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, e ciò a prescindere dal fatto che non coincidano la titolarità del fabbricato e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 29, DPR 28/03/1998 num. 139 art. 2, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9

Massime precedenti Conformi: N. 20953 del 2008 Rv. 604727 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 33927 del 2019 Rv. 656604 - 01, N. 26617 del 2017 Rv. 646421 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27432 del 20/09/2022** (Rv. **665604 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore:

FEDERICI FRANCESCO. P.M. **CARDINO ALBERTO**. (Conf.)

U. (BIZIOLI GIANLUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/03/2014

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Pubblici dipendenti - Arretrati stipendiali - Assoggettabilità a imposizione - Condizioni.

In tema di Irap, le differenze retributive versate ai dipendenti di una pubblica amministrazione, all'esito di un contenzioso che ne abbia riconosciuto il diritto con riferimento ad annualità pregresse, non concorrono alla formazione della base imponibile, ai sensi dell'art. 10 bis, comma 1, del d.lgs. n. 446 del 1997, qualora le suddette annualità siano precedenti all'introduzione del tributo, non assumendo rilevanza il requisito dell'autonoma organizzazione dell'attività della pubblica amministrazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. E CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 10 bis com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 17603 del 2010 Rv. 615010 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27153 del 15/09/2022** (Rv. **665812 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **BILLI STEFANIA**. Relatore: **BILLI STEFANIA**.

E. (BASTA VINCENZO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/06/2017

279120 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI Rimborso dell'imposta pagata - Giudizio civile avente come parte l'Amministrazione dello Stato - Equiparazione di cui all'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 - Giudizi con un'Azienda sanitaria provinciale - Esclusione - Fondamento.

Ai fini del rimborso dell'imposta di registro pagata sugli atti che definiscono, anche parzialmente, il giudizio civile in cui è parte un'Amministrazione dello Stato, l'equiparazione, disposta dall'art. 37, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986, della conciliazione giudiziale e della transazione stragiudiziale alla sentenza passata in giudicato, non è invocabile se la parte è una Azienda sanitaria provinciale, che non rientra tra le amministrazioni statali.

Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 37 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 16738 del 2004 Rv. 576204 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27196 del 15/09/2022** (Rv. **665854 - 01**)

Presidente: **BALSAMO MILENA**. Estensore: **D'ORIANO MILENA**. Relatore: **D'ORIANO MILENA**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E. (PAULETTI ENRICO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 21/01/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Immobili a destinazione speciale - Centrali geotermiche - Determinazione della rendita catastale - Componenti che assicurano l'autonomia funzionale e reddituale della centrale - Computabilità - Necessità - Fondamento.

In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile "ratione temporis", i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altre componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via ordinaria, un'autonomia funzionale e reddituale stabile.

Riferimenti normativi: Legge 31/05/2005 num. 88 art. 1, Decreto Legge 31/03/2005 num. 44 art. 1 quinquies CORTE COST., Legge 28/12/2015 num. 208 art. 1 com. 21 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 652 art. 4

Massime precedenti Vedi: N. 22551 del 2022 Rv. 665282 - 01, N. 25784 del 2021 Rv. 662324 - 01, N. 3277 del 2019 Rv. 652782 - 02

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 27242 del 15/09/2022** (Rv. **665813 - 01**)

Presidente: **PAOLITTO LIBERATO**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

P.M. **VISONA' STEFANO**. (Conf.)

C. (ONETO ALESSANDRO) contro S. (CARRARO AVENTI GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 01/02/2017

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 ICI - Edifici di culto - Art. 2 della l. n. 206 del 2003 - Rimborso ai Comuni per mancato introito - Consumazione del potere impositivo - Esclusione - Interesse ad agire per il recupero dell'imposta non versata - Sussistenza - Fondamento.

In tema di esenzione dell'ICI a favore dei fabbricati destinati all'esercizio del culto, il rimborso per le minori entrate ICI, versato dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della l. n. 206 del 2003, non impedisce ai Comuni di esercitare il potere impositivo e non fa venir meno l'interesse ad agire per il recupero dell'imposta non versata, poiché una tale preclusione, che non consegue ad alcuna espressa disposizione, sarebbe in contrasto con il principio di tipicità dei provvedimenti di imposizione tributaria e di tassatività delle norme agevolative o esonerative, che, derogando al sistema generale, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate in via estensiva o analogica.

Riferimenti normativi: Legge 08/01/2003 num. 206 art. 2 com. 2, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 11437 del 2010 Rv. 612987 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 27165 del 15/09/2022** (Rv. **665863 - 01**)

Presidente: **VIRGILIO BIAGIO**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C.

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. SALERNO, 03/05/2017

279438 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI Istanza di rimborso Iva - Sospensione del pagamento ex art. 38 bis (nel testo vigente "ratione temporis") del d.P.R. n. 633 del 1972 - Giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto - Ricorso ad ulteriori strumenti cautelari - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.

In tema di rimborsi Iva, la sospensione disposta dall'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 38 bis, comma 8, del d.P.R. n. 633 del 1972 ("ratione temporis" disciplinata al comma 3), costituisce una tutela cautelare specifica e circoscritta alle ipotesi di reato in essa richiamate, che non impedisce all'Ufficio il ricorso ad ulteriori strumenti cautelari alternativi al primo, anche nel corso di un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto di un rimborso, come quello previsto dall'art. 23 del d.lgs. n. 472 del 1997, o dall'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a condizione che sussistano ragioni diverse da quelle presidiate dall'art. 38 bis, comma 8 cit., e sia adottato un formale provvedimento, con adeguata motivazione, da cui evincere la sussistenza dei presupposti richiesti per l'utilizzo di tali strumenti alternativi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto del tutto carente la motivazione della sospensione disposta ex art. 38 bis citato, contenente solo un generico richiamo ad una "verifica in corso").

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 23601 del 2011 Rv. 620011 - 01, N. 22952 del 2018 Rv. 650235 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 27250 del 15/09/2022 (Rv. 665864 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA.

C. (MAISTO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 08/10/2014

177003 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE Termini per l'accertamento tributario - Raddoppio ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Estinzione del reato - Archiviazione della denuncia - Irrilevanza - Fondamento.

In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini, previsti dall'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, nel testo vigente "ratione temporis", presuppone la sussistenza dell'obbligo di presentazione di denuncia penale, a prescindere dall'esito del relativo procedimento penale e nonostante l'eventuale estinzione del reato per archiviazione della denuncia, rilevando solo l'astratta configurabilità di un illecito penale, atteso il regime del "doppio binario" tra giudizio penale e procedimento tributario.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 331 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 9322 del 2017 Rv. 643795 - 01, N. 13481 del 2020 Rv. 658111 - 01, N. 33793 del 2019 Rv. 656433 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 27198 del 15/09/2022 (Rv. 665855 - 01)

Presidente: BALSAMO MILENA. Estensore: D'ORIANO MILENA. Relatore: D'ORIANO MILENA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S. (VINCENZI ANTONIO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 12/04/2019

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Classificazione catastale - Attività di agriturismo - Costruzioni destinate a ricezione ed ospitalità - Riconoscimento della ruralità - Sussistenza - Fondamento.

Ai fini della classificazione catastale delle unità immobiliari, le costruzioni destinate alla ricezione ed ospitalità, nell'ambito dell'attività di agriturismo svolta da una azienda agricola, rivestono il carattere di strumentalità all'attività agricola che giustifica il riconoscimento della ruralità, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. n. 557 del 1993, senza che ad esse possa trovare applicazione l'esclusione di cui alla lett. f) dell'art. 9, comma 3, dello stesso decreto, operante per le sole costruzioni rurali destinate ad abitazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Decreto Legge 30/12/1993 num. 557 art. 9 com. 3, Legge 26/02/1994 num. 133 CORTE COST., DPR 23/03/1998 num. 139 art. 1 com. 5, DPR 23/03/1998 num. 139 art. 2 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 5391 del 2018 Rv. 647510 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26939 del 13/09/2022** (Rv. **665802 - 01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

C. (GIRELLI GIOVANNI) contro A.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 20/02/2017

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione delle liti fiscali pendenti ex art. 11, comma 3, del d.l. n. 50 del 2017 - Ambito applicativo - Decisione impugnabile solo con la revocazione - Esclusione - Ragioni - Conseguenze - Istanza di sospensione del giudizio - Infondatezza.

In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 11, comma 3, del d.l. n. 50 del 2017, conv. dalla l. n. 96 del 2017, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, atteso che la pendenza del termine per la revocazione non impedisce, a norma dell'art. 391 bis c.p.c., il passaggio in giudicato della sentenza impugnata con ricorso per cassazione respinto; pertanto, in tali casi, va disattesa la richiesta di sospensione del giudizio, avanzata invocando il procedimento di definizione agevolata della lite fiscale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Decreto Legge 24/04/2017 num. 50 art. 11 com. 3, Legge 21/06/2017 num. 96 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 2750 del 2012 Rv. 621998 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26938 del 13/09/2022** (Rv. **665816 - 01**)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: LUME FEDERICO. Relatore: LUME FEDERICO. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

G. (QUERCIA LUIGI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BARI, 30/07/2013

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Nuovi investimenti in aree svantaggiate - Art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Credito d'imposta - Acquisizione di beni strumentali - Concessione del beneficio - Presupposti - Entrata in funzione entro due anni - Necessità - Distinzione tra beni mobili e immobili - Esclusione - Fondamento.

In tema di agevolazioni per le aree svantaggiate, per evitare la decadenza dal beneficio del credito d'imposta per nuovi investimenti, previsto dall'art. 8 della l. n. 388 del 2000, non è sufficiente l'acquisto di beni strumentali all'esercizio dell'impresa, che siano nuovi e fiscalmente ammortizzabili, ma occorre altresì che, entro due anni dalla loro acquisizione o ultimazione, entrino in funzione mediante l'effettivo inserimento nel ciclo produttivo, senza alcuna distinzione tra beni mobili e immobili, poiché la norma antielusiva ricollega l'agevolazione all'impiego del bene acquisito nel ciclo produttivo, ma tiene anche conto che potrebbe essere necessario un lasso di tempo per predisporre l'utilizzo del bene stesso nel ciclo produttivo esistente.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 15512 del 2020 Rv. 658646 - 01, N. 8086 del 2017 Rv. 643605 - 01, N. 3310 del 2009 Rv. 606841 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26928 del 13/09/2022 (Rv. 665811 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: CRIVELLI ALBERTO. Relatore: CRIVELLI ALBERTO.

B. (OLIVETTI RASON GIAN PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 06/11/2013

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata delle liti pendenti ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Computo dell'importo da versare - Determinazione del valore della controversia - Criteri - Minor somma dovuta dal coobbligato solidale a seguito di giudicato - Irrilevanza.

In tema di definizione agevolata delle liti pendenti, ai sensi del d.l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, il valore della controversia da assumere come base per la determinazione dell'importo da versare è pari all'entità della pretesa tributaria originariamente avversata dal contribuente, restando invece irrilevante l'eventuale minore importo determinato a seguito del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla medesima obbligazione tributaria nei confronti del coobbligato in solido.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6 com. 1, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 18001 del 2022 Rv. 664929 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 26702 del 12/09/2022 (Rv. 665856 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: TRISCARI GIANCARLO. Relatore: TRISCARI GIANCARLO. P.M. BASILE TOMMASO. (Diff.)

C. (CARACCIOLI IVO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa senza rinvio, COMM.TRIB.REG. FIRENZE, 04/12/2012

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Processo tributario - Amministratore di fatto - Legittimazione ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario in materia societaria, l'amministratore di fatto non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento rivolto alla società, poiché la rappresentanza legale della stessa spetta esclusivamente agli amministratori nominati a norma di legge, risultanti da documentazioni pubbliche, quali il registro delle imprese, e tenuto conto che, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 600 del 1973, la rappresentanza dei soggetti diversi dalle persone fisiche è attribuita, ai fini tributari, a coloro che ne hanno l'amministrazione di fatto solo ove non sia determinabile secondo la legge civile.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 62, Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2475

Massime precedenti Vedi: N. 29474 del 2021 Rv. 662622 - 01, N. 36034 del 2021 Rv. 663053 - 01, N. 2539 del 2018 Rv. 647492 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26757 del 12/09/2022** (Rv. **665851 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**.

B. (PURI PAOLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. MILANO, 16/10/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata 2018 - Ambito di applicazione - Controversie relative a sanzioni per pagamento tardivo di tributo - Inclusione - Fondamento.

In tema di definizione agevolata, la controversia relativa alla sola irrogazione di sanzioni per il tardivo pagamento di tributi è suscettibile di definizione ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., dalla l. n. 136 del 2018, poiché la c.d. "definizione a zero" delle sanzioni è consentita qualora il rapporto relativo al tributo sia stato risolto mediante l'estinzione dell'obbligazione tributaria principale, secondo le diverse modalità previste dalle norme di diritto civile e tributario, ivi compresi l'annullamento dell'atto impositivo, la conciliazione giudiziale o stragiudiziale, la definizione agevolata e il pagamento, seppur tardivo.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 13 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 36037 del 2021 Rv. 663054 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18298 del 2021 Rv. 661547 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26700 del 12/09/2022** (Rv. **665862 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **FEDERICI FRANCESCO**. Relatore: **FEDERICI FRANCESCO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (MASSIDDA GIOVANNI)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. CAGLIARI, 08/06/2012

154151 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - A TITOLO DEFINITIVO Estinzione del giudizio - Prosecuzione a seguito di ordinanza ex art. 28 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Impugnabilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.

In tema di estinzione del processo tributario, in caso di prosecuzione del giudizio, a seguito di ordinanza di accoglimento del reclamo avverso il decreto presidenziale di estinzione, reso in assenza di contraddittorio ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 546 del 1992, le censure di illegittimità avverso tale ordinanza, non impugnabile ai sensi dell'art. 28, comma 5, del d.lgs. citato, non possono essere proposte per la prima in sede di legittimità ma vanno fatte valere già mediante l'appello della sentenza emessa all'esito del processo proseguito.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 16 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28 com. 1, DPR 20/09/1973 num. 602 art. 14, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 28 com. 5

Massime precedenti Vedi: N. 5223 del 2019 Rv. 653065 - 02, N. 569 del 2016 Rv. 638627 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26760 del 12/09/2022** (Rv. **665853 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

O. (RAGOGNA PIETRO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. TRIESTE, 09/07/2019

279443 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - REGISTRAZIONE DELLE FATTURE - IN GENERE Regime dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge") - Cessioni di materiali d'oro e di prodotti semilavorati - Applicazione - Presupposti.

In tema di IVA sulle cessioni di oro e relativi prodotti semilavorati, il regime dell'inversione contabile (c.d. "reverse charge"), previsto dall'art. 17, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, che, in deroga a quanto previsto dal comma 1, pone in capo al cessionario, anziché al cedente, l'obbligo di assolvere l'imposta, non richiede che il cessionario esegua direttamente l'attività di trasformazione del materiale aurifero ceduto o del semilavorato, costituendo requisiti fondamentali per la sua applicazione la purezza dell'oro e la non immediata destinazione al consumo del bene ceduto, in quanto deputato ad essere trasformato in un altro oggetto e a conoscere un nuovo ciclo produttivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 17 CORTE COST., Legge 17/01/2000 num. 7 art. 1, Decisione Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 198 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11927 del 2021 Rv. 661259 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26758 del 12/09/2022** (Rv. **665852 - 01**)

Presidente: **PERRINO ANGELINA MARIA**. Estensore: **PIRARI VALERIA**. Relatore: **PIRARI VALERIA**.

Z. (VIANELLO RICCARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 17/02/2016

178462 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - IN GENERE Società di capitali a base ristretta - Estinzione della società - Interesse dei creditori sociali ad agire nei confronti dei soci - Assenza di attivo risultante dal bilancio finale - Irrilevanza.

In tema di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, determinando un fenomeno di tipo successorio, non fa venir meno l'interesse dei creditori sociali (nella specie, l'Agenzia delle Entrate) ad agire ed a procurarsi un titolo nei confronti dei soci della società estinta, a prescindere dall'utile partecipazione di essi alla ripartizione finale, potendo comunque residuare beni e diritti (nella specie, utili extracontabili) che, ancorché non ricompresi nel bilancio finale di liquidazione, si sono trasferiti ai soci.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2495 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 36

Massime precedenti Vedi: N. 26317 del 2020 Rv. 659878 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 619 del 2021 Rv. 660218 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 26636 del 09/09/2022** (Rv. **665916 - 01**)

Presidente: **CHINDEMI DOMENICO**. Estensore: **CANDIA UGO**. Relatore: **CANDIA UGO**.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (PURI PAOLO)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. LECCE, 04/05/2017

179416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - RIMBORSO - IN GENERE Imposta di registro - Concessione d'uso di area demaniale - Assimilazione alla locazione di beni immobili - Ragioni - Conseguenze - Rimborso in caso di recesso anticipato - Ammissibilità - Fondamento.

In tema di imposta di registro, posto che la concessione d'uso di un'area demaniale, stante l'attribuzione del diritto di godimento di beni immobiliari, è equivalente alla locazione di beni immobili, in caso di recesso anticipato le imposte versate sono rimborsabili, ai sensi dell'art. 17, comma 3, TUR, anche anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 3, comma 16, del d.l. n. 95 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 135 del 2012.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/2012 num. 135 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2012 num. 95 art. 3 com. 16 CORTE COST., DPR 28/04/1986 num. 131 art. 45, DPR 28/04/1986 num. 131 art. 17 com. 3 CORTE COST., DPR 08/04/1986 num. 131 art. 36 com. 4

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26681 del 09/09/2022** (Rv. **665917 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

N. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/06/2018

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI Enti e società esteri - Dividendi azionari dovuti da società italiana - Ritenuta ridotta dell'1,65% - Applicazione - Condizioni.

Per beneficiare della ritenuta ridotta, gli enti e società esteri devono essere soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società, ma tale condizione va interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, soddisfatta da tutte quelle società potenzialmente soggette all'Ires, indipendentemente dalla circostanza che godano, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21159 del 2022 Rv. 665305 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26681 del 09/09/2022** (Rv. **665917 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Diff.)

N. (ROMANO CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 06/06/2018

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI Dividendi azionari dovuti da società italiana a società di diritto olandese - Ritenuta ridotta dell'1,65% - Dividendi anteriori al 1° gennaio 2008 - Applicazione - Ragioni.

In tema di ritenute applicate dallo Stato italiano sui dividendi distribuiti da una società residente ad una società di diritto olandese, al fine di dare piena ed effettiva applicazione all'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia con la sentenza del 19 novembre 2009 (causa C-540 del 2007), anche per i dividendi formati prima del 1° gennaio 2008 è applicabile la ritenuta ridotta pari all'1,65 per cento, che prevale su quella all'epoca specificamente prevista dall'art. 27 d.P.R. n. 600 del 1973, sia pure mitigata dal regime convenzionale (nella specie, quello previsto dalla Convenzione Italia Paesi Bassi, art. 10, contro la doppia imposizione, ratificata con l. n. 305 del 1993), in quanto tale rimedio non è sufficiente a sanare la discriminazione.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1993 num. 305 art. 1, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 bis

Massime precedenti Vedi: N. 21159 del 2022 Rv. 665305 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26290 del 06/09/2022** (Rv. **665603 - 02**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **LUME FEDERICO**. Relatore: **LUME FEDERICO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

B. (FIMIANI BEATRICE) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 20/09/2013

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzioni contro le doppie imposizioni - Natura e finalità - Conseguenze - Applicabilità - Criteri - Effettività del beneficiario - Necessità - Fondamento.

In materia di imposte sul reddito e di capitali, le convenzioni contro le doppie imposizioni sono strumenti di diritto internazionale pattizio il cui fine è quello di evitare il fenomeno della cd. doppia imposizione giuridica, nonché di prevenire l'evasione fiscale; ne deriva che dei vantaggi garantiti dai trattati può fruire esclusivamente il "beneficiario effettivo", cioè il soggetto sottoposto alla giurisdizione dell'altro Stato contraente, che abbia l'effettiva disponibilità giuridica ed economica del provento percepito, realizzandosi altrimenti una traslazione impropria dei benefici convenzionali o addirittura un fenomeno di non imposizione.

Riferimenti normativi: Legge 07/01/1992 num. 20 art. 10

Massime precedenti Vedi: N. 24287 del 2019 Rv. 655401 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 26285 del 06/09/2022** (Rv. **665602 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CRUCITTI ROBERTA**. Relatore: **CRUCITTI ROBERTA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (LAZZARETTI ANDREA)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. MILANO, 30/09/2014

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Redditi di

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

impresa - Intermediari o agenti professionali non residenti in Italia - Presupposto impositivo - Attività esercitata in Italia mediante stabile organizzazione - Insussistenza - Conseguenze.

178542 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - SOGGETTI PASSIVI In genere.

In tema di assoggettabilità a reddito di impresa dell'attività di intermediari o agenti professionali non residenti nel territorio nazionale, in applicazione del criterio enunciato all'art. 23, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 917 del 1986, il presupposto impositivo si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui i redditi derivino da un'attività esercitata in Italia mediante una stabile organizzazione, in mancanza della quale le provvigioni corrisposte all'intermediario non residente dal soggetto committente non sono tassabili in Italia e, quindi, non sorgerà alcun obbligo di ritenuta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 23 com. 1 lett. E CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 bis CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 31609 del 2019 Rv. 656367 - 01

Sez. 5 - , Ordinanza n. 26027 del 05/09/2022 (Rv. 665872 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: SALEMME ANDREA ANTONIO. Relatore: SALEMME ANDREA ANTONIO.

R. (D'AYALA VALVA FRANCESCO) contro A.

Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 16/02/2015

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Parte priva di assistenza tecnica - Invito del giudice alla nomina di un difensore - Omissione - Nullità relativa - Conseguenze - Incidenza sul decorso del termine per impugnare - Esclusione - Fondamento.

In tema di contenzioso tributario, la mancata adozione da parte del giudice di primo grado dell'ordine, alla parte privata che ne sia priva, di munirsi di un difensore non dà luogo ad una nullità assoluta della sentenza, poiché non attiene alla costituzione del contraddittorio, potendo l'incarico essere validamente conferito anche in udienza e, dunque, successivamente alla proposizione del ricorso, bensì ad una nullità relativa, pertanto non rilevabile d'ufficio, ma solo a seguito di eccezione della parte che ha visto leso il proprio diritto a un'adequata assistenza tecnica, e non incide sul decorso del termine per impugnare, in quanto detta parte, costituita ritualmente in primo grado alla stregua dell'art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, è comunque a conoscenza del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 12 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 22 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57

Massime precedenti Vedi: N. 3266 del 2012 Rv. 621995 - 01, N. 11435 del 2018 Rv. 648072 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25863 del 02/09/2022** (Rv. **665870 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **ANGARANO ROSANNA**. Relatore: **ANGARANO ROSANNA**. P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE**. (Diff.)

F. (MAGNANI CORRADO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/02/2020

062003 COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Opponibilità in cassazione - Condizioni - Formazione dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in appello - Processo tributario - Distinzione.

Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 352 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 8982 del 2020 Rv. 657939 - 01, N. 12754 del 2022 Rv. 664480 - 01, N. 13987 del 2019 Rv. 653999 - 01, N. 14883 del 2019 Rv. 654285 - 01

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25963 del 02/09/2022** (Rv. **665871 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE**. Estensore: **CORTESI FRANCESCO**. Relatore: **CORTESI FRANCESCO**. P.M. **CENICCOLA ALDO**. (Conf.)

L. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 03/04/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Ritenuta d'imposta sui dividendi - Utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati UE e in quelli aderenti al SEE - Riduzione dell'aliquota - Utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli USA - Diversità di trattamento fiscale - Indebita restrizione della libera circolazione dei capitali - Esclusione - Condizioni.

178416 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI In genere.

La previsione dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, che riduce all'11% l'aliquota della ritenuta d'imposta sugli utili versati ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'art. 168 bis del d.P.R. n. 917 del 1986, può configurare un'indebita restrizione della libera circolazione dei capitali in violazione dell'art. 63 TFUE, nella parte in cui non assoggetta allo stesso trattamento fiscale gli utili corrisposti ai fondi istituiti negli Stati Uniti d'America, ove non si accerti che le due situazioni siano oggettivamente non comparabili, senza che a tal fine sia rilevante il riferimento al regime fiscale (cd. ETT) cui sono assoggettati i fondi pensione italiani, diverso da quello (cd. EET) cui sono assoggettati i fondi pensione statunitensi.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 168 bis, Legge 03/03/2009 num. 20, Legge 02/08/2008 num. 130 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 63, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 65, Tratt. Internaz. 25/08/1999 art. 26

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 28573 del 2017 Rv. 646287 - 01, N. 21581 del 2022 Rv. 665326 - 01, N. 21159 del 2022 Rv. 665305 - 01, N. 1967 del 2020 Rv. 656749 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25892 del 02/09/2022 (Rv. 665601 - 01)

Presidente: VIRGILIO BIAGIO. Estensore: LA ROCCA GIOVANNI. Relatore: LA ROCCA GIOVANNI. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

E. (CASTALDO GUGLIELMO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 14/05/2019

279455 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - CESSIONE DI BENI - ESENZIONI Esportazioni in conto lavorazione - Esenzione ex art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Presunzione di inapplicabilità - Fondamento - Esclusione - Definitivo trasferimento delle merci all'estero dietro corrispettivo - Necessità - Onere della prova a carico del contribuente.

In tema di esenzioni IVA, le esportazioni effettuate in conto lavorazione non rientrano nella sfera di applicabilità dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto normalmente effettuate senza trasferimento al soggetto estero della titolarità, di fatto e giuridica, dei beni ceduti per la lavorazione, salvo che il contribuente, su cui grava il relativo onere probatorio, non dimostri il definitivo trasferimento e l'avvenuta cessione della merce all'estero dietro pagamento di corrispettivo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 5400 del 2018 Rv. 647249 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25686 del 01/09/2022 (Rv. 665865 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: FEDERICI FRANCESCO. Relatore: FEDERICI FRANCESCO. P.M. CARDINO ALBERTO. (Diff.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (FERRAJOLI LUIGI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. BRESCIA, 04/06/2013

178480 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COSTI DI ACQUISIZIONE Indeducibilità dei costi ex art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 - Commercio e gestione di materiale ferroso - Acquisto da soggetti non autorizzati e rivendita a terzi - Esclusione del delitto di traffico di rifiuti - Onere della prova - Ripartizione - Criteri.

In tema di indeducibilità dei costi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993, nell'ipotesi di commercio e gestione di materiale ferroso acquistato da soggetti non identificati e rivenduto a terzi, la prova dell'esclusione della fattispecie delittuosa del traffico di rifiuti, prevista dall'art. 53 bis del d.lgs. n. 22 del 1997, "ratione temporis" applicabile, attualmente disciplinata dall'art. 452 quaterdecies c.p., incombe sul contribuente, per il principio di vicinanza della prova, qualora si tratti di società priva delle necessarie autorizzazioni ambientali.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 53 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 452 quaterdecies

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Massime precedenti Vedi: N. 31789 del 2019 Rv. 655946 - 01, N. 31059 del 2017 Rv. 646573 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25698 del 01/09/2022 (Rv. 665867 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: D'ANGIOLELLA ROSITA. Relatore: D'ANGIOLELLA ROSITA. P.M. LOCATELLI GIUSEPPE. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B. (ANTONUCCI ARTURO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. MILANO, 19/06/2012

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Redditi di capitale di fonte estera - Persona fisica titolare di partecipazione in "partnership" non qualificata di diritto internazionale - Tassazione mediante ritenuta alla fonte o mediante imposta sostitutiva di tipo obbligatorio - Detraibilità dell'imposta sul reddito pagata in paese estero - Fondamento.

Per i redditi di capitale di fonte estera, direttamente percepiti dal contribuente, persona fisica, titolare di una partecipazione non qualificata in una "partnership" di diritto internazionale (nel caso statunitense), qualora l'assoggettamento a imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta, come nell'ipotesi di cui all'art. 27, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, o mediante imposta sostitutiva, sovrapponibile alla prima in ragione dell'identità di funzione, ex art. 18, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986, non avvenga "su richiesta del beneficiario del reddito" ma obbligatoriamente, senza che il contribuente possa chiedere l'imposizione ordinaria, l'imposta sul reddito pagata in un Paese estero (nel caso, USA) si deve considerare detraibile in quanto l'interpretazione conforme della locuzione "anche su richiesta del contribuente" - che figura nel testo di vari accordi internazionali e nella Convenzione Italia-USA -, conferma che quando l'Italia ha inteso negare il credito d'imposta lo ha previsto espressamente.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 18 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 4, Legge 11/12/1985 num. 763 art. 23

Massime precedenti Vedi: N. 28572 del 2019 Rv. 655731 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25752 del 01/09/2022 (Rv. 665868 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

P. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/01/2020

100287 IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Erronea percezione del contenuto di scritto difensivo - Errore di fatto - Configurabilità.

Qualora l'atto difensivo depositato dalla parte sia stato falsamente rappresentato, e sia pertanto rimasto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ricorre il vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25805 del 01/09/2022** (Rv. **665869 - 01**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

F. (RUOZZI EDGARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 06/11/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Edificio soggetto a vincolo storico-artistico - Classificazione in categoria A/9 - Presupposti - Unica unità ad uso abitativo - Necessità - Frazionamento di una o più unità classificate in categorie diverse dal gruppo A - Compatibilità con la classificazione in categoria A/9 - Condizioni - Frazionamento dell'immobile in più unità immobiliari con destinazione abitativa - Conseguenze.

In materia catastale, un edificio soggetto a vincolo di interesse storico-artistico ex l. n. 1089 del 1939 (ora d.lgs n. 42 del 2004) può essere classificato in categoria A/9, a condizione che sia costituito da una sola unità immobiliare ad uso abitativo; ad ogni modo, il frazionamento dalla sua maggiore consistenza di una o più unità immobiliari che, in relazione al mutamento della destinazione originaria, in connessione ad un correlativo adeguamento delle caratteristiche strutturali ed architettoniche, siano classificate in categorie diverse dal gruppo A (come nel caso di locali classificabili nel gruppo C), è pienamente compatibile con la perdurante conservazione della classificazione in categoria A/9 della residua porzione dell'edificio ad uso abitativo, mentre, se l'edificio viene frazionato in una pluralità di unità immobiliari, ferma restando la destinazione ad uso abitativo, queste possono essere classificate nelle singole categorie del gruppo A in base alle rispettive caratteristiche (e verosimilmente nella categoria A/1).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., Decreto Legisl. 22/01/2004 num. 42 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/04/1939 num. 653, Legge 11/08/1939 num. 1249 CORTE COST., Legge 02/08/1982 num. 512 art. 2

Massime precedenti Vedi: N. 11369 del 2003 Rv. 565332 - 01, N. 14867 del 2013 Rv. 626827 - 01, N. 4338 del 2003 Rv. 561369 - 01

Sez. 5 - , **Ordinanza n. 25805 del 01/09/2022** (Rv. **665869 - 02**)

Presidente: **DE MASI ORONZO**. Estensore: **LO SARDO GIUSEPPE**. Relatore: **LO SARDO GIUSEPPE**.

F. (RUOZZI EDGARDO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG. BOLOGNA, 06/11/2018

177016 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE Edificio di interesse storico-artistico - Giudicato tributario sulla classificazione in categoria A/9 - Vincolatività - Condizioni - Sopravvenienza di variazioni catastali alle unità in cui l'edificio era suddiviso - Efficacia preclusiva del giudicato - Esclusione - Conseguenze.

In materia catastale, la formazione di un giudicato tributario tra contribuente ed amministrazione finanziaria che abbia riconosciuto la legittimità della classificazione in categoria A/9 dell'intero edificio di interesse storico-artistico, prescindendo dal frazionamento del medesimo in più unità immobiliari e dalla specifica destinazione di ciascuna unità immobiliare, è vincolante ex art. 2909 c.c. soltanto in relazione alla situazione fattuale "cristallizzata" (cioè, in relazione alle unità

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

immobiliari in cui l'edificio era suddiviso) al momento della decisione; poiché la sopravvenienza di eventuali mutamenti dello stato di fatto che si siano tradotti in variazioni catastali, quali fusioni, frazionamenti, ampliamenti, ecc., non è coperta dalla vincolatività del giudicato esterno, le unità immobiliari soggette a variazione catastale possono ricevere l'attribuzione di una diversa categoria, conforme all'innovazione delle caratteristiche intrinseche.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 12272 del 2017 Rv. 644137 - 01, N. 29584 del 2011 Rv. 621041 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25691 del 01/09/2022 (Rv. 665866 - 01)

Presidente: CIRILLO ETTORE. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO. P.M. CENICCOLA ALDO. (Conf.)

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro I. (CAUMONT CAIMI CRISTIANO)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. PESCARA, 03/07/2017

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi - Tassazione con aliquota differente - Illegittimità - Fondamento - Convenzione Italia-USA ed art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Irrilevanza - Principio di libera circolazione dei capitali ex art. 63 TFUE - Applicazione - Ragioni

Al fine di escludere la legittima applicazione di una differente aliquota nella tassazione dei dividendi percepiti da fondi pensione italiani e statunitensi, non assume rilevanza la Convenzione Italia-Usa contro le doppie imposizioni, né, tanto meno, la previsione dell'art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, risultando, invece, decisiva l'applicazione del principio generale di libera circolazione dei capitali di cui all'art. 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, non ricorrendo un'ipotesi in cui si possa operare eccezione a tale principio, ai sensi dell'art. 65 del medesimo Trattato.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 27 com. 3, Legge 03/03/2009 num. 20 art. 10, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 63, Legge 02/08/2008 num. 130 art. 65

Massime precedenti Vedi: N. 1967 del 2020 Rv. 656749 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26995 del 14/09/2022 (Rv. 665859 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F.
Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 03/05/2021

279414 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI Detrazioni - Regime del c.d. "pro rata" - Attività agrituristica didattica - Inclusione.

In tema di IVA, i proventi dell'attività agrituristica didattica rientrano nell'applicazione del regime del c.d. "pro rata", ai fini del calcolo del regime di detraibilità.

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 com. 5 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 n. 20 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 20435 del 2021 Rv. 661986 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27094 del 14/09/2022 (Rv. 665849 - 01)

Presidente: DI MARZIO PAOLO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro G. (NACCA GIOVANNI)

Dichiara estinto il processo, COMM.TRIB.REG. NAPOLI, 10/10/2018

177522 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Cartella di pagamento emessa nei confronti della conferitaria di azienda - Natura impositiva - Ragioni - Conseguenze - Definizione agevolata ai sensi del d.l. n. 119 del 2018 - Ammissibilità.

In caso di conferimento di azienda, la cartella di pagamento emessa nei confronti della società conferitaria, per la sua ritenuta responsabilità sussidiaria ex art. 2560 c.c., ha natura impositiva, costituendo il primo ed unico atto mediante il quale la pretesa fiscale è esercitata nei suoi confronti, con la conseguente possibilità per il destinatario dell'atto di avvalersi della procedura prevista, in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie, dall'art. 6, comma 1, del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/10/2018 num. 119 art. 6, Legge 17/12/2018 num. 136 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2560

Massime precedenti Vedi: N. 1263 del 2014 Rv. 629155 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27053 del 14/09/2022 (Rv. 665860 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

Z. (BALSAMO MARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 04/11/2020

177515 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE Sisma Sicilia 1990 - Aiuti di Stato - Compatibilità con la disciplina dell'UE - Condizioni - Onere probatorio gravante sull'imprenditore - Contenuto - Rispetto del regime "de minimis" - Nesso diretto tra i danni e l'aiuto.

In materia di contributi pubblici, conseguibili senza che intervenga la violazione della disciplina dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato, ed in riferimento al sisma verificatosi in Sicilia nel 1990, un'impresa assoggettata al regime dell'IVA deve rispettare i principi europei anche in relazione a tributi diversi ed è suo onere assicurare la prova del possesso dei requisiti previsti dalla legge per poterne fruire, sia in generale, dimostrando il rispetto della disciplina "de minimis", sia in particolare, fornendo la prova dell'esistenza di un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti in seguito alla calamità naturale e l'aiuto di Stato concesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 665 CORTE COST.,

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 107, Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 108, Decisione Commissione CEE 14/08/2015 num. 5549

Massime precedenti Vedi: N. 2208 del 2019 Rv. 652369 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26916 del 13/09/2022 (Rv. 665858 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

M. (DE SALVO GIOVANNI) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. VERONA, 23/10/2019

177050 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ACCERTAMENTO INDUTTIVO O SINTETICO Accertamento sintetico - Presunzione di cui all'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente al d.l. n. 78 del 2010) - Possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di accertamento con metodo cd. sintetico, è legittima l'applicazione dell'art. 38, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010) il quale reca una presunzione "iuris tantum" di favore per il contribuente, secondo cui la spesa per incrementi patrimoniali rilevata dall'Ufficio si presume sostenuta con redditi conseguiti non solo nell'anno in cui è effettuata, ma già a partire dai cinque anni precedenti, in misura costante, ferma restando, peraltro, la facoltà per il contribuente stesso di provare che il maggior reddito è costituito, in tutto o in parte, da redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto corretto far gravare sui redditi del 2007 e 2008, accertati in via induttiva, anche gli incrementi patrimoniali del 2009 - conseguenti all'acquisto di due autoveicoli ed alla vendita di un terzo - per effetto del criterio di ripartizione dell'esborso nei cinque anni precedenti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 5 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 3403 del 2019 Rv. 652382 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26915 del 13/09/2022 (Rv. 665857 - 01)

Presidente: NAPOLITANO LUCIO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

B. (ANTONIOLI FABIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)
Rigetta, COMM.TRIB.REG. PERUGIA

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Pensione di vecchiaia erogata a cittadino italiano da ente previdenziale lussemburghese - Imposizione - Derivazione da pensione di invalidità - Irrilevanza - Ragioni.

La pensione di vecchiaia erogata al cittadino italiano dall'ente previdenziale del Granducato del Lussemburgo è soggetta ad imposizione fiscale in Italia, anche se derivante da una precedente

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

pensione di invalidità, poiché, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del codice di sicurezza sociale lussemburghese, al compimento del sessantacinquesimo anno di età del beneficiario, la pensione di invalidità, inizialmente concessa in base ad un requisito sanitario e, perciò, intrasmissibile agli eredi, si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, trasmissibile "iure hereditatis", perdendo la originaria natura risarcitoria ed acquisendo natura retributiva.

Riferimenti normativi: Legge 14/08/1982 num. 747 art. 18, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 24, Costituzione art. 10, Costituzione art. 38

Massime precedenti Vedi: N. 1550 del 2012 Rv. 621549 - 01, N. 28572 del 2019 Rv. 655731 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26515 del 08/09/2022 (Rv. 665764 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

V. (MARTINA CARLO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 10/07/2019

177002 TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - IN GENERE
Procedura di accertamento e di riscossione - Riconoscimento del contribuente di essere tenuto al pagamento di un tributo - Preclusione di ogni contestazione sull'"an debeatur" - Esclusione - Limiti - Preclusione di contestazioni sul "quantum debeatur" - Sussistenza - Limiti - Rinuncia a contestare la pretesa tributaria - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.

177180 TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO In genere.

L'istituto dell'acquiescenza al provvedimento amministrativo, sotto la specie dell'accettazione di esso, non trova applicazione nel diritto tributario, nel quale vige il principio generale secondo cui non può attribuirsi al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente, di essere tenuto al pagamento di un tributo, e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'"an debeatur", salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e che non possa considerarsi estinto il rapporto tributario. Le manifestazioni positive della volontà del contribuente possono ritenersi giuridicamente rilevanti, in detta procedura, solo per ciò che attiene al "quantum debeatur", nel senso di vincolarlo ai dati a tal fine da lui forniti ed accertati, ciò che non esclude che il contribuente stesso possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco. Ma, perché tale forma di acquiescenza si verifichi, è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, vale a dire: 1) che una controversia fra contribuente e fisco sia già sorta e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto, o almeno sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che l'accoglimento dell'istanza di rateizzazione potesse produrre un effetto novativo dell'obbligazione tributaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 329

Massime precedenti Conformi: N. 3881 del 1975 Rv. 378136 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 26383 del 07/09/2022** (Rv. **665747 - 02**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/01/2020

177243 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) Convenzione Italia - Germania - Art. 15 - Retribuzione e indennità corrisposte al lavoratore - Regime fiscale - Criteri.

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE In genere.

In tema di imposte sul reddito, alla luce dell'art. 15 della Convenzione Italia-Germania del 18 ottobre 1989, ratificata e resa esecutiva per l'Italia con l. n. 459 del 1992, che àncora la potestà impositiva allo Stato di residenza solo se coincidente con quello in cui il lavoro viene esercitato, per determinare il corretto regime fiscale della retribuzione e delle indennità corrisposte al lavoratore dipendente vanno utilizzati i criteri della residenza fiscale del percipiente al momento della corresponsione e del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa che ha dato causa alla erogazione degli emolumenti.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1992 num. 459, DPR 22/12/1989 num. 917 art. 23 com. 2 lett. A

Massime precedenti Vedi: N. 9725 del 2021 Rv. 660938 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 26406 del 07/09/2022** (Rv. **665513 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

G. (VISALLI ROSARIO) contro A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Rigetta, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. MESSINA, 22/02/2021

177293 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE Avviso di liquidazione emesso sulla base di sentenza passata in giudicato - Obbligo di motivazione - Contenuto - Indicazione - Presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria - Necessità - Esclusione - Richiamo al titolo giudiziale - Sufficienza.

In tema di contenzioso tributario, nel caso in cui risulti impugnato un avviso di liquidazione emesso sulla base di una sentenza passata in giudicato, esulano dall'onere motivazionale dell'avviso di liquidazione i presupposti materiali e giuridici della pretesa tributaria, essendo sufficiente il richiamo al prodromico titolo giudiziale, alla quantificazione del contributo dovuto ed all'indicazione degli elementi matematici posti a base della quantificazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 546 art. 19, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 com. 1 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9491 del 2008 Rv. 602614 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 26383 del 07/09/2022** (Rv. **665747 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **PENTA ANDREA.** Relatore: **PENTA ANDREA.**

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro S.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA, 16/01/2020

178494 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Lavoro prestato all'estero - Trattamento di fine rapporto - Maturazione progressiva anno per anno - TFR per annualità corrisposte per lavoro all'estero - Assoggettamento ad IRPEF - Esclusione - Fondamento.

In tema di lavoro prestato all'estero, il diritto all'indennità di fine rapporto non nasce con la cessazione del rapporto di lavoro, ma costituisce un diritto che si concretizza quantitativamente anno per anno in modo progressivo, secondo il meccanismo di determinazione previsto dall'art. 2120 c.c., così come modificato dall'art. 1 della l. n. 297 del 1982; ne consegue che, in tema di imposte sui redditi, il trattamento di fine rapporto relativo ad annualità di retribuzione corrisposte per lavoro prestato all'estero deve beneficiare dello stesso regime fiscale di non assoggettamento ad IRPEF previsto dall'art. 3, comma 3, TUIR, per i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 1 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 3 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 6117 del 2019 Rv. 652968 - 01

Sez. 6 - 5, **Ordinanza n. 26183 del 06/09/2022** (Rv. **665512 - 01**)

Presidente: **NAPOLITANO LUCIO.** Estensore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

Relatore: **ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.**

C. (BETTI VITTORIO) contro A.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PERUGIA, 11/12/2019

181340 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IRAP - Soggetti passivi - Imprenditore familiare - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Rimborso dell'imposta - Assenza dell'autonoma organizzazione - Prova - Onere a carico del contribuente.

L'impresa familiare può essere assoggetta ad Irap purché ricorra il requisito dell'autonoma organizzazione, ovvero quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 3 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 15/12/1997 num. 446 art. 2 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 9325 del 2017 Rv. 643955 - 01, N. 4576 del 2019 Rv. 652598 - 01, N. 12616 del 2016 Rv. 640021 - 01

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25982 del 02/09/2022 (Rv. 665510 - 01)

Presidente: ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO. Estensore: PENTA ANDREA. Relatore: PENTA ANDREA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro O. (BRUNETTI ALESSANDRO)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. ROMA, 03/07/2019

177518 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE Agevolazioni fiscali - Regola del "numerus clausus" di cui al d.P.R. n. 601 del 1973 - Agevolazioni tributarie diverse - Abrogazione - Agevolazioni già previste dall'art. 70 della l. n. 865 del 1971 - Sopravvivenza - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.

La materia delle agevolazioni tributarie ha trovato organica regolamentazione nel d.P.R. n. 601 del 1973, che ha realizzato un sistema fondato sulla regola del "numerus clausus", con l'abrogazione, prevista dall'art. 42, di tutte le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni tributarie diverse da quelle ivi considerate; in siffatto contesto, l'art. 32, comma 2, del d.P.R. citato, nell'estendere determinate agevolazioni (tra cui, in alcuni casi, l'esenzione dall'imposta ipotecaria), agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al titolo IV della l. n. 865 del 1971, non richiama affatto, e non mantiene quindi in vita, le agevolazioni in precedenza previste dall'art. 70 di tale legge, ma stabilisce quelle applicabili agli atti che rispondano ai requisiti espressamente previsti dalla disposizione medesima, e che, pertanto, risultino posti in essere da quei limitati soggetti ai quali la l. n. 865 del 1971 affida l'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 32 com. 2 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 42 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 70

Massime precedenti Vedi: N. 17010 del 2021 Rv. 661608 - 01, N. 30180 del 2017 Rv. 646678 - 01, N. 8094 del 2018 Rv. 647725 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25999 del 02/09/2022 (Rv. 665511 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: LA TORRE MARIA ENZA. Relatore: LA TORRE MARIA ENZA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro E.

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. PALERMO, 10/05/2021

177332 TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Diniego del rimborso di un tributo - Impugnazione - Potere dell'Amministrazione di controdedurre con argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle poste alla base del diniego - Ammissibilità - Fondamento - Conseguenze - Motivazione del diniego - Aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento con richiamo delle norme di riferimento e degli eventuali provvedimenti adottati - Sufficienza - Fattispecie in tema di rimborso IVA ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 633 del 1972.

In tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l'impugnazione del rigetto di un'istanza di rimborso di un tributo avanzata dal contribuente, l'Amministrazione finanziaria può esercitare la facoltà di controdeduzione di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992 e, quindi, prospettare, senza che si determini vizio di ultrapetizione, argomentazioni giuridiche ulteriori rispetto a quelle che hanno formato la motivazione di rigetto della istanza in sede amministrativa, poiché, in tal caso, il contribuente assume la posizione sostanziale di attore, che deve fornire la prova della propria domanda, mentre l'Ufficio non ha esplicitato una "pretesa" (impugnata dal

SEZIONE TRIBUTARIA E SESTA TRIBUTARIA

contribuente), quale l'avviso di accertamento o di liquidazione, o l'irrogazione di una sanzione. Ne consegue che, non potendosi attribuire alla motivazione del provvedimento di rigetto (equivalente, peraltro, al cd. silenzio-rifiuto, del pari impugnabile) il carattere dell'eshaustività, può ritenersi adeguata una motivazione del diniego che delinei gli aspetti essenziali delle ragioni del provvedimento, e che si fondi sull'insussistenza dei presupposti per il rimborso, richiamando altresì le norme di riferimento e gli eventuali provvedimenti adottati. (Fattispecie in tema di rimborso di un credito IVA, ai sensi dell'art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, in cui la S.C., nell'affermare i suddetti principi, ha ritenuto che l'Amministrazione finanziaria potesse integrare la motivazione con elementi ed argomentazione diverse ed ulteriori rispetto a quanto contenuto nel provvedimento di rigetto).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 23 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 30 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7 CORTE COST.

Massime precedenti Conformi: N. 10797 del 2010 Rv. 613063 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 17239 del 2019 Rv. 654509 - 01, N. 194 del 2004 Rv. 569366 - 01, N. 18830 del 2020 Rv. 658664 - 01

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 25729 del 01/09/2022 (Rv. 665509 - 01)

Presidente: LUCIOTTI LUCIO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

T. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.
Rigetta, COMM.TRIB.REG. ROMA, 18/02/2021

279038 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI BOLLO - OGGETTO - ATTI ESENTI Processo amministrativo - Presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente - Pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Condizioni - Ampliamento dell'oggetto del processo con modificazione di "petitum" e "causa petendi" - Rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni originarie.

In materia di pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato nel processo amministrativo, a seguito della presentazione di motivi aggiunti da parte del ricorrente, occorre verificare se mediante i nuovi motivi risulti ampliato l'oggetto del processo, modificandosi il "petitum" e la "causa petendi"; a tal fine non risulta decisivo l'ampliamento dell'attività valutativa richiesta al giudice, dovendosi esaminare se i motivi aggiunti si pongano in rapporto di pregiudizialità-dipendenza con le contestazioni proposte mediante il ricorso introduttivo, rappresentando integrazione delle censure proposte avverso i medesimi atti, oppure avverso gli atti amministrativi ad essi conseguenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 43, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6, DPR 30/05/2002 num. 115 art. 13 com. 6

Massime precedenti Vedi: N. 23530 del 2020 Rv. 659643 - 01, N. 23873 del 2020 Rv. 659348 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

questioni processuali e
comuni alle sezioni



QUESTIONI PROCESSUALI

1. GIURISDIZIONE

Sez. U - , **Ordinanza n. 28427 del 29/09/2022** (Rv. **665910 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **VINCENTI ENZO**. Relatore: **VINCENTI ENZO**. P.M. **PEPE ALESSANDRO**. (Conf.)

F. (LORENZON ANGELO) contro G.

Regola giurisdizione

092 GIURISDIZIONE CIVILE - 088 STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE Domanda di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale - Criterio di collegamento di cui all'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001 - Luogo in cui è avvenuto l'evento - Individuazione - Criteri - Luogo di verifica delle conseguenze pregiudizievoli in capo all'attore - Rilevanza - Esclusione.

Ai fini dell'individuazione del giudice munito di giurisdizione, sulla domanda di risarcimento del danno extracontrattuale da perdita del rapporto parentale, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", ai sensi dell'art. 5, n. 3, del reg. CE n. 44 del 2001, deve intendersi quello in cui si è verificato il fatto generatore della responsabilità a carico della vittima "primaria" dell'illecito (nella specie, un incidente stradale mortale avvenuto in Germania), senza che rilevi, invece, il luogo ove si sono verificate le conseguenze pregiudizievoli ai danni dei congiunti che agiscono in giudizio.

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2001 num. 44 art. 5 lett. 3, Cod. Civ. art. 2043

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8076 del 2012 Rv. 622522 - 01, N. 22239 del 2009 Rv. 609691 - 01

2. SPESE PROCESSUALI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 27847 del 22/09/2022** (Rv. **665953 - 01**)

Presidente: **DE STEFANO FRANCO**. Estensore: **FANTICINI GIOVANNI**. Relatore: **FANTICINI GIOVANNI**. P.M. **NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA**. (Conf.)

I. (DI GRAVIO PAOLO) contro B.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/07/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 068 MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società cancellata dal registro delle imprese - Inesistenza - Conseguenze - Condanna del difensore alle spese del giudizio - Ammissibilità - Consapevolezza della carenza di qualità di legale rappresentante in capo al conferente la procura - Irrilevanza - Ragioni.

159 SOCIETA' - 372 CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE

SOCIETA' - DI CAPITALI - SOCIETA' PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE - ORGANI SOCIALI DURANTE LA LIQUIDAZIONE - LIQUIDATORI - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' - IN GENERE In genere.

La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa -, laddove abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82, Cod. Proc. Civ. art. 83, Cod. Proc. Civ. art. 91, *Massime precedenti Conformi*: N. 16225 del 2022 Rv. 664903 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 17360 del 2021 Rv. 661475 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 1392 del 2020 Rv. 656536 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 10706 del 2006 Rv. 589872 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27295 del 16/09/2022 (Rv. 665726 - 01)

Presidente: VALLE CRISTIANO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

M. (BUONO IOLANDA) contro M. (FARINA PIETRO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 11/05/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 225 RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA Cause connesse - Riunione in unico giudizio - Effetti - Eliminazione del carattere autonomo di ciascun procedimento - Esclusione - Liquidazione delle spese processuali - Criteri - Riferimento ai singoli giudizi riuniti - Necessità - Fondamento - Fattispecie.

162 SPESE GIUDIZIALI CIVILI - 013 SOCCOMBENZA - IN GENERE

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE In genere.

Il provvedimento discrezionale di riunione di più cause - e la conseguente, congiunta trattazione delle stesse - lascia immutata l'autonomia dei singoli giudizi e non pregiudica la sorte delle singole azioni, di modo che la sentenza che decide simultaneamente le cause riunite, pur essendo formalmente unica, si risolve in altrettante pronunce quante sono le cause decise, mentre la liquidazione delle spese giudiziali va operata in relazione a ciascun giudizio, atteso che solo in riferimento alle singole domande è possibile accertare la soccombenza, non potendo essere coinvolti in quest'ultima soggetti che non sono parti in causa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione del giudice di merito che aveva disposto l'integrale compensazione delle spese del giudizio di primo grado, sul presupposto della reciproca soccombenza tra parti impegnate in cause distinte tra loro, che peraltro coinvolgevano anche parti estranee ad una delle cause riunite).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91, Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 104, Cod. Proc. Civ. art. 274

Massime precedenti Conformi: N. 15860 del 2014 Rv. 632117 - 01

3. PRINCIPIO DI CORRISPONDENZA TRA IL CHIESTO E IL PRONUNCIATO

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022** (Rv. **665976 - 02**)

Presidente: **SCRIMA ANTONIETTA**. Estensore: **IANNELLO EMILIO**. Relatore: **IANNELLO EMILIO**.

S. (CONTI CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 12/02/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 213 EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - EFFETTI DELLA RIFORMA O DELLA CASSAZIONE Domanda di restituzione delle somme pagate in forza di pronuncia di condanna caducata – Proponibilità in separato giudizio – Erronea qualificazione giuridica da parte dell'attore – Irrilevanza – Ragioni.

La domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una pronuncia di condanna caducata è proponibile in separato giudizio e al relativo accoglimento non osta l'erronea qualificazione giuridica della stessa operata dall'attore, competendo al giudice il potere-dovere di effettuare autonomamente tale qualificazione nei limiti dei fatti dedotti, né potendosi configurare un giudicato ostativo in ordine alla qualificazione operata dal primo giudice, ove non consti che essa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 336

Massime precedenti Vedi: N. 14077 del 2018 Rv. 649336 - 01, N. 34011 del 2021 Rv. 662956 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27479 del 20/09/2022** (Rv. **665906 - 01**)

Presidente: **SPIRITO ANGELO**. Estensore: **SPAZIANI PAOLO**. Relatore: **SPAZIANI PAOLO**.

T. (CASELLATO ADRIANO) contro C. (VENETTONI ROBERTO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 19/06/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 070 ULTRA ED EXTRA PETITA

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - ULTRA ED EXTRA PETITA Domanda di pagamento di un importo - Riduzione d'ufficio della somma - Ammissibilità - Conseguenze.

Nella domanda di condanna al pagamento di una determinata somma di danaro deve ritenersi sempre implicita la richiesta della condanna al pagamento di una somma minore, con la conseguenza che la pronuncia del giudice del merito di condanna ad una somma minore di quella richiesta non è viziata da extrapetizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Massime precedenti Conformi: N. 28660 del 2013 Rv. 629223 - 01

4. PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE

Sez. 6 - 2, **Ordinanza n. 27907 del 23/09/2022** (Rv. **665714 - 01**)

Presidente: **LOMBARDO LUIGI GIOVANNI**. Estensore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

Relatore: **BESSO MARCHEIS CHIARA**.

B. (TINAGLI SIMONE) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE , 13/01/2021

138 PROVA CIVILE - 221 DISPONIBILITA' DELLE PROVE

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE
Principio di non contestazione - Applicabilità alla contestazione del fatto allegato -
Esclusione - Fondamento.

Il principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. si applica ai fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato, ma non alla contestazione del fatto costitutivo alla quale la controparte non abbia replicato. (Nella specie, la Corte ha cassato la pronuncia impugnata che aveva deciso applicando il principio di non contestazione in relazione alla dedotta inapplicabilità di una polizza assicurativa all'evento lesivo denunciato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115

Massime precedenti Vedi: N. 21403 del 2022 Rv. 665184 - 02

5. MEZZI DI PROVA IN GENERALE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 27288 del 16/09/2022** (Rv. **665724 - 01**)

Presidente: **AMENDOLA ADELAIDE**. Estensore: **GUIZZI STEFANO GIAIME**. Relatore:

GUIZZI STEFANO GIAIME.

S. (ABATE EMILIA) contro G.

Rigetta, TRIBUNALE SALERNO, 12/04/2021

138 PROVA CIVILE - 015 CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

PROVA CIVILE - CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE Referto del Pronto Soccorso di ospedale pubblico - Natura - Atto pubblico assistito da fede privilegiata - Limiti.

Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attestati avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 221, Cod. Civ. art. 2700

Massime precedenti Conformi: N. 18868 del 2015 Rv. 636969 - 01, N. 27471 del 2017 Rv. 646436 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27362 del 19/09/2022** (Rv. **665882 - 01**)

Presidente: **BISOGNI GIACINTO**. Estensore: **CAMPESE EDUARDO**. Relatore: **CAMPESE EDUARDO**.

B. (PORQUEDDU VANESSA) contro A.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO SEZ.DIST. DI SASSARI, 23/01/2018

138 PROVA CIVILE - 127 DISCONOSCIMENTO

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO Scrittura privata prodotta dalla parte che ne disconosce la sottoscrizione - Onere della controparte di chiederne la verifica - Insussistenza.

Qualora una scrittura privata sia prodotta in giudizio dalla medesima parte che deduce la non autenticità della propria apparente sottoscrizione non trovano applicazione gli articoli 214 e 215 c.p.c., i quali postulano, al pari dell'art. 2702 c.c., che il documento del quale si alleggi la falsità della firma sia stato prodotto in giudizio dall'altra parte, e non dall'apparente sottoscrittore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Civ. art. 2702

Massime precedenti Vedi: N. 24539 del 2016 Rv. 642806 - 03

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27773 del 22/09/2022** (Rv. **665644 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

D. (CASSISA FABIO) contro S.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 14/12/2021

138 PROVA CIVILE - 044 COMUNICAZIONI ALLE PARTI

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITA' - COMUNICAZIONI ALLE PARTI Consulenza tecnica d'ufficio - Necessità di partecipazione delle parti - Sussistenza - Mera registrazione audiovisiva - Lesione del diritto di difesa - Nullità della consulenza - Fattispecie.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, le attività dell'ausiliario devono essere espletate con la partecipazione di tutte le parti del processo, tenuto conto della necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali, con la conseguenza che, ove una delle parti sia stata privata della possibilità di parteciparvi, la consulenza deve ritenersi nulla, non potendo la lesione del diritto di difesa determinarsi durante le operazioni compiute dal consulente essere colmata con il successivo ascolto di una mera registrazione audio delle stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che, in relazione ad una consulenza tecnica disposta per l'audizione del minore in un procedimento per la dichiarazione di adottabilità, svoltasi con la radicale esclusione della partecipazione alle operazioni del consulente e del legale di una delle parti, aveva ritenuto sufficiente la mera possibilità di ascolto successivo della registrazione audio del colloquio, pur potendosi adottare altre idonee misure atte a temperare la riservatezza della coppia affidataria e la serenità del minore con il diritto di difesa spettante ai genitori biologici di quest'ultimo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 194 com. 2, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 17992 del 2013 Rv. 627314 - 01, N. 26304 del 2020 Rv. 659857 - 01, N. 1644 del 2019 Rv. 652624 - 02

Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

L. (GAGLIEGA MANUELA) contro M. (PIPERNO PAOLO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

089 GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - 001 IN GENERE

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - IN GENERE Giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'appello civile a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili - Dichiarazioni già rese dalla parte civile come testimone nel processo penale - Utilizzabilità alla stregua di argomento di prova ex art. 117 c.p.c. - Conseguenze.

Nell'ambito del giudizio civile di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale ai soli effetti civili (al quale si applicano le regole processuali e probatorie proprie del processo civile), le dichiarazioni testimoniali rese dalla parte civile nel processo penale, pur non potendo assumere il valore di prova - neppure atipica - (stante il divieto di cui all'art. 246 c.p.c.), rivestono efficacia di argomento di prova ex artt. 116, comma 2, e 117 c.p.c., potendo conseguentemente essere poste dal giudice, in ossequio al principio del suo libero convincimento, a fondamento della propria decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 246, Cod. Proc. Civ. art. 116 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 117, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622

Massime precedenti Vedi: N. 16916 del 2019 Rv. 654433 - 01, N. 8066 del 2009 Rv. 607625 - 01, N. 10268 del 2002 Rv. 555756 - 01

6. COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27379 del 19/09/2022 (Rv. 665895 - 01)

Presidente: MELONI MARINA. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

B. (BONNI ALESSANDRO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 11/08/2021

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 032 SOTTOSCRIZIONE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
Processo civile telematico - Sottoscrizione telematica - Duplicato informatico e copia informatica - Differenza - Fattispecie.

In tema di notificazione della sentenza con modalità telematica, occorre distinguere la copia informatica di un documento nativo digitale, la quale presenta segni grafici (generati dal programma ministeriale in uso alle cancellerie degli uffici giudiziari) che rappresentano una mera attestazione della presenza della firma digitale apposta sull'originale di quel documento, dal duplicato informatico che, come si evince dagli artt. 1, lett. i) quinquies e 16 bis, comma 9 bis del d.l. n. 179 del 2012, consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario e la cui corrispondenza con quest'ultimo non emerge dall'uso di segni grafici - la firma digitale è infatti una sottoscrizione in "bit" la cui apposizione, presente nel "file", è invisibile sull'atto analogico cartaceo - ma dall'uso di programmi che consentono di verificare e confrontare l'impronta del "file" originario con il duplicato. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva dichiarato inammissibile per tardività l'impugnazione svolta

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

nei confronti della sentenza di primo grado, sul presupposto che la notifica telematica della stessa, mediante duplicato informatico, era idonea a far decorrere il "termine breve", pur non presentando segni grafici relativi all'apposizione della sottoscrizione del giudice).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 lett. 5

Cod. Proc. Civ. art. 161 com. 2, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 1

Massime precedenti Vedi: N. 11306 del 2021 Rv. 661283 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26511 del 08/09/2022 (Rv. 665447 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro A. (CASSARINO GIUSEPPE)

Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO CATANIA, 13/06/2018

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 225 DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - IN GENERE Notificazione - Inesistenza e/o nullità - Caratteri e distinzioni - Fattispecie.

L'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che aveva ritenuto inesistente, anziché nulla, la notifica dell'atto di appello presso lo studio di un difensore diverso da quello che effettivamente rappresentava la parte e presso il quale era stato eletto domicilio nel giudizio di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 359

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 14916 del 2016 Rv. 640603 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25885 del 02/09/2022 (Rv. 665620 - 01)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: ROSSETTI MARCO. Relatore: ROSSETTI MARCO.

B. (INNOCENTE ALFIO) contro A. (CASTAGNI GIANCARLO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 23/01/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 203 A PERSONA IRREPERIBILE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA IRREPERIBILE Notificazione nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica - Residenza effettiva (dimora o domicilio) del destinatario dell'atto - Contestazione - Prova - Mezzi - Accertamento del giudice di merito.

In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiara di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione, superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio, sicché compete al giudice del merito, in caso di contestazione, compiere tale accertamento in base all'esame ed alla valutazione delle prove fornite dalle parti, ai fini della pronuncia sulla validità ed efficacia della notificazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 140, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Conformi: N. 24416 del 2006 Rv. 593350 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 4274 del 2019 Rv. 653009 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 27995 del 26/09/2022 (Rv. 665699 - 01)

Presidente: BELLINI UBALDO. Estensore: CAPONI REMO. Relatore: CAPONI REMO. B. (BARDINI ALBERTO) contro R. (BATTAGLIA EMILIO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 09/10/2017

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 214 PRESSO IL DOMICILIATARIO

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - PRESSO IL DOMICILIATARIO Notificazione al domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - Esclusività - Limiti - Alternatività rispetto alle ulteriori modalità di notificazione - Sussistenza - Conseguenze - Pluralità di difensori - Possibilità di notifica al difensore non domiciliatario - Fondamento.

La notificazione presso il domiciliatario ex art. 141 c.p.c. - al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, è per legge esclusiva - ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione, con la conseguenza che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte delle facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione di cui all'art. 170, comma 1, c.p.c., secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 141

Massime precedenti Vedi: N. 20625 del 2017 Rv. 645225 - 02, N. 6781 del 2016 Rv. 639339 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 21037 del 2016 Rv. 641409 - 01

7. GIUDIZIO ORDINARIO DI COGNIZIONE

Sez. 6 - 3, **Ordinanza n. 26543 del 09/09/2022** (Rv. **665717 - 01**)

Presidente: **SCODITTI ENRICO**. Estensore: **PORRECA PAOLO**. Relatore: **PORRECA PAOLO**.

R. (*FURCI ALESSANDRO*) contro G.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA, 17/10/2020

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 008 CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione dell'azione revocatoria - Interruzione - Domanda giudiziale - Necessità - Citazione nulla per vizi della "vocatio in ius" - Idoneità ad interrompere la prescrizione - Configurabilità - Fondamento - Fattispecie.

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 227 PRESCRIZIONE

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - PRESCRIZIONE In genere.

L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - effetto che deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale - consegue anche all'atto di citazione affetto da vizi afferenti alla "vocatio in ius" (nella specie per mancanza dell'avvertimento ex art. 163, n. 7, c.p.c.), qualora lo stesso sia stato validamente notificato, e ciò ancorché non sia stato ottemperato l'ordine di rinnovazione dell'atto (ex art. 164, comma 2, c.p.c.) e si sia perciò estinto il giudizio, avendo il convenuto acquisito la conoscenza del giudizio e della volontà dell'attore, esercitata in via processuale, di esercitare il proprio diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato, ritenendola prescritta, l'azione revocatoria del creditore, disconoscendo l'effetto interruttivo della prescrizione a un precedente atto di citazione con cui era stata esercitata la medesima azione in un giudizio poi dichiarato estinto ex art. 307, comma 3, c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2903, Cod. Proc. Civ. art. 163, Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 13302 del 2012 Rv. 623392 - 01, N. 21929 del 2021 Rv. 662061 - 01, N. 6974 del 2017 Rv. 643385 - 01, N. 1159 del 2018 Rv. 647195 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 25934 del 02/09/2022** (Rv. **665595 - 01**)

Presidente: **DI VIRGILIO ROSA MARIA**. Estensore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. Relatore: **ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO**. P.M. **TRONCONE FULVIO**. (Conf.)

P. (*SCIAUDONE ANTONIO*) contro I. (*ACTIS GIOVANNI*)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 24/11/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 108 RICONVENZIONALE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE Deposito di seconda comparsa di risposta - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni - Fondamento.

Il deposito di una seconda comparsa di risposta è ammissibile, purché esso sia avvenuto nel rispetto del termine di cui all'art. 167 c.p.c., salvi i casi in cui sia ravvisabile uno specifico abuso dello strumento processuale, non potendosi ravvisare una consumazione del potere di difesa della parte convenuta sino al momento del maturarsi delle preclusioni di cui al citato art. 167 c.p.c.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 167

Massime precedenti Vedi: N. 18127 del 2020 Rv. 658962 - 01, N. 8552 del 2020 Rv. 657901 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27016 del 14/09/2022 (Rv. 665988 - 02)

Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA. P.M. VITIELLO MAURO. (Diff.)

L. (GAGLIEGA MANUELA) contro M. (PIPERNO PAOLO DAVIDE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 11/09/2019

152 RISARCIMENTO DEL DANNO - 007 SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM"

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'"AN" DA QUELLO SUL "QUANTUM" Pronuncia sull'"an debeatur" - Presupposti - Conseguenze pregiudizievoli - Accertamento nel successivo giudizio di liquidazione - Ammissibilità - Fattispecie.

La pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno implica l'avvenuto accertamento dell'esistenza dell'evento dannoso e del nesso causale tra questo e la condotta del responsabile, venendo rimessa al successivo giudizio di liquidazione la verifica della sussistenza delle conseguenze pregiudizievoli, alla stregua dell'art. 1223 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva liquidato una provvisoria sulla base di una valutazione prognostica del possibile ammontare del danno conseguenza, da accertarsi in separato giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278, Cod. Civ. art. 2043, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223

Massime precedenti Vedi: N. 17984 del 2022 Rv. 665748 - 01, N. 20444 del 2016 Rv. 641848 - 01, N. 21326 del 2018 Rv. 650031 - 01

8. GIUDIZIO DI RENDICONTO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26222 del 06/09/2022 (Rv. 665689 - 01)

Presidente: SCALDAFERRI ANDREA. Estensore: VELLA PAOLA. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

I. (POZZI MASSIMO) contro L. (RAPPAZZO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 06/04/2017

138 PROVA CIVILE - 245 RENDIMENTO DEI CONTI

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI Procedimento ex art. 263 c.p.c. - Ordine del giudice di presentazione del conto - Presupposti - Non contestazione di tale obbligo - Necessità - Fattispecie.

Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 263, comma 2, c.p.c., in quanto il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito del rendiconto, senza procedere all'accertamento della permanenza del rapporto da cui tale obbligo discendeva e del quale era stata eccepita l'intervenuta estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 263, Cod. Proc. Civ. art. 264, Cod. Proc. Civ. art. 265

Massime precedenti Conformi: N. 4765 del 2007 Rv. 595000 - 01

9. VICENDE ANOMALE

Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA. P.M. FICHERA GIUSEPPE. (Diff.)

C. (URAS ROBERTO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO CAGLIARI, 01/08/2016

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 060 NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE

PROCEDIMENTO CIVILE - CONTUMACIA - NOTIFICAZIONE E COMUNICAZIONE DI ATTI AL CONTUMACE Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.

La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell'attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio.

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125 bis, Cod. Proc. Civ. art. 292, Cod. Proc. Civ. art. 297

Massime precedenti Vedi: N. 13015 del 2018 Rv. 648758 - 01

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 27788 del 22/09/2022 (Rv. 665712 - 01)

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI. Estensore: BESSO MARCHEIS CHIARA. Relatore: BESSO MARCHEIS CHIARA.

G. (SOLAZZI GIOVANNI) contro V. (LUCCHETTI ALESSANDRO)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ANCONA, 20/04/2021

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 144 INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE Morte o perdita della capacità processuale della parte costituita - Dichiarazione del suo procuratore in udienza o notificazione dell'evento alle altre parti - Effetti - Interruzione automatica del processo - Termine per la riassunzione - Decorrenza.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

L'evento della morte o della perdita della capacità processuale della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno di detti eventi produce, ai sensi dell'art. 300, comma 2, c.p.c., l'effetto automatico dell'interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto in generale dall'art. 305 c.p.c., decorre dal momento in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell'evento, ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il provvedimento giudiziale dichiarativo dell'intervenuta interruzione (avente natura meramente ricognitiva) pronunciato successivamente e senza che tale disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300, Cod. Proc. Civ. art. 302, Cod. Proc. Civ. art. 303, Cod. Proc. Civ. art. 305, Costituzione art. 24

Massime precedenti Conformi: N. 773 del 2013 Rv. 625137 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 7443 del 2008 Rv. 602192 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 12154 del 2021 Rv. 661210 - 01

10. APPELLO

*Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28377 del 29/09/2022** (Rv. **665753 - 01**)*

*Presidente: **DE CHIARA CARLO**. Estensore: **VANNUCCI MARCO**. Relatore: **VANNUCCI MARCO**.*

C. (CALVETTI SERGIO) contro U. (FRANCIA MARIO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 08/06/2016

057 CONTRATTI DI BORSA - 001 IN GENERE

CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE Contratto di investimento in valori mobiliari - Giudizio instaurato dal cliente volto ad ottenere il risarcimento del danno - Domanda di accertamento della nullità per difetto di forma scritta ex art. 18 d.lgs. n. 415 del 1996 formulata per la prima volta in appello - Conseguenze - Conversione in eccezione rilevabile d'ufficio previa instaurazione del contraddittorio - Necessità.

058 CONTRATTI IN GENERE - 097 NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE In genere.

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 024 NUOVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE In genere.

La domanda di accertamento della nullità di un contratto relativo alla prestazione di servizi di investimento in valori mobiliari per inosservanza della forma scritta (nella specie, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 415 del 1996) proposta dal cliente per la prima volta in appello, nei confronti dell'intermediario in valori mobiliari, nell'ambito di un giudizio volto ad ottenere il risarcimento di danni che si assumono essere derivati dall'esecuzione del contratto medesimo, pur essendo inammissibile quale domanda nuova, ex art. 345, comma 1, c.p.c., deve essere convertita ed esaminata nel merito dal giudice del gravame, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, come eccezione di nullità rilevabile d'ufficio - estesa anche alle nullità negoziali c.d. di protezione - previa instaurazione del contraddittorio tra le parti ex art. 101, comma 2 c.p.c..

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/07/1996 num. 415 art. 18, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 101 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 345 com. 1

Massime precedenti Vedi: N. 20170 del 2022 Rv. 665222 - 01, N. 26495 del 2019 Rv. 655652 - 01, N. 5249 del 2016 Rv. 639021 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27475 del 20/09/2022 (Rv. 665952 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

A. (CIPOLLA EUGENIO) contro U.

Dichiara inammissibile, TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE, 15/01/2019

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 208 NULLITA' - IN GENERE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NULLITA' - IN GENERE Impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio - Onere della prova - In capo all'appellato - Smarrimento del fascicolo di parte di primo grado - Irrilevanza - Ragioni.

Nel caso di impugnazione della sentenza di primo grado per mancanza di prova della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, l'onere della prova circa il regolare perfezionamento della stessa incombe sull'appellato (attore in primo grado), senza che assuma rilievo la circostanza dello smarrimento del fascicolo di parte di primo grado, che può - al più - legittimare quest'ultima a chiedere al giudice l'autorizzazione alla relativa ricostruzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 160, Cod. Proc. Civ. art. 291, Cod. Proc. Civ. art. 183 com. 1, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 72, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 74, Cod. Civ. art. 2697

Massime precedenti Vedi: N. 21403 del 2022 Rv. 665184 - 01

Sez. 2 - , Sentenza n. 26850 del 13/09/2022 (Rv. 665886 - 01)

Presidente: FALASCHI MILENA. Estensore: FALASCHI MILENA. Relatore: FALASCHI MILENA. P.M. DE RENZIS LUISA. (Diff.)

A. (PEPE ELISA) contro A. (MELOGLI SERENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO, 18/04/2017

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 037 INCIDENTALE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INCIDENTALE - IN GENERE Domanda riconvenzionale - Eccezione di tardività spiegata dall'attore - Rigetto nel merito della riconvenzionale senza pronuncia sull'eccezione pregiudiziale di rito - Onere per l'attore in primo grado di proporre appello incidentale - Sussistenza - Sufficienza della riproposizione ex art. 346 c.p.c. - Esclusione.

Nel caso in cui l'attore in primo grado abbia ottenuto il rigetto nel merito dell'avversa domanda riconvenzionale, sulla cui inammissibilità per tardività, pure eccepita, il giudice non si sia pronunciato, la questione oggetto dell'eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta alla cognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modi dell'appello

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

incidentale, non essendo all'uopo sufficiente la mera riproposizione dell'eccezione in appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 167, Cod. Proc. Civ. art. 276

Massime precedenti Difformi: N. 7941 del 2020 Rv. 657592 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 25840 del 2021 Rv. 662488 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27286 del 16/09/2022 (Rv. 665723 - 01)

Presidente: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Estensore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA.

P. (SPOLAORE SANDRA) contro C. (DI PIERRO NICOLA)

Cassa con rinvio, TRIBUNALE VENEZIA, 02/05/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 074 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE - Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Sussistenza - Ragioni.

Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum". (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello che, in presenza di una prova testimoniale assunta in primo grado, e verbalizzata in modo così sintetico da impedire la chiara percezione del contenuto delle deposizioni testimoniali, aveva ritenuto di non poterne disporre la rinnovazione officiosa in assenza di istanza di parte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244, Cod. Proc. Civ. art. 257, Cod. Proc. Civ. art. 359, Cod. Civ. art. 2697, *Massime precedenti Conformi:* N. 18468 del 2015 Rv. 636966 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 25823 del 01/09/2022 (Rv. 665615 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE. Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

T. (RAMUNDO FRANCESCO) contro M. (VITA ELENA)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 10/05/2018

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 099 CONCLUSIONI DEFINITIVE

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE Consulenza tecnica d'ufficio - Contestazioni valutative delle parti - Formulazione nella memoria di replica - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze.

138 PROVA CIVILE - 037 CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE In genere.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le contestazioni e i rilievi critici delle parti alla consulenza tecnica d'ufficio che si riferiscano all'attendibilità e alla valutazione delle risultanze della predetta consulenza non possono essere formulate per la prima volta nella memoria di replica nell'ambito del giudizio di primo grado, con la conseguenza che, se vi vengano introdotte, il giudice le può ignorare senza che la sentenza sia ingiusta, ferma la possibilità per la parte di ribadire - ovvero riproporre con una consulenza tecnica di parte - le contestazioni in questione in grado di appello, senza incorrere nelle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. nella versione "ratione temporis" applicabile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 345

Massime precedenti Vedi: N. 1614 del 2022 Rv. 663635 - 01, N. 98 del 2016 Rv. 637908 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 5624 del 2022 Rv. 664033 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26106 del 05/09/2022 (Rv. 665648 - 01)

Presidente: SPIRITO ANGELO. Estensore: DELL'UTRI MARCO. Relatore: DELL'UTRI MARCO.

P. (POSA MARIA CHIARA) contro I. (CAUSA ABBONDIO)

Rigetta, TRIBUNALE SAVONA, 21/06/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 036 DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) - IN GENERE Giudizio d'appello - Art. 281 sexies c.p.c. - Istanza di rinvio della discussione ad udienza successiva - Rigetto - Mancata eccezione di nullità dell'invito alla discussione - Conseguenze - Sanatoria della nullità - Configurabilità - Violazione dei principi regolatori del giusto processo - Esclusione - Fattispecie.

Qualora il giudice d'appello, rigettata l'istanza di rinvio avanzata dal difensore, ordini la discussione orale della causa nella medesima udienza (ai sensi degli artt. 352 e 281-sexies c.p.c.), la nullità dell'invito alla discussione è sanata ex art. 157, comma 2, c.p.c. se la parte non solleva la relativa eccezione, dovendosi peraltro escludere la violazione dei principi regolatori del giusto processo nel caso in cui le parti abbiano avuto la possibilità di svolgere appieno le loro difese. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui era stata denunciata la nullità della sentenza d'appello, decisa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. nonostante la richiesta di uno dei difensori di rinvio della causa per scambio di comparse conclusionali e successiva discussione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 352, Cod. Proc. Civ. art. 281 sexies, Cod. Proc. Civ. art. 157

Massime precedenti Vedi: N. 21216 del 2011 Rv. 620165 - 01, N. 11116 del 2020 Rv. 658146 - 02, N. 22871 del 2015 Rv. 637863 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27643 del 21/09/2022 (Rv. 665939 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: GORGONI MARILENA. Relatore: GORGONI MARILENA.

O. (ANDO' ANTONIO) contro F. (SURIA FRANCESCO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MESSINA, 10/05/2019

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 061 PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - "REFORMATIO IN PEIUS" (DIVIETO) - RIMESSIONE DELLA CAUSA AL GIUDICE DI PRIMO GRADO - PER NULLITA' DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - IN GENERE Morte del procuratore nel giudizio di primo grado - Omessa interruzione del processo - Dichiarazione di nullità della sentenza da parte del giudice d'appello - Rimessione della causa al primo giudice - Esclusione - Decisione della causa nel merito - Necessità - Fondamento - Conseguenze in tema di motivazione della sentenza di appello - Fattispecie.

Il giudice d'appello che dichiara la nullità della sentenza per la mancata interruzione del processo di primo grado a seguito della morte del procuratore, è tenuto a decidere la causa nel merito, non rientrando tale nullità fra i casi di rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., con la conseguenza che la relativa decisione deve contenere una motivazione del tutto autonoma, priva di qualsivoglia riferimento alla sentenza impugnata dichiarata nulla. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie nella quale il giudice d'appello aveva autonomamente valutato le risultanze istruttorie e la c.t.u. svolta in primo grado, sostituendo integralmente la propria motivazione a quella del tribunale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 301, Cod. Proc. Civ. art. 354, Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 353

Massime precedenti Differmi: N. 258 del 1997 Rv. 501697 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 704 del 2010 Rv. 610871 - 01, N. 8159 del 2011 Rv. 617543 - 01

11. APPELLO CONTRO LE DECISIONI DI EQUITÀ' DEL GIUDICE DI PACE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27384 del 19/09/2022 (Rv. 665949 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SPAZIANI PAOLO. Relatore: SPAZIANI PAOLO.

D. (DAL MONTE DANIEL) contro R.
Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 14/06/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 069 SECONDO EQUITÀ'

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - "IUS SUPERVENIENS" - SECONDO EQUITÀ' Appello avverso sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - Violazione delle norme sul procedimento - Nozione - Fattispecie.

Per "norme sul procedimento" - la cui violazione, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c., rende appellabili le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità - devono intendersi le regole che disciplinano il giudizio di cognizione dinanzi al giudice di pace, regolando l'attività processuale delle parti e del giudice nell'ambito di quel giudizio, e non anche quelle relative ad altri procedimenti, utilizzate dal giudice di pace per la formulazione del proprio giudizio sulla fondatezza della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello fondato sulla violazione dell'art. 553 c.p.c., sul presupposto che tale norma era stata presa in considerazione, dal giudice di pace, al solo fine di statuire sulla insussistenza del diritto di credito azionato in giudizio nei confronti del convenuto, siccome non oggetto di una precedente ordinanza di assegnazione, già azionata nei confronti del "debitor debitoris").

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 769 del 2021 Rv. 660123 - 01

12. IMPUGNAZIONI IN GENERALE

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 26810 del 12/09/2022** (Rv. **665704 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA.

L. (TRIOLO GIACOMO) contro B. (ZIINO SALVATORE)

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/01/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 257 TERMINI BREVI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINI BREVI
Notificazione della sentenza d'appello - A mezzo PEC - Esito negativo - Per fatto imputabile al destinatario - Oneri del notificante - Notificazione presso la cancelleria - Condizioni.

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 205 AL PROCURATORE

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE In genere.

Nel caso in cui la notifica a mezzo PEC della sentenza d'appello al difensore della parte domiciliato "extra districtum" non vada a buon fine per fatto imputabile a quest'ultimo (nella specie, a causa del riempimento della relativa casella), la tempestiva rinnovazione della stessa presso la cancelleria della Corte d'appello ove pendeva la lite è idonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 330, Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16, Legge 17/12/2012 num. 221, Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 com. 6, Decreto Legge 24/06/2014 num. 90 art. 47, Legge 11/08/2014 num. 114, CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 40758 del 2021 Rv. 663692 - 01, N. 14140 del 2019 Rv. 654325 - 01, N. 13532 del 2019 Rv. 653961 - 01

Sez. 2 - , **Sentenza n. 27977 del 23/09/2022** (Rv. **665698 - 01**)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: PAPA PATRIZIA. Relatore: PAPA PATRIZIA. P.M. MISTRI CORRADO. (Diff.)

F. (BORTOLATO TITO) contro G. (CARRICATO FRANCESCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 19/07/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 206 CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - IN GENERE Chiamata di terzo in garanzia - Condanna del garantito - Rinuncia agli atti in grado di appello proposta dal garantito e accettata dal danneggiato - Effetti - Estinzione del giudizio - Esclusione - Accettazione del garante - Necessità - Fondamento.

In caso di chiamata di terzo in garanzia, la rinuncia agli atti proposta in grado di appello dal garantito, condannato in primo grado, ed accettata dal danneggiato, non determina l'estinzione del giudizio ed il conseguente passaggio in giudicato della statuizione sul rapporto principale, ove non sia accettata dal garante, atteso che, nell'unico rapporto di impugnazione, la causa principale e quella di garanzia sono in nesso di inscindibilità, avendo la chiamata in causa determinato l'estensione al garante della legittimazione a

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contraddire sulla domanda principale, che continua a sussistere fino a quando sia in discussione il presupposto della domanda di garanzia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 106

Massime precedenti Vedi: N. 16590 del 2019 Rv. 654293 - 01, N. 12174 del 2020 Rv. 658074 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24707 del 2015 Rv. 638109 - 01

Sez. 3 - , Ordinanza n. 26139 del 05/09/2022 (Rv. 665649 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: SAIJA SALVATORE. Relatore: SAIJA SALVATORE.

N. (MAGGIONI GIULIANO) contro V. (IANNACCHINO GIANLUIGI)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/04/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE
Impugnazione incidentale tardiva - Oggetto - Estensione ad ogni capo della sentenza - Configurabilità - Impugnazione di capi autonomi rispetto a quelli investiti dall'impugnazione principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto la censura relativa all'inammissibilità dell'impugnazione incidentale tardiva proposta dal creditore - destinatario di un appello principale relativo al solo capo delle spese - con riguardo al capo della decisione che aveva escluso il suo diritto di procedere a esecuzione forzata nei confronti della controparte).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Conformi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 6470 del 2012 Rv. 622126 - 01, N. 13651 del 2018 Rv. 649085 - 01

Massime precedenti Difformi: N. 6156 del 2018 Rv. 647499 - 01, N. 27616 del 2019 Rv. 655641 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26504 del 08/09/2022 (Rv. 665898 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: SPAZIANI PAOLO.

Relatore: SPAZIANI PAOLO. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Parz. Diff.)

U. (DI TORO MARICA) contro U. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/07/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Azione risarcitoria nei confronti di due convenuti - Domanda di garanzia, subordinata all'eventuale

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

soccombenza, proposta da un convenuto nei confronti dell'altro - Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti di un solo convenuto - Condanna del convenuto soccombente alla rifusione delle spese di lite dell'altro - Impugnazione del soccombente sui capi relativi alla responsabilità e alle condanna alle spese - Impugnazione incidentale tardiva dell'attore sul rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell'altro convenuto - Ammissibilità - Ragioni.

Nel caso in cui uno dei due convenuti in una causa di risarcimento del danno abbia avanzato verso l'altro una domanda di garanzia subordinata all'eventuale soccombenza sulla istanza principale e la sentenza abbia accolto la domanda principale nei soli confronti dell'altro condannandolo alla rifusione delle spese anche nei confronti del primo convenuto, l'impugnazione principale del convenuto soccombente sulla sua responsabilità e sulla condanna alle spese - imponendo l'individuazione dei profili di soccombenza e vittoria all'interno del rapporto processuale sorto a seguito della domanda di garanzia condizionata - rende ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva dell'attore in relazione al parziale rigetto della domanda risarcitoria originariamente rivolta ad entrambi i convenuti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Massime precedenti Vedi: N. 25285 del 2020 Rv. 659582 - 01, N. 10263 del 2016 Rv. 639904 - 01, N. 9013 del 2022 Rv. 664555 - 01

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 27631 del 21/09/2022 (Rv. 665619 - 01)

Presidente: ESPOSITO LUCIA. Estensore: BELLE' ROBERTO. Relatore: BELLE' ROBERTO.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro P.

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 30/04/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 218 TARDIVE

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE Appello principale - Rinunzia - Successiva proposizione di appello incidentale tardivo - Inammissibilità - Ragioni.

L'impugnazione tardiva non perde effetto in caso di rinunzia all'impugnazione principale, al fine di non rendere l'impugnante principale arbitro esclusivo dell'esito del giudizio; tale principio non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'appello incidentale tardivo sia stato proposto dopo la rinunzia dell'appello principale, ove l'impugnazione va ritenuta inammissibile per il duplice rilievo che la rinunzia produce un effetto estintivo "ipso iure" ed immediato e che, con considerazione diametralmente opposta a quella precedente, non può divenire arbitro del giudizio chi ha proposto appello non solo intempestivamente, ma anche dopo la rinunzia all'impugnazione principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 390

Massime precedenti Vedi: N. 6442 del 1998 Rv. 516873 - 01, N. 13888 del 2022 Rv. 664780 - 01

13. GIUDICATO

Sez. 5 - , **Sentenza n. 25863 del 02/09/2022** (Rv. **665870 - 01**)

Presidente: **CIRILLO ETTORE.** Estensore: **ANGARANO ROSANNA.** Relatore: **ANGARANO ROSANNA.** P.M. **LOCATELLI GIUSEPPE.** (Diff.)

F. (MAGNANI CORRADO) contro A.

Cassa e decide nel merito, COMM.TRIB.REG. TORINO, 05/02/2020

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 003 ECCEZIONE DI GIUDICATO

COSA GIUDICATA CIVILE - ECCEZIONE DI GIUDICATO Giudicato esterno - Opponibilità in cassazione - Condizioni - Formazione dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in appello - Processo tributario - Distinzione.

Nel giudizio di legittimità è opponibile il giudicato esterno riferito alla decisione divenuta definitiva dopo la scadenza del termine ultimo per ogni allegazione difensiva in grado di appello che, nel rito ordinario, coincide con il termine di scadenza delle memorie di replica e, nel processo tributario, va individuato nella data dell'udienza di discussione in cui la decisione viene deliberata e non in quella successiva di pubblicazione della sentenza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909, Cod. Proc. Civ. art. 190, Cod. Proc. Civ. art. 324, Cod. Proc. Civ. art. 352, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 34

Massime precedenti Vedi: N. 8982 del 2020 Rv. 657939 - 01, N. 12754 del 2022 Rv. 664480 - 01, N. 13987 del 2019 Rv. 653999 - 01, N. 14883 del 2019 Rv. 654285 - 01

Sez. 3 - , **Ordinanza n. 27013 del 14/09/2022** (Rv. **665900 - 01**)

Presidente: **SCARANO LUIGI ALESSANDRO.** Estensore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.** Relatore: **CIRILLO FRANCESCO MARIA.**

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro C. (BALLATORE BENEDETTA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO BOLOGNA, 16/12/2020

062 COSA GIUDICATA CIVILE - 011 GIUDICATO ESTERNO

COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO Accertamento giudiziale di un credito - Efficacia di giudicato in un diverso giudizio avente ad oggetto altro credito tra le stesse parti - Condizioni - Riferibilità al medesimo rapporto giuridico - Necessità - Fattispecie.

Qualora in due giudizi tra le stesse parti siano fatti valere due crediti fondati sul medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, pronunciandosi in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento, da parte del Ministero della Giustizia, del compenso per il noleggio di attrezzature necessarie per l'effettuazione di intercettazioni ambientali in favore di una serie di uffici della Procura della Repubblica, aveva ritenuto coperta dal giudicato la questione relativa alla natura privatistica del rapporto - con conseguente applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231 del 2002 -, sul presupposto che la diversità della pretesa creditoria fatta valere non inficiasse l'identità del detto rapporto rispetto a quello oggetto di un precedente giudizio tra le stesse parti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Conformi: N. 11314 del 2018 Rv. 648245 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 14242 del 2020 Rv. 658330 - 01

Massime precedenti Conformi Sezioni Unite: N. 13916 del 2006 Rv. 589696 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 15896 del 2006 Rv. 591155 - 01, N. 5633 del 2022 Rv. 664034 - 02

14. RICORSO PER CASSAZIONE

14.1. INTERESSE A RICORRERE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27388 del 19/09/2022 (Rv. 665905 - 01)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: CRICENTI GIUSEPPE.

Relatore: CRICENTI GIUSEPPE.

P. (MAURIELLO GIACOMO) contro D.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 28/11/2019

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Inammissibilità della domanda - Motivazione anche sul merito - Perdita della "potestas iudicandi" - Impugnazione solo sul merito - Inammissibilità - Interesse ad impugnare solo le statuizioni d'inammissibilità - Sussistenza.

Ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della "potestas iudicandi", abbia ugualmente proceduto al loro esame nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Conformi: N. 11675 del 2020 Rv. 657952 - 01

14.2. RICORSO E PROCEDIMENTO

Sez. 5 - , Ordinanza n. 28530 del 30/09/2022 (Rv. 665938 - 01)

Presidente: STALLA GIACOMO MARIA. Estensore: PICARDI FRANCESCA. Relatore: PICARDI FRANCESCA.

A. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro F. (COSCARELLA GIOVANNI)

Cassa con rinvio, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 14/09/2016

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 083 AMMISSIBILITA' DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - AMMISSIBILITA' DEL RICORSO Tempestività dell'impugnazione - Verifica preliminare rispetto alla regolarità del

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

contraddittorio - "Ratio" - Conseguenze - Accoglimento della questione pregiudiziale - Rimessione delle questioni assorbite al giudice di rinvio - Necessità.

Nel giudizio di legittimità introdotto a seguito di ricorso per cassazione, la tempestività dell'impugnazione deve essere verificata prima della regolare costituzione del contraddittorio, in ossequio al principio costituzionale di ragionevole durata del processo, atteso che la tardività dell'appello comporta l'immediata definizione della causa, senza che la rinnovazione della notifica nulla dell'atto introduttivo possa determinare un esito diverso della causa; ne consegue che nel giudizio di legittimità non possono trovare ingresso, e perciò non sono esaminabili, le questioni sulle quali, per qualunque ragione, il giudice inferiore non si sia pronunciato per averle ritenute assorbite in virtù dell'accoglimento di un'eccezione pregiudiziale, cosicché, in caso di cassazione della sentenza impugnata per l'accoglimento del motivo attinente alla questione assorbente, l'esame delle ulteriori questioni oggetto di censura va rimesso al giudice del rinvio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 383, Cod. Proc. Civ. art. 394, Costituzione art. 111 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 19442 del 2022 Rv. 665303 - 01

Sez. L - , Ordinanza n. 28364 del 29/09/2022 (Rv. 665733 - 01)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

O. (TASSINARI ROSARIA) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE BOLOGNA, 14/01/2020

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 027 PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA' DI ARGOMENTAZIONI - IN GENERE Declaratoria di inammissibilità - Motivazione anche sul merito - Impugnazione concernente sia l'inammissibilità che il merito - Interesse all'impugnazione sul merito - Sussistenza - Giudizio di legittimità - Conseguenze - Accoglimento del motivo sull'inammissibilità - Assorbimento del motivo attinente al merito - Esclusione - Ragioni.

Ove il giudice, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, anche in dispositivo, abbia proceduto al suo esame nel merito, esprimendosi, con motivazione preponderante e diffusa, nel senso della infondatezza, è ammissibile l'impugnazione della motivazione concernente sia l'inammissibilità che il merito, dovendosi riconoscere l'interesse della parte soccombente all'impugnazione di quello che si configura come un provvedimento di rigetto nel merito; ne consegue che in sede di legittimità, nonostante l'accoglimento della doglianza concernente l'inammissibilità, il motivo attinente al merito va comunque esaminato e non può reputarsi assorbito, avuto anche riguardo al principio di economia dei mezzi processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100, Cod. Proc. Civ. art. 132, Cod. Proc. Civ. art. 360

Massime precedenti Vedi: N. 7995 del 2022 Rv. 664430 - 01, N. 10134 del 2004 Rv. 573158 - 01

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Sez. 3 - , **Sentenza n. 25969 del 02/09/2022** (Rv. **665646 - 01**)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. Relatore: CONDELLO PASQUALINA ANNA PIERA. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (FORLANO DOMENICO) contro D.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO SALERNO, 22/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 090 DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DELLA COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA IMPUGNATA O DELLA RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEL FASCICOLO DI UFFICIO Provvedimento redatto in formato digitale - Attestazione di conformità della copia analogica - Difensore del precedente grado di giudizio - Ammissibilità - Fondamento.

Ai sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, del d.l. n. 179 del 2012, convertito dalla l. n. 221 del 2012, il difensore costituito nel giudizio di merito, in quanto destinatario della comunicazione della cancelleria, ha il potere di attestare la conformità al provvedimento giurisdizionale digitale, reso nel grado, della sua copia cartacea, ancorché sia privo di procura speciale per il ricorso per cassazione e la parte abbia designato altro difensore per il giudizio di legittimità, perché, pur essendo esaurito il processo per il quale era stata conferita la procura, il procuratore può legittimamente continuare a compiere e ricevere gli atti relativi a quel grado di giudizio, non potendosi ragionevolmente escludere la sua potestà di certificare la conformità all'originale di un provvedimento contenuto nel fascicolo informatico ed entrato in suo legittimo possesso in forza di valide credenziali.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 bis com. 9, Legge 17/12/2012 num. 221

Massime precedenti Vedi: N. 4401 del 2021 Rv. 660510 - 01, N. 2445 del 2021 Rv. 660491 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 8312 del 2019 Rv. 653597 - 02

Sez. L - , **Ordinanza n. 28365 del 29/09/2022** (Rv. **665734 - 01**)

Presidente: TRIA LUCIA. Estensore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI. Relatore: CASO FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI.

D. (DI SILVIO ANGELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE ROMA, 13/01/2020

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 073 REVOCA E RINUNCIA

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - REVOCA E RINUNCIA Principio della "perpetuatio" dello "ius postulandi" - Conseguenze - Giudizio di cassazione - Sopravvenuta rinuncia alla procura - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.

Per effetto del principio della cd. "perpetuatio" dell'ufficio di difensore (di cui è espressione l'art. 85 c.p.c.), nessuna efficacia può dispiegare, nell'ambito del giudizio di cassazione (oltretutto caratterizzato da uno svolgimento per impulso d'ufficio), la sopravvenuta rinuncia che il difensore del ricorrente abbia comunicato alla Corte prima dell'udienza di discussione già fissata. (Nella specie, la S.C., rilevato che il giudizio di legittimità era stato ritualmente introdotto in base a ricorso recante valida procura, rispetto alla disposizione di cui all'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, rilasciata all'originario difensore, ha considerato influente la rinuncia al mandato di quest'ultimo e la verifica di conformità alla citata disposizione del mandato poi conferito a diverso difensore).

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 85, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13

Massime precedenti Conformi: N. 26429 del 2017 Rv. 647022 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 3312 del 2022 Rv. 663766 - 01, N. 16336 del 2005 Rv. 584461 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27943 del 23/09/2022 (Rv. 665976 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

S. (CONTI CLAUDIO) contro B.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA , 12/02/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 093 DEL RICORSO

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DEL RICORSO Ricorso notificato a mezzo p.e.c. e depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020 - Deposito di copia analogica munita dell'attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994 - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Nel caso in cui il ricorso per cassazione, notificato a mezzo p.e.c., venga depositato telematicamente ai sensi dell'art. 221, comma 5, d.l. n. 34 del 2020, conv. dalla l. n. 77 del 2020, non è necessario il deposito di copia analogica dello stesso e della relata di notifica telematica, munita dell'attestazione di conformità di cui all'art. 9, commi 1-bis e 1-ter della l. n. 53 del 1994, trattandosi di adempimenti necessari per il solo caso in cui il difensore non si avvalga della facoltà di deposito telematico degli atti.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2000 num. 34 art. 221 com. 5, Legge 17/07/2020 num. 77, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1, Legge 21/01/1994 num. 53 art. 9 com. 1

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 22438 del 2018 Rv. 650462 - 01

14.3. DECISIONI DELLA CORTE (CONTENUTO DELLE)

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27298 del 16/09/2022 (Rv. 665727 - 01)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

S. (GABRIELLI MAURIZIO) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 06/10/2021

173 TRASCRIZIONE - 017 CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE Trascrizione della domanda giudiziale - Cancellazione - Omessa statuizione da parte del giudice di merito - Cancellazione da parte della Corte di cassazione - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Nel caso in cui la parte interessata non abbia censurato con l'appello l'omessa cancellazione, da parte del giudice di primo grado, della trascrizione della domanda giudiziale, tale cancellazione non può essere ordinata dalla Corte di cassazione, essendo la

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

relativa statuizione riservata al giudice di merito, il quale deve provvedervi, anche d'ufficio, con la pronuncia di rigetto della domanda. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 287 c.p.c., volto ad emendare la sentenza di legittimità che aveva omesso di ordinare la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, non trattandosi di errore materiale ed essendo la relativa questione ormai preclusa nel giudizio di cassazione, in quanto non sollevata nel giudizio di secondo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652, Cod. Civ. art. 2653, Cod. Civ. art. 2668, Cod. Proc. Civ. art. 287

Massime precedenti Vedi: N. 23929 del 2007 Rv. 600374 - 01

15. GIUDIZIO DI RINVIO

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27736 del 22/09/2022 (Rv. **665728 - 01**)

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Estensore: SCRIMA ANTONIETTA. Relatore: SCRIMA ANTONIETTA.

M. (AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO .) contro B.
Rigetta, CORTE D'APPELLO LECCE, 12/08/2021

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 120 PROVE - IN GENERE

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - PROVE - IN GENERE Natura "chiusa" del giudizio di rinvio - Divieto di nuove prove o documenti - Limiti - Fattispecie.

Nel giudizio di rinvio, configurato dall'art. 394 c.p.c. quale giudizio ad istruzione sostanzialmente "chiusa", é preclusa l'acquisizione di nuove prove e segnatamente la produzione di nuovi documenti, salvo che la stessa sia giustificata da fatti sopravvenuti riguardanti la controversia in decisione, da esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione o dall'impossibilità di produrli in precedenza per causa di forza maggiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, nell'ambito di un giudizio di risarcimento del danno da emotrasfusioni, aveva dichiarato inammissibile la produzione, in seno al giudizio di rinvio, della documentazione relativa alla liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992, non avendo la parte neppure allegato la ricorrenza di ragioni idonee a giustificare la deroga al suddetto divieto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 26108 del 2018 Rv. 651434 - 01

16. REVOCAZIONE

Sez. 3 - , Ordinanza n. 27387 del 19/09/2022 (Rv. **665904 - 01**)

Presidente: SCARANO LUIGI ALESSANDRO. Estensore: TATANGELO AUGUSTO. Relatore: TATANGELO AUGUSTO.

P. (FONTANA CARLO) contro A.
Dichiara inammissibile, TRIBUNALE ROMA, 15/03/2019

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 219 INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
Presupposto - Soccombenza sostanziale - Rilevanza.

Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza con il mezzo della revocazione, rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, che faccia riferimento non già alla divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia, ma agli effetti pregiudizievoli che dalla medesima derivino nei confronti della parte stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395, Cod. Proc. Civ. art. 100

Massime precedenti Conformi: N. 8326 del 2004 Rv. 572533 - 01

Sez. 5 - , Sentenza n. 25752 del 01/09/2022 (Rv. 665868 - 01)

Presidente: SORRENTINO FEDERICO. Estensore: DI MARZIO PAOLO. Relatore: DI MARZIO PAOLO.

P. (PELLICCIARI CLAUDIO) contro A.

Decide su revocazione, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA, 15/01/2020

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 287 ERRORE DI FATTO

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO Giudizio di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione - Erronea percezione del contenuto di scritto difensivo - Errore di fatto - Configurabilità.

Qualora l'atto difensivo depositato dalla parte sia stato falsamente rappresentato, e sia pertanto rimasto oggetto di un errore di percezione da parte del giudicante, avendo ciò comportato che la decisione assunta sia stata fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, ricorre il vizio revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 366

Massime precedenti Vedi: N. 10040 del 2022 Rv. 664401 - 02

17. ESECUZIONE FORZATA

Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022 (Rv. 665930 - 02)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (MONTAGNA NICOLA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/04/2019

149 RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - 026 EFFETTI - IN GENERE

RESPONSABILITA' PATRIMONIALE - CAUSE DI PRELAZIONE - IPOTECA - EFFETTI - IN GENERE Mutuo ipotecario fondiario - Azione esecutiva promossa dall'istituto di credito - Nei confronti del terzo proprietario - Omissione della notifica del titolo contrattuale esecutivo - Applicabilità.

In tema di azione esecutiva promossa in forza di mutuo ipotecario fondiario, l'obbligo di preventiva notificazione del titolo contrattuale esecutivo è escluso anche nel caso in cui l'espropriazione sia condotta nei confronti del terzo proprietario del bene ipotecato.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 com. 1

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Vedi: N. 5906 del 2006 Rv. 592235 - 01, N. 2755 del 1992 Rv. 476106 - 01

Sez. 2 - , Ordinanza n. 25926 del 02/09/2022 (Rv. 665593 - 01)

Presidente: DI VIRGILIO ROSA MARIA. Estensore: TEDESCO GIUSEPPE. Relatore: TEDESCO GIUSEPPE.

A. (TOLOMEI VIERI DOMENICO) contro G. (CIOLINO MICHELE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 30/08/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Aggiudicazione di bene immobile in base a vendita forzata - Natura - Acquisto a titolo derivativo - Conseguenze in tema di applicazione dell'art. 111 c.p.c.

L'acquisto del bene sottoposto ad esecuzione forzata, da parte dell'aggiudicatario, pur essendo indipendente dalla volontà del precedente proprietario, e pur ricollegandosi ad un provvedimento del giudice dell'esecuzione, ha natura di acquisto a titolo derivativo, non originario, in quanto si traduce nella trasmissione dello stesso diritto del debitore esecutato, con la conseguenza che, qualora, nel corso del giudizio promosso contro il proprietario di un immobile, il bene venga espropriato in esito ad esecuzione forzata, la sentenza che definisce quel giudizio deve ritenersi opponibile all'aggiudicatario, ai sensi dell'art 111, comma 4 c.p.c., in qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso, salva l'eventuale operatività delle limitazioni previste dagli artt. 2915 e 2919 c.c.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2915, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Proc. Civ. art. 111

Massime precedenti Vedi: N. 20608 del 2017 Rv. 645107 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27381 del 19/09/2022 (Rv. 665929 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: GUIZZI STEFANO GIAIME. Relatore: GUIZZI STEFANO GIAIME.

A. (PALMIERO CARLO MARIA) contro R. (PUORTO GIUSEPPE)

Rigetta, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 25/06/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 150 OPPOSIZIONI - IN GENERE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE Opposizione a precetto fondato su assegno - Contestazione dell'autenticità della sottoscrizione - Disconoscimento ex art. 214 c.p.c. - Ammissibilità - Ragioni.

In caso di opposizione a precetto fondato su assegno bancario, l'autenticità della relativa sottoscrizione può essere contestata mediante il disconoscimento ex art. 214 c.p.c. (con conseguente onere del creditore opposto che intenda valersi del titolo esecutivo stragiudiziale di chiederne la verifica ai sensi dell'art. 216 c.p.c.), senza che ciò sovverta le regole sull'onere probatorio applicabili a tale giudizio, trattandosi dell'ordinario strumento processuale idoneo a contrastare l'apparenza dell'esecutività del titolo, fondata sulla genuinità della detta sottoscrizione, contestata dal suo supposto autore.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 474 com. 2 lett. 2, Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 216, Cod. Civ. art. 2697

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Massime precedenti Difformi: N. 28874 del 2019 Rv. 656092 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 12892 del 2012 Rv. 623474 - 01, N. 5941 del 1980 Rv. 409732 - 01

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26541 del 09/09/2022 (Rv. 665716 - 01)

Presidente: SCODITTI ENRICO. Estensore: PORRECA PAOLO. Relatore: PORRECA PAOLO. P.M. VITIELLO MAURO. (Conf.)

B. (BARBIERI GIUSEPPE) contro C.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE MILANO, 02/12/2019

044 COMPETENZA CIVILE - 071 LITISPENDENZA

COMPETENZA CIVILE - LITISPENDENZA Opposizione a precetto ed opposizione all'esecuzione per identici motivi - Opposizione "formale" ex art. 617 c.p.c. proposta unitamente all'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. - Litispendenza - Configurabilità - Esclusione - Ragioni.

079 ESECUZIONE FORZATA - 156 ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE (DISTINZIONE DALL'OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI) - ANTERIORI E POSTERIORI ALL'INIZIO DELL'ESECUZIONE In genere.

Non sussiste litispendenza tra l'opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c. e la successiva opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., nemmeno se fondate su identici fatti costitutivi concernenti l'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata, qualora il debitore abbia avanzato, con la seconda opposizione, anche contestazioni "formali" ex art. 617 c.p.c. (nella specie, tardività del deposito della nota di trascrizione del pignoramento) all'esecuzione intrapresa, presentando detta controversia un "quid pluris" ulteriore sufficiente a rendere detta causa obiettivamente diversa dall'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 615 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 617

Massime precedenti Vedi: N. 26285 del 2019 Rv. 655494 - 01, N. 8214 del 2000 Rv. 537670 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27677 del 21/09/2022 (Rv. 665907 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

B. (SIROLI MARIA) contro F. (GIALLORETO GIUSEPPE)

Cassa senza rinvio, CORTE D'APPELLO L'AQUILA, 27/10/2016

079 ESECUZIONE FORZATA - 082 TRASFERIMENTO

ESECUZIONE FORZATA - IMMOBILIARE - VENDITA - TRASFERIMENTO Aggiudicazione di un bene oggetto del pignoramento - Contestazione delle parti del processo esecutivo - Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. - Necessità - Azione autonoma - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Le parti del processo esecutivo hanno l'onere di denunciare con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. l'erroneo trasferimento all'aggiudicatario di un cespite oggetto di pignoramento, essendo inammissibile l'autonoma azione da esse eventualmente proposta al fine di contrastare gli effetti dell'esecuzione, ponendoli nel nulla o limitandoli. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto ammissibile l'azione di rivendicazione, proposta nei confronti dell'aggiudicatario da parte di un soggetto che assumeva di essere comproprietario del bene pignorato il quale, pur avendo preso parte al processo esecutivo, aveva omissso di proporre l'opposizione ex art. 617 c.p.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 2919, Cod. Civ. art. 2920

Massime precedenti Vedi: N. 17811 del 2021 Rv. 661619 - 01, N. 22854 del 2020 Rv. 659410 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 27848 del 22/09/2022 (Rv. 665930 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: FANTICINI GIOVANNI. Relatore: FANTICINI GIOVANNI. P.M. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA. (Conf.)

M. (MONTAGNA NICOLA) contro I.

Rigetta, TRIBUNALE LAGONEGRO, 08/04/2019

079 ESECUZIONE FORZATA - 200 RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO

ESECUZIONE FORZATA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO Termine di efficacia del precetto - Sospensione a seguito di opposizione ex art. 617 c.p.c. - Ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado - Durata.

In virtù del rinvio all'art. 627 c.p.c., da parte dell'art. 481, comma 2, c.p.c., nel caso di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso fino alla definizione del giudizio di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 627, Cod. Proc. Civ. art. 617, Cod. Proc. Civ. art. 618 com. 3

Massime precedenti Vedi: N. 18539 del 2007 Rv. 598821 - 01, N. 8251 del 1991 Rv. 473293 - 01

18. PROCEDIMENTO SOMMARIO DI INGIUNZIONE

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27944 del 23/09/2022 (Rv. 665729 - 01)

Presidente: SCRIMA ANTONIETTA. Estensore: IANNELLO EMILIO. Relatore: IANNELLO EMILIO.

C. (PUCCI FABIO) contro P.

Rigetta, TRIBUNALE ROMA, 02/04/2021

127 PRESCRIZIONE CIVILE - 008 CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE Prescrizione civile - Interruzione - Ricorso per decreto ingiuntivo - Deposito in cancelleria - Insufficienza - Notifica al debitore ingiunto - Necessità - Ragioni.

Il mero deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo non è idoneo a spiegare efficacia interruttiva della prescrizione, potendo riconoscersi tale effetto alla sola

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

notificazione del ricorso medesimo e del pedissequo decreto, quale espressione della volontà dell'istante, manifestata al debitore, di interrompere la situazione di inerzia che conduce all'estinzione del diritto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2946, Cod. Proc. Civ. art. 633, Cod. Proc. Civ. art. 643

Massime precedenti Vedi: N. 24891 del 2021 Rv. 662206 - 01

Sez. 3 - , Sentenza n. 26397 del 07/09/2022 (Rv. 665652 - 01)

Presidente: FRASCA RAFFAELE GAETANO ANTONIO. Estensore: GRAZIOSI CHIARA.

Relatore: GRAZIOSI CHIARA. P.M. TRONCONE FULVIO. (Diff.)

V. (DI CARLO FILIPPO) contro T. (BODO GERMANA)

Rigetta, CORTE D'APPELLO MILANO, 19/06/2019

131 PROCEDIMENTI SOMMARI - 021 OPPOSIZIONE - IN GENERE

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Revoca del decreto ingiuntivo - Effetti del provvedimento - Esclusione - Pagamento delle somme oggetto d'ingiunzione e correttezza della decisione sull'opposizione - Irrilevanza - Conseguenze - Fattispecie.

In caso di revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione, se la revoca non è oggetto di impugnazione, il decreto ingiuntivo resta privo di effetti e non acquisisce autorità di giudicato, e ciò anche nel caso in cui tale decisione non sia corretta e sia intervenuto il pagamento della somma oggetto di ingiunzione. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui era dedotto, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la violazione del giudicato esterno che il ricorrente sosteneva essere costituito da un precedente decreto ingiuntivo opposto, in una fattispecie in cui all'esito di un giudizio di opposizione il giudice, aveva dichiarato "improcedibile" l'opposizione per tardività, condannando la parte opponente al pagamento delle spese di lite, e, al contempo, revocato il decreto ingiuntivo, in ragione dell'avvenuto pagamento ad opera dell'opponente delle somme oggetto di ingiunzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 653, Cod. Proc. Civ. art. 645,

19. PROCEDIMENTI POSSESSORI

Sez. 3 - , Sentenza n. 27392 del 19/09/2022 (Rv. 665951 - 01)

Presidente: DE STEFANO FRANCO. Estensore: VALLE CRISTIANO. Relatore: VALLE CRISTIANO. P.M. SOLDI ANNA MARIA. (Conf.)

S. (MICIELI GIUSEPPA) contro F. (OTTAVIANO GUIDO)

Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 23/09/2019

125 POSSESSO - 032 PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE (NOZIONE, DIFFERENZA CON LE AZIONI DI NUNCIAZIONE, DISTINZIONI) - PROCEDIMENTO POSSESSORIO - FASI DEL GIUDIZIO - PROVVEDIMENTI IMMEDIATI - IN GENERE
Esecuzione forzata ex artt. 612 e ss. c.p.c. - Inapplicabilità - Conseguenze - Contestazioni sull'attuazione - Procedimento ex art. 669-duodecies c.p.c. - Applicabilità - Conseguenze.

L'interdetto possessorio, a differenza della sentenza resa nella successiva fase di merito, non è suscettibile di esecuzione forzata ma solo di attuazione, ai sensi dell'art. 669-duodecies c.p.c., con la conseguenza che è inammissibile sia l'intimazione del precetto sia la proposizione di opposizioni allo stesso, dovendo proporsi ogni contestazione al giudice che ha emanato il provvedimento.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 480 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615, Cod. Proc. Civ. art. 669, Cod. Proc. Civ. art. 703

Massime precedenti Vedi: N. 6621 del 2008 Rv. 602618 - 01

20. ARBITRATO

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: FIDANZIA ANDREA. Relatore: FIDANZIA ANDREA.

B. (CRITELLI GREGORIO) contro S. (PETRONE MARCO)

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 27/06/2018

013 ARBITRATO - 037 CASI DI NULLITA'

ARBITRATO - LODO (SENTENZA ARBITRALE) - IMPUGNAZIONE - PER NULLITA' - CASI DI NULLITA' Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.

La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115, Cod. Proc. Civ. art. 116, Cod. Proc. Civ. art. 829, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1456

Massime precedenti Vedi: N. 16553 del 2020 Rv. 658802 - 03

Sez. 1 - , Ordinanza n. 27615 del 21/09/2022 (Rv. 665643 - 01)

Presidente: VALITUTTI ANTONIO. Estensore: REGGIANI ELEONORA. Relatore: REGGIANI ELEONORA. P.M. MISTRI CORRADO. (Conf.)

I. (CAPONNETTO VINCENZO) contro B.

Rigetta, CORTE D'APPELLO PALERMO, 17/04/2018

013 ARBITRATO - 020 COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE

ARBITRATO - COMPROMESSO E CLAUSOLA COMPROMISSORIA - IN GENERE Impugnazione del lodo arbitrale - Divieto di patto commissorio - Nozione di ordine pubblico - Insussistenza - Conseguenze.

In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004.

QUESTIONI PROCESSUALI E COMUNI ALLE SEZIONI

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 829 com. 3, Cod. Civ. art. 2744, Decreto Legisl. 21/05/2004 num. 170 art. 6 com. 2

Massime precedenti Vedi: N. 3255 del 2022 Rv. 664011 - 01, N. 14405 del 2022 Rv. 664688 - 01

SETTEMBRE 2022

Rassegna mensile della giurisprudenza civile della Corte di cassazione

rassegna tematica in tema di
protezione internazionale



Sez. 1 - , **Ordinanza n. 28214 del 28/09/2022** (Rv. **665751 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

C. (PICCIOTTO CARMELO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE PALERMO, 03/12/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Valutazione di non credibilità effettuata dalla Commissione territoriale - Motivazione del giudice di merito - Contenuto - Mera conferma del giudizio della C.T. - Esclusione - Valutazione delle contestazioni formulate dal ricorrente - Necessità - Fattispecie.

In tema di protezione internazionale ed umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del ricorrente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi alla stregua dei criteri indicati nell'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007, non potendo il giudice di merito limitarsi a richiamare quanto osservato dalla Commissione territoriale nel provvedimento di rigetto, senza nulla aggiungere circa il proprio convincimento, anche a confutazione delle contestazioni e deduzioni formulate dal ricorrente nel ricorso. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, nel rigettare la domanda di un cittadino del Gambia fondata sul timore di subire atti persecutori in ragione del proprio orientamento sessuale, si era limitata a richiamare le argomentazioni della Commissione territoriale omettendo di adempiere al dovere di cooperazione istruttoria relativo alla consultazione delle aggiornate fonti di informazione sul paese d'origine e senza esaminare le specifiche contestazioni del ricorrente ed i documenti dallo stesso prodotti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3 com. 5, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Vedi: N. 13944 del 2020 Rv. 658241 - 01, N. 19045 del 2022 Rv. 665111 - 01, N. 29943 del 2020 Rv. 660199 - 02

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 27544 del 21/09/2022** (Rv. **665638 - 01**)

Presidente: **VALITUTTI ANTONIO**. Estensore: **PARISE CLOTILDE**. Relatore: **PARISE CLOTILDE**.

K. (VARALI ENRICO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 12/11/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Regime anteriore al d.l. 113 del 2018 - Motivi di salute del richiedente - Obbligo di valutazione del tribunale - Sussistenza - Criteri - Fattispecie.

Ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie (nella disciplina di cui all'art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 286 del 1998, applicabile "ratione temporis"), la condizione di vulnerabilità per motivi salute richiede l'accertamento della gravità della patologia, la necessità ed urgenza delle cure, nonché la presenza di gravi carenze del sistema sanitario del paese di provenienza. (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la pronuncia di merito che, nel rigettare la domanda spiegata da un cittadino del Mali, affetto da un disturbo

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

psicotico, non aveva compiutamente considerato lo stato di salute del ricorrente, la documentata necessità di proseguire nel piano terapeutico elaborato in Italia, nonché le effettive capacità del sistema sanitario del paese d'origine di erogare le cure necessarie).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 04/10/2018 num. 113 art. 1 com. 9 CORTE COST., Legge 01/12/2018 num. 132 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 2 com. 11 lett. HBIS

Massime precedenti Conformi: N. 17118 del 2020 Rv. 658952 - 02

Massime precedenti Vedi: N. 13765 del 2020 Rv. 658440 - 01, N. 15322 del 2020 Rv. 658286 - 01, N. 17204 del 2021 Rv. 661642 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27226 del 15/09/2022 (Rv. 665708 - 01)

Presidente: BISOGNI GIACINTO. Estensore: BISOGNI GIACINTO. Relatore: BISOGNI GIACINTO.

S. (FERRARA ALESSANDRO) contro M.

Cassa con rinvio, TRIBUNALE NAPOLI, 03/02/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Scarsa credibilità del racconto dell'asilante desunto dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione - Irrilevanza - Accertamento officioso - Valutazione complessiva - Necessità - Condizione femminile nel Paese di origine - Rischio di esposizione alla tratta di esseri umani - Vulnerabilità - Fondamento.

In tema di protezione umanitaria, la valutazione di scarsa credibilità del racconto offerto dal richiedente non può essere desunta dalla mancata partecipazione all'udienza fissata per l'audizione, atteso che la verifica dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria che il giudice è chiamato ad effettuare "ex officio" deve essere globale nel considerare sia l'esistenza che il grado di privazione dei diritti umani nell'area di provenienza della richiedente, sia nel valutare i rischi collegati al rimpatrio che potrebbero esporre la richiedente ad un'oggettiva vulnerabilità personale, quando risultino dedotti fenomeni di aggressione ai diritti della popolazione femminile e il rischio concreto di sfruttamento sessuale nell'ambito del circuito della tratta di esseri umani.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 27, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 32, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Conformi: N. 22511 del 2021 Rv. 662344 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 25216 del 2021 Rv. 662166 - 01, N. 30402 del 2021 Rv. 662725 - 01

Sez. 1 - , Ordinanza n. 26863 del 13/09/2022 (Rv. 665635 - 01)

Presidente: CAMPANILE PIETRO. Estensore: MELONI MARINA. Relatore: MELONI MARINA.

n. (MAGLIARISI GIANLUCA) contro U.

Cassa e decide nel merito, GIUDICE DI PACE AGRIGENTO, 22/03/2021

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

116029 ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Espulsione dello straniero - Opposizione - Normativa emergenziale legata al Covid - Pendenza del procedimento di emersione del lavoro irregolare - Conseguenze.

In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, laddove il ricorrente, nell'impugnazione del provvedimento espulsivo, prospetti la pendenza della procedura di emersione di lavoro irregolare, ai sensi dell'art. 103 del d.l. n. 34 del 2020, convertito, con modifiche, con l. n. 77 del 2020, al giudice spetta solo accertare la data e la certezza dell'inoltro della dichiarazione prevista e non anche di compiere una prognosi sull'esito della domanda di sanatoria, del tutto estranea alla sua competenza; ne consegue che, per effetto del comma 17 dell'art. 103 del d.l. citato, dopo la presentazione della dichiarazione, non può essere legittimamente disposta l'espulsione del lavoratore straniero "in emersione", salvo che lo stesso risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o ricorrano le condizioni descritte al comma 10 della stessa disposizione, fino alla conclusione della procedura.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 103 CORTE COST., Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 8 CORTE COST. PENDENTE

Massime precedenti Vedi: N. 5254 del 2013 Rv. 625363 - 01, N. 16272 del 2018 Rv. 649787 - 01

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 26612 del 09/09/2022 (Rv. 665573 - 01)

Presidente: DI MARZIO MAURO. Estensore: CAIAZZO ROSARIO. Relatore: CAIAZZO ROSARIO.

N. (GASPARIN DANIELA) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO MILANO, 29/01/2021

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Protezione umanitaria - Sentenza di patteggiamento - Ragione ostativa al riconoscimento di tale forma di protezione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.

In tema di protezione umanitaria, la sentenza di condanna con patteggiamento non può ritenersi ostativa al riconoscimento di una condizione di vulnerabilità, in mancanza di altri fatti che siano espressivi di una personalità proclive a delinquere del richiedente, tenuto conto delle finalità di tale forma di protezione e della funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, comma 3, Cost.. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che aveva rigettato la domanda di protezione umanitaria esclusivamente alla luce di una sentenza di condanna con patteggiamento per sequestro di persona, omettendo di considerare che il ricorrente, negli otto anni successivi, non aveva posto in essere alcuna condotta antigiuridica ed aveva realizzato un significativo percorso di integrazione sociale e lavorativo).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 27, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST.

Massime precedenti Vedi: N. 7938 del 2022 Rv. 664528 - 01, N. 677 del 2022 Rv. 663488 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26671 del 09/09/2022** (Rv. **665542 - 01**)

Presidente: **ACIERNO MARIA**. Estensore: **ACIERNO MARIA**. Relatore: **ACIERNO MARIA**.

J. (GIAMPA' FRANCESCO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 15/10/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione umanitaria - Condizione di vulnerabilità - Integrazione lavorativa - Situazione del paese d'origine del richiedente - Giudizio di comparazione - Criteri - Fattispecie.

Ai fini del giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, la condizione di "vulnerabilità" del richiedente deve essere verificata caso per caso, all'esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed a quella alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio. A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni sociopolitiche del Paese d'origine deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l'apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche, di cui si dispone, pertinenti al caso e aggiornate al momento dell'adozione della decisione; conseguentemente, il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di esaminare la documentazione prodotta a sostegno della dedotta integrazione e di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, incorrendo altrimenti la pronuncia nel vizio di motivazione apparente. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva rigettato la domanda volta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria, senza considerare che la documentazione lavorativa prodotta a la situazione di estrema povertà, degrado umano e violenza del paese di origine del ricorrente costituiscono elementi idonei a fondare una condizione di vulnerabilità riconducibile nell'alveo dell'art. 8 CEDU, sotto il profilo del diritto alla vita privata).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 com. 6 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 2, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 22528 del 2020 Rv. 659032 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 19466 del 2022 Rv. 665333 - 01

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 24413 del 2021 Rv. 662246 - 01

Sez. 1 - , **Ordinanza n. 26463 del 08/09/2022** (Rv. **665690 - 01**)

Presidente: **CRISTIANO MAGDA**. Estensore: **ABETE LUIGI**. Relatore: **ABETE LUIGI**.

S. (CAVICCHI EDOARDO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 24/04/2020

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Obbligo di istruttoria del giudice - Contenuto - Modalità di adempimento.

Nei procedimenti in materia di protezione internazionale, il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell'acquisizione di COI ("Country of Origin Information") pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), da richiedersi agli enti a ciò preposti, non potendo ritenersi tale il sito ministeriale "Viaggiare sicuri", il cui scopo e funzione non coincidono, se non in parte, con quelli perseguiti nei procedimenti indicati.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 27, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3

Massime precedenti Conformi: N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 06

Sez. 1 - , Sentenza n. 26149 del 05/09/2022 (Rv. 665539 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. SANLORENZO RITA. (Diff.)

F. (VENERONI MARIA ELENA) contro M.

Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Allegazioni di fatti persecutori o del rischio di un danno grave ai sensi dell'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. n. 251 del 2007 - Giudizio negativo sulla credibilità intrinseca - Controllo della credibilità estrinseca - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In materia di protezione internazionale, nei casi in cui il ricorrente lamenti un difetto di cooperazione istruttoria con riferimento all'allegazione di fatti persecutori o a un rischio di danno grave "individualizzato" di cui all'art. 14, lett. a) e b), d.lgs. 251 del 2007, una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta dal richiedente asilo alla luce di riscontrate contraddizioni, lacune e incongruenze, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca - che attiene alla concordanza delle dichiarazioni con il quadro culturale, sociale, religioso e politico del Paese di provenienza, desumibile dalla consultazione di fonti internazionali meritevoli di credito - poiché tale controllo assolverebbe alla funzione meramente teorica di accreditare la mera possibilità astratta di eventi non provati, riferiti in modo assolutamente non convincente dal richiedente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8 com. 35, Costituzione art. 10, Costituzione art. 111

Massime precedenti Difformi: N. 38095 del 2021 Rv. 663301 - 01, N. 8819 del 2020 Rv. 657916 - 04

Massime precedenti Vedi: N. 4892 del 2019 Rv. 652755 - 01, N. 23197 del 2021 Rv. 662334 - 01, N. 10286 del 2020 Rv. 657711 - 01

Sez. 1 - , Sentenza n. 26121 del 05/09/2022 (Rv. 665538 - 01)

Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE. Estensore: ZULIANI ANDREA. Relatore: ZULIANI ANDREA. P.M. SANLORENZO RITA. (Conf.)

Z. (VEGLIO MAURIZIO) contro M.

Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO TORINO, 04/12/2019

063283 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) Protezione internazionale - Informazioni sul paese di origine - Acquisizione d'ufficio - Omessa sottoposizione al contraddittorio - Violazione del diritto di difesa - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.

In materia di protezione internazionale, l'omessa sottoposizione al contraddittorio delle informazioni sul Paese di origine (COI) assunte d'ufficio dal giudice ad integrazione del racconto del richiedente, non suffragato dall'indicazione di pertinenti informazioni relative alla situazione del Paese di origine, non lede il diritto di difesa di quest'ultimo, poiché in tal caso l'attività di cooperazione istruttoria è integrativa dell'inerzia della parte e non ne diminuisce le garanzie

RASSEGNA TEMATICA IN TEMA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

processuali, a condizione che il giudice renda palese nella motivazione a quali informazioni abbia fatto riferimento, al fine di consentirne l'eventuale critica in sede di impugnazione; sussiste, invece, una violazione del diritto di difesa del richiedente quando costui abbia esplicitamente indicato le COI, ma il giudice ne utilizzi altre, di fonte diversa o più aggiornate, che depongano in senso opposto a quelle offerte dal ricorrente, senza prima sottoporle al contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare la domanda di un cittadino pakistano volta ad ottenere il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione di una situazione di conflitto armato, aveva esaminato solo il rapporto EASO pubblicato un mese dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza considerare altre COI specificamente indicate dalla difesa nell'atto di appello).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Massime precedenti Conformi: N. 29056 del 2019 Rv. 655634 - 01

Massime precedenti Vedi: N. 7105 del 2021 Rv. 660795 - 01, N. 6738 del 2021 Rv. 660736 - 01